

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 699 e 700-A

**ALLEGATO 3-II
PARTE I**

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (n. 699)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (n. 700)

ALLEGATO 3-II

PARTE I

Dall'articolo 1 all'articolo 18

EMENDAMENTI

*al disegno di legge finanziaria, esaminati dalla 5^a Commissione permanente,
con indicazione del relativo esito procedurale (l'esito degli emendamenti
indicati come accantonati è pubblicato nella parte terza)*

INDICE

Disegno di legge n. 699

- articolo 1	<i>Pag.</i>	5
- articolo 2	»	6
- articolo 3	»	57
- articolo 4	»	59
- articolo 5	»	81
- articolo 6	»	85
- articolo 7 *	»	87
- articolo 8	»	87
- articolo 9 *	»	183
- articolo 10	»	183
- articolo 11	»	191
- articolo 12	»	197
- articolo 13 *	»	237
- articolo 14	»	237
- articolo 15	»	241
- articolo 16	»	269
- articolo 17	»	275
- articolo 18	»	280

* Articolo accantonato: gli emendamenti, con relativo esito, riferiti a tale articolo sono pubblicati nell'allegato 3-II parte terza.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (n. 699)**

Art. 1.

1.1 *

Accantonato

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le risorse del fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono parzialmente destinate al finanziamento dell'eventuale onere derivante dalle minori entrate connesse con le riduzioni di imposta previste dall'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e comunque per un ammontare pari ad un massimo di 1.503 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

3-ter. A seguito dell'approvazione degli atti di cui all'articolo 17, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, si provvederà a verificare l'andamento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e, qualora esso non dovesse risultare in linea con le previsioni di bilancio, alla copertura del relativo minor gettito si provvederà mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000».

Conseguentemente al comma 4, dopo le parole: «interamente utilizzate» aggiungere le seguenti: «per reintegrare il fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro i limiti indicati al comma 3-bis e».

* Per il relativo esito v. allegato 3-II parte terza.

1.2

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole da: «sono interamente utilizzate» fino alla fine del comma con le seguenti: «sono destinate prioritariamente a garantire il conseguimento degli obiettivi pluriennali relativi all'indebi-

tamento netto delle pubbliche amministrazioni e ai saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2002-2005. Le eventuali maggiori entrate eccedenti rispetto a tali obiettivi e non riconducibili alla maggiore crescita economica rispetto a quella prevista nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti e imprevisi connessi a calamità naturali, pericoli per la sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria».

1.0.1

Ritirato

CHINCARINI, MORO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, la base di calcolo del sovracano previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, è fissata in lire 25.000, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925».

Art. 2.

2.1

Ritirato e trasformato in ordine del giorno

GUBERT, BOREA, GABURRO, NOCCO

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Le detrazioni previste ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per ciascun figlio a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite da deduzioni dal reddito complessivo di un importo per ciascun figlio a carico determinato annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Tale importo è compreso tra il costo medio *pro-capite* della vita per le famiglie di operai e impiegati e il prodotto nazionale interno lordo *pro-capite* riferiti all'anno precedente. La deduzione è ripartita tra i genitori in proporzione ai

loro redditi o, in caso di non convivenza degli stessi, in proporzione al reddito del genitore con il quale il figlio vive e all'ammontare dell'assegno che il genitore non convivente versa per il mantenimento del figlio.

2. A copertura dei maggiori oneri è soppresso a partire dal 1° gennaio 2002 il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A completamento della copertura dei maggiori oneri, con il decreto ministeriale di cui al comma 1 è inoltre disposto l'aumento, in eguale misura, delle aliquote degli scaglioni dell'IRPEF successivi al terzo a partire dal 1° gennaio 2002».

2.2

Respinto

VANZO, MORO, TIRELLI, PIROVANO

Al comma 1, dopo le parole: «IRPEF», inserire le seguenti: «di cittadinanza italiana».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

COMPENSAZIONI GRUPPO LEGA FORZA NORD PADANIA

(Nota: per gli emendamenti le compensazioni sono utilizzabili nei limiti dell'importo da coprire. In subordine utilizzare la compensazione n. 3 (standard).

Compensazione n. 1

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: - 100.000;
2003: - 200.000;
2004: - 300.000.

Ministero degli affari esteri:

2002: - 100.000;
2003: - 100.000;
2004: - 100.000.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2002: - 1.000;
2003: - 6.000;
2004: - 6.000.

Ministero dell'ambiente:

2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2002: - 40.000;
2003: - 40.000;
2004: - 40.000.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, alla tabella B apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: - 400.000;
2003: - 400.000;
2004: - 350.000.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2002: - 20.000;
2003: - 20.000;
2004: - 20.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2002: - 5.000;
2003: - 5.000;
2004: - 5.000.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2002: - 40.000;
2003: - 80.000;
2004: - 100.000.

Compensazione n. 3

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 4

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

Compensazione n. 5

Conseguentemente, dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni)

1. Per il triennio 2002-2004, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni».

Compensazione n. 6

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario)

1. Per il triennio 2002-2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti».

Compensazione n. 7

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, alla tabella A, parte III, allegata al decreto, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies) sono soppressi;

b) al numero 76) sono sopresse le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè";

c) al numero 127-novies), sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla business class"».

Compensazione n. 8

Conseguentemente, alla tabella D, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

a) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 208 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: - Art. 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (4.2.3.6 - aree depresse - cap. 7483):

2003: - 800.000;

2004: - 900.000.

b) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: - Artt. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: contributo speciale per la regione Calabria (settore n. 27) (4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 7499):

2002: - 30.000;

2003: - 40.000;

2004: - 100.000.

c) alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma Capitale della Repubblica (settore n. 25) (3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - cap. 7675):

2002: - 10.000;

2003: - 50.000;

2004: - 50.000.

Totale:

2002: - 40.000;

2003: - 890.000;

2004: - 1.050.000.

Compensazione n. 9

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Per il triennio 2002-2004 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione, di collegi sindacali e di commissioni. È abrogato l'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»

Compensazione n. 10

Conseguentemente, dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsioni di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e le relative proiezioni per gli anni 2003 e 2004, concernenti le spese classificate "Consumi intermedi" sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli eventi natura obbligatoria».

Compensazione n. 11

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 3, sostituire le parole: «103,29 milioni» con le seguenti: «10 milioni».

2.3**Respinto**

IOVENE, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, MORANDO

Al comma 1, sostituire le parole: «516,46 euro» con le seguenti: «671,40 euro» nonché le parole: «36.151,98 euro» con le seguenti: «23.240,56 euro».

2.5**Respinto**

GIARETTA, SCALERA, COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, BEDIN, FILIPPELLI, TREU, D'ANDREA, BORDON, D'AMICO, MANZIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «se il reddito complessivo non supera 36.151,98 euro» con le altre: «se il reddito complessivo non supera 41.316,55 euro; se il reddito complessivo non supera 51.645,69 euro e con almeno due figli a carico; se il reddito complessivo non supera 61.974,83 euro e con almeno tre figli a carico».

COMPENSAZIONI GRUPPO MARGHERITA-DL-L'ULIVO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati)

1. I soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al 12,5 per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

All'articolo 36, comma 1, tabella A ivi richiamata, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

All'articolo 36, comma 1, tabella B ivi richiamata, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

All'articolo 36, comma 2, tabella C ivi richiamata, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter apportare le seguenti modificazioni:

2002: - 361.520;
2003: - 361.520;
2004: - 361.520.

All'articolo 36, comma 2, tabella C ivi richiamata, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, apportare le seguenti modificazioni:

2002: - 717.875;
2003: - 717.875;
2004: - 717.875.

All'articolo 36, comma 2, tabella C ivi richiamata, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari all'8 per cento.

2.6

Ritirato

GUBERT, BOREA, GABURRO, NOCCO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «se il reddito complessivo non supera 36.151,98 euro» con le seguenti: «se il reddito complessivo non supera l'importo determinato con decreto del Ministro dell'economia e finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari, aumentato di 6.000 euro per ogni figlio a carico oltre il primo; la determinazione di tale importo assicura che l'onere complessivo per la maggiorazione delle detrazioni sia pari a quello che si avrebbe qualora questa fosse attribuita fissando un limite massimo di reddito complessivo uniformemente in 36.151,98 euro».

2.7

Ritirato

GUBERT, BOREA, GABURRO, NOCCO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «se il reddito complessivo non supera 36.151,98 euro» con le seguenti: «se il reddito imponibile al netto dell'IRPEF lorda diviso per il numero di persone a carico aumentato di due non supera l'importo che il Ministro dell'economia e finanze determina annualmente con proprio decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Tale importo è determinato in modo che le mi-

nori entrate siano complessivamente a tale titolo di importo pari a quelle che si avrebbero qualora il limite di reddito fosse determinato in termini di reddito complessivo di importo pari a 36.151,98 euro».

2.4

Respinto

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI

Al comma 1, sostituire la parola: «36.151,98» con l'altra: «56.300».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, sostituire le parole: «2,5 per cento» con le altre: «25 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004».

All'articolo 37 del disegno di legge n. 699 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È abrogato il capo VI della legge recante: «Primi interventi per il rilancio dell'economia».

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 77.469 euro all'anno.

A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1, non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, sostituire le parole: «nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45,» con le seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro.

Conseguentemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto-legge medesimo, nonché sostituire all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» con le seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

All'articolo 36, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero della difesa

2002: - 10.123;

2003: - 10.269;

2004: - 10.269;

Ministero dell'economia e delle finanze

2002: - 250.000;

2003: - 250.000;

2004: - 250.000;

Al comma 2, dell'articolo 20, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «2 per cento, 1,5 per cento» con le seguenti: «6,7 per cento, 6,5 per cento».

Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettate al versamento dello 0.05 per cento delle somme trasferite.

2.8**Ritirato**

PEDRIZZI, TOFANI, BONATESTA, GRILLOTTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «36.151,98 euro», aggiungere le seguenti: «, con esclusione del reddito della prima casa. L'importo del reddito complessivo è aumentato di 5.165 euro per ciascun figlio successivo al primo; di 10.300 euro per i figli portatori di handicap. All'onere derivante dal primo periodo si provvede mediante riduzione del 10 per cento delle somme previste nella tabella C».

2.9**Ritirato e trasformato in ordine del giorno**

EUFEMI, CICCANTI

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Tale importo va incrementato di 516,457 euro per il coniuge a carico e ogni figlio a carico successivo al primo. Tale importo è raddoppiato per ogni figlio a carico portatore di handicap».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).**Compensazione n. 1**

Alla tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

2002: - 200.000;

2003: - 200.000;

2004: - 200.000.

Compensazione n. 2

Alla tabella C, alla voce: Ministero per i beni e le attività culturali - Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo. (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3191, 3192/P, 3193, 3194; 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 3460,

8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8641, 8642, 8643, 8645)
apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

2002: - 200.000;

2003: - 200.000;

2004: - 200.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento», e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento»,

Compensazione n. 4

All'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

Compensazione n. 5

Alla tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 10 per cento per l'anno 2002 dell'8 per cento negli anni 2003-2004.

Compensazione n. 6

Alla tabella A, ridurre gli accantonamenti di tutti i Ministeri in misura pari al 10 per cento per gli anni 2002, 2003, 2004 al netto delle somme relative alle regolazioni debitore.

Compensazione n. 7

Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2002 e le relative proiezioni per gli anni 2003-2004 relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotti del 5 per cento.

Compensazione n. 8

Gli stanziamenti di cui alla tabella C relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali entrate, demanio, territorio e dogane sono ridotti del 10 per cento.

2.10**Ritirato**

EUFEMI, CICCANTI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tale importo va incrementato di 516,457 euro per il coniuge a carico e ogni figlio a carico successivo al primo».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).**2.11****Dichiarato inammissibile**

CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, D'ONOFRIO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tale importo va incrementato di 516,457 euro per il coniuge a carico, e ogni figlio a carico successivo al secondo».

Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, seconda riga, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

2.12**Ritirato**

EUFEMI, CICCANTI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tale importo va incrementato di 2.582 euro per il coniuge a carico e ogni figlio a carico successivo al primo fino al limite di reddito di 77.468,50 euro; l'importo di 2.582 euro è raddoppiato per ogni figlio a carico, portatore di handicap».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

2.13**Ritirato**

EUFEMI, CICCANTI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tale importo va incrementato di 2.582 euro per il coniuge a carico e ogni figlio a carico successivo al primo fino all'importo di 77.468,50 euro».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).**2.14****Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 3, per la parte ammissibile v. nuovo testo**

IL RELATORE

All'articolo 2, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia, la stessa detrazione di 516,46 euro spetta ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 36.151,98 euro e fino a 41.316,55 euro per ogni figlio successivo al primo; ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 41.316,55 euro e fino a 46.481,12 euro per ogni figlio successivo al secondo, e ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 46.481,12 euro per ogni figlio successivo al terzo».

Conseguentemente,

«1. L'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente la deducibilità delle spese sostenute da imprese produttrici di medicinali per promuovere ed organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati è abrogato.

2. All'articolo 36, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Le spese di pubblicità di medicinali comunque effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. La deducibilità della spesa è subordinata all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione dal convegno o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge".

3. L'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1988, n. 448, è sostituito dal seguente:

"5. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico negli anni 1999 e

successivi; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualità, verrà attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6. Per le annualità successive, l'importo massimo di emissioni di titoli pubblici sarà determinato con la legge finanziaria. L'emissione dei titoli autorizzati e il relativo ammontare saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme che si accerteranno come effettivamente necessarie per il completamento delle attività di rimborso".

4. Le disposizioni di cui al comma 3 entrano in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge».

2.14 (Nuovo testo)

Accolto

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La detrazione prevista ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per ciascun figlio a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata all'importo di 516,46 euro se il reddito complessivo non supera 36.151,98 euro.

La stessa detrazione di 516,46 euro spetta ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 36.151,98 euro e inferiore a 41.316,55 euro e con due o più figli a carico; ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 41.316,55 euro e inferiore a 46.481,12 euro e con tre o più figli a carico; ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 46.481,12 euro purchè gli stessi contribuenti abbiano a carico almeno quattro figli. In tutti gli altri casi, per i figli a carico rimane in vigore la detrazione prevista dal citato articolo 12. Per ogni figlio portatore di *handicap* la detrazione stessa viene aumentata a 774,69 euro».

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. . L'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente la deducibilità delle spese sostenute da imprese produttrici di medicinali per promuovere ed organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati è abrogato.

2-ter. All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Le spese di pubblicità di medicinali comunque effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella misura

del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. La deducibilità della spesa è subordinata all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge".

Conseguentemente, alla Tabella C. Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978 - art. 9-ter (4.1.5.2 - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 25.000;
2003: - 25.000;
2004: - 25.000.

2.15

Dichiarato inammissibile

GIARETTA, SCALERA, COVIELLO, CAMBURSANO, BEDIN, TREU

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dal reddito complessivo si deducono integralmente, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, gli oneri sostenuti dal contribuente per spese mediche, nonché per prestazioni di assistenza e sostegno domiciliare erogate da soggetti pubblici e privati, a favore di familiari ultrasessantacinquenni non autosufficienti».

2.17

Respinto

GIARETTA, SCALERA, D'AMICO, CASTELLANI, CAMBURSANO, TREU, D'ANDREA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Qualora la detrazione di cui al comma 1 sia superiore al debito d'imposta del contribuente, l'eventuale incapienza costituisce credito d'imposta.

1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1-bis non concorre alla formazione del reddito imponibile, non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.16**Respinto**

GIARETTA, PASQUINI, RIPAMONTI, MARINO, CASTELLANI, SCALERA, TURCI, CAMBURSANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dal reddito complessivo si deducono integralmente, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, gli oneri sostenuti dal contribuente per spese mediche, nonché per prestazioni di assistenza e sostegno domiciliare erogate da soggetti pubblici e privati, a favore di familiari ultrasessantacinquenni non autosufficienti, con reddito non superiore al trattamento minimo INPS».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).**2.18****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, valgono solo parzialmente ai fini della restituzione del drenaggio fiscale disciplinato dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 e successive modificazioni».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).**COMPENSAZIONI GRUPPO VERDI**

(in migliaia di euro)

Compensazione:

N. 1 - Articolo 4: tassazione plusvalenze:

2002: - 460.000;
2003: - 100.000;
2004: - 100.000.

N. 2 - Articolo 6: ripristino INVIM:

2002: - 255.000.

N. 3 - Aliquota rientro capitali 4 per cento (DL euro):

2002: - 568.000

N. 4 - Riduzioni Tabella A:

2002: - 400.000;
2003: - 500.000;
2004: - 500.000.

N. 5 - Riduzioni Tabella B:

2002: - 700.000 di cui 200.000 limiti d'impegno;
2003: - 1.000.000 di cui 500.000 limiti d'impegno;
2004: - 1.200.000 di cui 700.000 limiti d'impegno.

N. 6 - Riduzioni Tabella C:

2002: - 570.000;
2003: - 570.000;
2004: - 570.000.

Le seguenti compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura:

Compensazione n. 1

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «4,25 per cento» e le parole «2 per cento» con le seguenti: «2,25 per cento».

Compensazione n. 2

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

Compensazione n. 3

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, sostituire le parole: «2,5 per cento» con le seguenti: «4 per cento».

Nota: 15 per cento soggetti interessati.

Compensazione n. 4

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 1, alla Tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: - 100.000;
2003: - 200.000;
2004: - 200.000.

Ministero affari esteri:

2002: - 100.000;
2003: - 100.000;
2004: - 100.000.

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca:

2002: - 200.000;
2003: - 200.000;
2004: - 200.000.

Compensazione n. 5

Conseguentemente, all'articolo 36, al comma 1, alla Tabella B richiamata, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: - 500.000;
2003: - 500.000;
2004: - 500.000.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, (limiti di impegno):

2002: - 200.000;
2003: - 500.000;
2004: - 700.000.

Compensazione n. 6

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 1, alla Tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente - (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003):

2002: - 300.000;
2003: - 300.000;
2004: - 300.000.

Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali - (6.2.3.4 - Agenzia delle entrate, cap. 7775):

2002: - 50.000;
2003: - 50.000;
2004: - 50.000.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto legislativo n. 143 del 1994, Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

Art. 3 finanziamento e programmazione (2.2.3.6 - ENAS - cap. 7169/p):

2002: - 100.000;
2003: - 100.000;
2004: - 100.000.

Art. 3 funzionamento (2.2.3.6 - ENAS - cap. 7169/p):

2002: - 100.000;
2003: - 100.000;
2004: - 100.000.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n. 243 del 1991 Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 - Università ed istituti non statali - cap. 5502):

2002: - 20.000;
2003: - 20.000;
2004: - 20.000.

2.19

Respinto

IOVENE, TOIA, SCALERA, CORTIANA, D'AMICO, SOLIANI, CAMBURSANO, DATO, MONTAGNINO, MARTONE, DE PETRIS, BATTAGLIA, PASQUINI, DE ZULUETA, BONFIETTI, DALLA CHIESA, CASTELLANI, GIARETTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 13-bis, al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

e-bis) Le spese sostenute per frequenza di corsi formazione professionale fino all'importo di 1032,91 euro per ogni singolo corso».

Conseguentemente, in Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni (in milioni di euro):

2002: - 50
2003: - 33
2004: - 25

2.20**Respinto**

GIARETTA, TOIA, SCALERA, DATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 13-bis, al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

e-bis) spese di carburante per veicoli adattati per la mobilità delle persone disabili non deambulanti;».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).
_____**2.21****Respinto**

GIARETTA, SCALERA, COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO

*Sopprimere il comma 3.***Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).**
_____**2.22****Respinto**

CASTELLANI, GIARETTA

*Sopprimere il comma 3.***Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).**
_____**2.23****Respinto**

GIARETTA, SCALERA, COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, FILIPPELLI, TREU, D'ANDREA

*Sopprimere il comma 3.***Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).**

2.24**Respinto**

PASQUINI, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, SCALERA, CASTELLANI, TURCI, CAMBURSANO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e tenendo conto del disposto dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono valutate, rispettivamente, in 1.600 milioni di euro, 1650 milioni di euro e 1650 di euro».

Conseguentemente:

COMPENSAZIONI DEI GRUPPI DELL'ULIVO

Nota: Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

Compensazione n. 1

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 in materia di disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, al comma 1, le parole: "somma pari al 2,5 per cento", sono sostituite dalle parole: "somma pari al 5 per cento".

Compensazione n. 2

Conseguentemente, all'articolo 5, al comma 2, sostituire le parole: "al 4 per cento" con le parole: "10 per cento".

Compensazione n. 3

Conseguentemente, all'articolo 36, al comma 1, nella Tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: -
2003: - 250.000
2004: - 250.000

Ministero degli affari esteri:

2002: - 100.000
2003: - 100.000
2004: - 100.000

Compensazione n. 4

Conseguentemente, alla Tabella B, richiamata, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: - 450.000
2003: - 450.000
2004: - 450.000

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2002: - 250.000
2003: - 500.000
2004: - 750.000

di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

2002: - 250.000
2003: - 500.000
2004: - 750.000

Compensazione n. 5

Conseguentemente, alla Tabella C, ivi richiamata:

Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:

- Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 350.000
2003: - 350.000
2004: - 350.000

Compensazione n. 6

Conseguentemente, ridurre un ammontare pari agli oneri derivanti il Fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Compensazione n. 7

Conseguentemente, alla Tabella C alle voci:

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali: cap. 7775;
 - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali: cap. 7777;
 - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali: cap. 7779;
 - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali: cap. 7781;
- ridurre tutti gli importi nel triennio del 15 per cento.

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).**2.25****Respinto**

GIARETTA, SCALERA, COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, BEDIN, FILIPPELLI, TREU, D'ANDREA, MARINO, PIZZINATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Con riferimento ai redditi 2001, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 aprile 2002, all'adeguamento percentuale ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12, 13 13-bis e 13-ter del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).**2.26****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale in conseguenza alla soppressione di quanto disposto per l'anno 2002 dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 2 decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e dall'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,

con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e a stabilire i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

2.27

Respinto

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 13-bis, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali e mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonchè ferroviario;"».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

2.28

Respinto

DONATI, BRUTTI PAOLO, FABRIS MAURO, RIPAMONTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 13-bis, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali e mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonchè ferroviario;"».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

2.29**Respinto**

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 13-bis, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali e mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario;"».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

2.30**Respinto**

VERALDI, TREU, GIARETTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.31**Dichiarato inammissibile**

BATTAGLIA Antonio

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-0bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

2.32**Dichiarato inammissibile**

CICCANTI, EUFEMI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La lettera e) dall'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, è sostituita dalla seguente:

"e) le spese per frequentare corsi di istruzione secondaria in misura non superiore a 1.539 euro annui per ciascun figlio, le spese di frequenza di corsi di istruzione universitaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali;».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali: legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1) – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 3191, 3192/P, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 – Fondo unico per lo spettacolo – cap. 3460; 8.2.3.2 Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8641, 8642, 8643, 8645, apportare le seguenti variazioni:

2002: – 108.456
2003: – 108.456
2004: – 108.456

2.33**Respinto**

GIARETTA, PASQUINI, RIPAMONTI, MARINO, CASTELLANI, SCALERA, TURCI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4 All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"c) per ciascuna persona indicata nell'articolo 433 del codice civile, che abbia superato i sessantacinque anni non autosufficiente che conviva con il contribuente, e che sia titolare di un reddito non superiore al trattamento minimo INPS:

1) 516,46 euro, se il reddito complessivo non supera 36.151,98 euro;

2) 208,23 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 36.151,98 euro e 51.634,22 euro".

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.34

Respinto

PASQUINI, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, SCALERA, CASTELLANI, TURCI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-ter. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, le parole: «la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio», sono sostituite dalle seguenti: «la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica, se più conveniente, per il primo figlio».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

2.35

Respinto

PASQUINI, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, SCALERA, CASTELLANI, TURCI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, le parole: «previste negli articoli 12, 13 e 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «previste nell'articolo 13-bis»; al comma 3, primo periodo dopo le parole: «si detrae l'ammontare», inserire le seguenti: «delle detrazioni e», e le parole: «a norma degli articoli 14 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 12, 13, 14 e 15»; e al secondo periodo, le parole: «se l'ammontare dei crediti d'imposta», sono sostituite dalle seguenti: «se l'ammontare delle detrazioni e dei crediti d'imposta».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

2.36**Respinto**

CICCANTI, EUFEMI, NOCCO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 10, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *l-ter*), aggiungere la seguente:

"*l-quater*) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 3.099 euro relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica prevista dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale nonché da cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1999, n. 381».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).**2.37****Respinto**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

"*b-bis*) le spese sostenute per la retribuzione degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare sono deducibili fino all'importo di lire 5.000.000".

3-ter. Al comma 2 dell'articolo 10 del citato testo unico di cui decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il terzo periodo è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella C, richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: «Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003)» ridurre

gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 rispettivamente di 80 milioni di euro.

2.38

Dichiarato inammissibile

BONATESTA, PEDRIZZI, SALERNO, PACE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla Tabella di cui all'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo, dopo l'articolo 13-bis, è inserito il seguente:

"Art. 13-ter. Atti e documenti connessi all'accertamento, alla certificazione e all'attestazione delle minorazioni civili e dell'*handicap*".».

2.39

Dichiarato inammissibile

PEDRIZZI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. L'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è equiparata all'indennità di accompagnamento prevista a favore dei ciechi civili assoluti di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382. Sono detraibili, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le spese sostenute per i servizi d'interpretariato, dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381».

2.40

Dichiarato inammissibile

BONATESTA, PEDRIZZI, BEVILACQUA, MUGNAI, MULAS, PACE, SALERNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, sono detraibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

2.0.1**Respinto**

IOVENE, TOIA, GIARETTA, SCALERA, CORTIANA, MONTAGNINO, DATO, SOLIANI, CAMBURSANO, MARTONE, DE PETRIS, BONFIETTI, BATTAGLIA, PASQUINI, DE ZULUETA, DALLA CHIESA, CASTELLANI, D'AMICO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Deducibilità per spese di cura)

1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *l*) è inserita la seguente:

l-bis) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 3.100 euro, relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare, ambulatoriale, in strutture diurne o comunità e simili, rese in favore dell'infanzia, degli anziani e dei soggetti più deboli, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano ai sensi dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 883, da cooperative sociali e da altri enti aventi finalità di assistenza sociale».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).**2.0.2****Respinto**

MONTALCINI, ANGIUS, MARINI, MANIERI, PASQUINI, MARINO, PIZZINATO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai soggetti che hanno sostenuto spese a titolo di tasse e contributi universitari per la frequenza di corsi di istruzione post-universitaria all'estero è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 45 per cento delle spese sostenute, purchè effettivamente risultanti a carico dei soggetti stessi.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche per le altre spese sostenute all'estero per la frequenza dei predetti corsi nel limite complessivo di 15 mila euro per anno di frequenza.

3. Il credito d'imposta di cui ai due precedenti commi dovrà essere utilizzato entro i tre anni successivi alla conclusione con profitto del corso post-universitario all'estero. Tale utilizzo dovrà avvenire in quote annuali costanti e di pari importo.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento delle spese.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli oneri sostenuti a partire dal periodo d'imposta 2001.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (migliaia di euro):

2002: - 10.000;
2003: - 6.600;
2004: - 5.000.

2.0.3

Dichiarato inammissibile

IOVENE, TOIA, DE PETRIS, BATTAGLIA, DE ZULUETA, DALLA CHIESA, CASTELLANI, GIARETTA, MARTONE, SCALERA, BONFIETTI, PASQUINI, CORTIANA, MONTAGNINO, DATO, D'AMICO, SOLIANI, CAMBURSANO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Erogazioni liberali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera g), in materia di deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, le parole: "al 2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'8 per cento";

b) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis) in materia di erogazioni liberali, le parole: "a 4 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "a 16 milioni di lire";

c) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-quater) in materia di erogazioni liberali, le parole: "a 4 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "a 16 milioni di lire";

d) all'articolo 65, comma 2, concernente gli oneri di utilità sociale deducibili dal reddito imponibile:

1) alla lettera *c-sexies*), le parole: "a 4 milioni o al 2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "a 16 milioni o all'8 per cento";

2) alla lettera *c-octies*), le parole: "a 3 milioni di lire o al 2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "a 12 milioni di lire o all'8 per cento"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 50;

2003: - 33;

2004: - 25.

2.0.4 *

Accantonato

IOVENE, BONFIETTI, TOIA, CORTIANA, D'AMICO, SOLIANI, CAMBURSANO, MARTONE, CASTELLANI, DALLA CHIESA, DE PETRIS, BATTAGLIA, PASQUINI, DE ZULUETA, GIARETTA, SCALERA, MONTAGNINO, DATO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni sull'utilizzo dell'8 per mille dell'Irpef)

1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, dopo il comma 2 dell'articolo 47 è inserito il seguente:

"La quota di cui al comma precedente, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per la metà allo sviluppo della cooperazione internazionale, della cooperazione sociale e alla lotta contro la marginalità grave attraverso i soggetti del Terzo Settore definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, articolo 1, lettera b)».

Conseguentemente, al comma 3, le parole: «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2».

* Per il relativo esito v. allegato 3-II, parte terza.

2.0.5**Dichiarato inammissibile**

BAIO DOSSI, SOLIANI, DATO, DENTAMARO, MAGISTRELLI, TOIA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Disposizioni per facilitare l'acquisto o la locazione dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali)*

1. Possono fruire dei benefici previsti dal presente articolo per la locazione o l'acquisto in proprietà di unità immobiliari non di lusso da adibire ad abitazione principale i soggetti:

a) che contraggono matrimonio civile o concordatario entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 16, o della stipula del contratto di locazione di cui al comma 4; l'erogazione del mutuo è subordinata all'effettiva registrazione del matrimonio;

b) celibi o nubili separati legalmente, divorziati, vedovi, con uno o più figli a carico;

c) che abbiano già contratto matrimonio alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di nascita di un figlio ovvero nel caso in cui abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo anche se relativo all'adozione internazionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere superato, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 16, o della stipula del contratto di locazione di cui al comma 4, il trentaduesimo anno di età;

b) non essere proprietari di altro immobile sull'intero territorio nazionale;

c) non fruire di agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali per l'acquisizione della medesima abitazione;

d) non avere percepito, singolarmente o cumulativamente, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo imponibile ai fini Irpef superiore a 36 milioni di lire per il beneficio di cui al comma 4, e a 48 milioni di lire per il beneficio di cui al comma 8.

3. I limiti di reddito di cui al comma 2, lettera d), sono aumentati di 2,5 milioni di lire per ciascun figlio a carico alla data di presentazione della domanda di cui al comma 16, o della stipula del contratto di locazione di cui al comma 4. Detto ammontare è aumentato a 5 milioni di lire qualora il figlio si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programma-

zione economica e per la solidarietà sociale, possono essere adeguati annualmente i limiti di reddito di cui alla lettera *d*) del comma 2.

4. I soggetti di cui al comma 1 che stipulino, nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, un contratto di locazione per unità immobiliari da adibire ad abitazione principale hanno diritto a portare in deduzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF l'ammontare del canone annuo di locazione, in misura comunque non superiore a 5 milioni di lire.

5. Il reddito derivante dai contratti stipulati ai sensi del comma 4 è soggetto ad una riduzione per un ammontare pari al 25 per cento ai soli fini delle imposte sui redditi. Tale riduzione è cumulabile con quelle previste ad altro titolo.

6. I benefici di cui ai commi 4 e 5 si applicano per quattro periodi di imposta a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarietà sociale, potranno essere prorogati i termini di cui ai commi 4 e 6.

8. È istituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di 1.500 miliardi di lire, per consentire la concessione di mutui ai soggetti di cui al comma 1 per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

9. Le banche, avvalendosi delle disponibilità del fondo di cui al comma 8, possono concedere i mutui di cui al medesimo comma previa adesione ad apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e prestiti ed approvata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

10. Nella convenzione di cui al comma 9 sono stabiliti le modalità e i termini per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti, da parte della banca mutuante, delle somme del fondo speciale utilizzate per l'erogazione di mutui.

11. I mutui di cui al comma 8 sono concessi alle seguenti condizioni:

- a*) durata massima ventennale;
- b*) tasso di ammortamento applicato alla data di entrata in vigore della presente legge sui mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti maggiorato dagli oneri di commissione a favore delle banche eroganti;
- c*) contributo statale in conto interessi pari all'1,50 per cento; tale contributo può essere annualmente modificato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

12. L'importo dei mutui non può essere superiore al 70 per cento del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare e comunque a 105 milioni di lire. Tale importo può essere annualmente modificato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

13. Le spese complessive di accensione del mutuo e gli oneri di preammortamento sono posti ad esclusivo carico del mutuatario.

14. I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'immobile a favore delle banche mutuanti. La garanzia può essere costituita da ipoteca anche di grado successivo quando il valore dell'immobile assicuri comunque il soddisfacimento del credito.

15. La parte mutuataria può estinguere il mutuo di cui al comma 9 versando il capitale residuo e gli interessi maturati, nonchè le penalità per l'anticipata estinzione previsti nel contratto di mutuo. La estinzione non può comunque avvenire se non dopo cinque anni dalla data di contrazione del mutuo stesso. L'immobile ipotecato non può essere alienato prima dell'integrale estinzione del mutuo, pena la risoluzione dello stesso.

16. Le domande per la concessione dei mutui di cui al comma 9 sono presentate dai soggetti interessati alle banche, corredate da idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

17. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la solidarietà sociale, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

18. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire 30 miliardi per l'anno 2001 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante utilizzo, in misura corrispondente, delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonchè dell'articolo 3, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 162. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, sostituire l'intestazione del capo VI come segue:

«Interventi in favore delle giovani coppie e della famiglia».

2.0.6

Respinto

GIARETTA, SCALERA, COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, BEDIN, TREU, D'ANDREA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure fiscali a favore delle famiglie di nuova costituzione)

1. All'articolo 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-ter. A favore delle coppie che contraggono matrimonio civile o concordatario a decorrere dal 1° gennaio 2002 e siano titolari di qualunque

tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, spetta una detrazione, per tre anni dalla data del matrimonio, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste la locazione, nei seguenti importi:

a) euro 1.000, se il reddito complessivo annuo non supera 25.000 euro;

b) euro 500, se il reddito complessivo supera euro 25.000 ma non euro 35.000".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a favore delle coppie che contraggono matrimonio civile o concordatario a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge, resta in vigore fino al 31 dicembre 2008 e si applica nei tre anni successivi alla data del matrimonio. Nel presente caso la detrazione è pari ad una quota del 41 per cento ed è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono sostenute le spese e nei due periodi d'imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.0.7

Respinto

GIARETTA, SCALERA, COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, BEDIN, BAIO DOSSI, TREU, D'ANDREA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure fiscali a favore delle famiglie di nuova costituzione)

1. All'articolo 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-ter. A favore delle coppie che contraggono matrimonio civile o concordatario a decorrere dal 1° gennaio 2002 e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, spetta una detrazione, per tre anni dalla data del matrimonio, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste la locazione, nei seguenti importi:

a) euro 1.000, se il reddito complessivo annuo non supera 25.000 euro;

b) euro 500, se il reddito complessivo supera 25.000 euro ma non euro 35.000"».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.0.8

Respinto

MANZIONE, CAMBURSANO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contributi figurativi)

1. Per i lavoratori stagionali, la contribuzione figurativa concorre al raggiungimento del requisito anagrafico e contributivo di cui all'articolo 1, comma 25, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.0.9

Respinto

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i punti 1), 2), 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:

1) la lettera a), relativa al primo scaglione di reddito è sostituita dalla seguente: "a) fino a lire 20.000.000 15,5 per cento";

2) la lettera b), relativa al secondo scaglione di reddito è sostituita dalla seguente: "b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 23 per cento per l'anno 2001 e 22 per cento a decorrere dall'anno 2002";

3) alla lettera c), sostituire le parole: "33,5 per cento" con le altre: "33 per cento";

4) nella lettera d), relativa al quarto scaglione di reddito, le parole: "39,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40,5 per cento";

5) nella lettera e), relativa al quinto scaglione di reddito, le parole: "45,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "47 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 145 della legge n. 662 del 1996, sostituire le parole: «46 per cento» con le altre: «48 per cento».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

2.0.10

Respinto

SCALERA, MANCINO, CAMBURSANO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Trattamento fiscale e previdenziale di talune figure ed Enti)

1. L'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti svolta da un professionista iscritto all'albo costituisce, ai fini fiscali e previdenziali, reddito da lavoro autonomo professionale, oggetto della professione svolta in via principale dal contribuente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai rendimenti finanziari dei patrimoni mobiliari e immobiliari degli Enti di previdenza privati di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 si applica il regime tributario previsto per i fondi pensione ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.0.11

Respinto

MANZIONE, CAMBURSANO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Trattamento fiscale e previdenziale)

1. L'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti svolta da un professionista iscritto all'albo costituisce, ai fini fiscali e previdenziali, reddito da lavoro autonomo professionale, oggetto della professione svolta in via principale dal contribuente».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.0.12**Respinto**

MANZIONE, CAMBURSANO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Trattamento fiscale di enti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai rendimenti finanziari dei patrimoni mobiliari e immobiliari degli Enti di previdenza privati di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 si applica il regime tributario previsto per i fondi pensione ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).**2.0.13****Respinto**

COLETTI, GIARETTA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In favore delle persone fisiche e giuridiche operanti nel settore del commercio, che acquistano un nuovo registratore di cassa adatto ai conteggi in Euro e che consegnano alle ditte costruttrici o ai loro rivenditori autorizzati un registratore di cassa usato, non adattato alla moneta unica, è riconosciuto un contributo statale fino a 200 Euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene erogato per ogni registratore di cassa acquistato, fino ad un massimo di tre registratori di cassa per ogni soggetto.

3. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 1° giugno 2001 e il 31 dicembre 2001, acquisti che devono risultare da contratto stipulato fra il venditore (intendendosi le ditte costruttrici e i loro rivenditori autorizzati) e l'acquirente nello periodo citato, a condizione che:

il registratore di cassa da acquistare sia adatto all'Euro;

il registratore di cassa da rottamare non sia adattato alla nuova moneta unica;

nel contratto sia espressamente dichiarato che il registratore consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura del contributo statale di cui all'articolo precedente.

4. Hanno diritto al contributo anche i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già acquistato il registratore di cassa nuovo, ed abbiano riconsegnato il vecchio, purché l'acquisto sia comprovato da contratto rientrante nel periodo temporale previsto dal comma 3 del presente articolo.

5. Il contributo di 200 Euro viene corrisposto sotto forma di credito di imposta.

6. Per l'anno 2002 le minori entrate conseguenti all'applicazione del presente articolo sono valutate in 50.000.000 Euro.

7. Con decreto del Ministro delle attività produttive saranno emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: -50.000.000 Euro x 2 = 100.000.000 Euro.

2.0.14

Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 8, per la restante parte respinto

MUZIO, PAGLIARULO, MARINO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale)

1. Non sono opponibili all'amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.

2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.

5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: "delle persone fisiche" sono soppresse;

b) nel secondo comma, le parole: "dalle persone fisiche" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43.";

c) nel terzo comma, le parole: "dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2" sono soppresse;

d) nel quarto comma le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta giorni";

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

"Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse. con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma".

6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato" sono sostituite dalle seguenti: "è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio,".

7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;

b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di

esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4.";

c) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti".

6. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.

7. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento.".

8. All'articolo 13-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nell'alinea, le parole: "pari al 22 per cento" sono sostituite dalle altre: "pari al 34 per cento";

b) al comma 1, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

"e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a lire quattro milioni;"

c) al comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:

"i-bis) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a lire due milioni;

i-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a lire cinque milioni";

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f) e i-bis) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere e), f) e i-bis), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera e), ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti."

9. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002.

10. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma

3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma."

11. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza."

12. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime."

13. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni"; nonché le parole: "o dell'ammenda fino a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o dell'ammenda fino a lire quindici milioni";

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: "e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni";

c) all'articolo 1, comma 3, le parole: "o dell'ammenda fino a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o dell'ammenda fino a lire dodici milioni";

d) all'articolo 1, comma 6, le parole: "o con l'ammenda fino a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda fino a lire dodici milioni", nonché le parole: "con l'ammenda da lire 200.000 a un milione" sono sostituite dalle altre: "con l'ammenda da lire 600.000 a lire tre milioni";

e) all'articolo 2, comma 1, le parole: "o con l'ammenda fino a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda fino a lire quindici milioni";

f) all'articolo 2, comma 2, le parole: "o con l'ammenda fino a lire sei milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda fino a lire diciotto milioni";

g) all'articolo 2, comma 3, le parole: "e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da lire nove milioni a lire quindici milioni"; nonché le parole: "o dell'ammenda fino a lire sei milioni" sono sostituite dalle altre: "o dell'ammenda fino a lire diciotto milioni";

h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: "o con l'ammenda fino a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda fino a lire sei milioni";

i) all'articolo 4, comma 1, le parole: "e con la multa da cinque a dieci milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da lire quindici a trenta milioni di lire";

l) all'articolo 4, comma 2; le parole: "o della multa fino a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o della multa fino a lire quindici milioni".

14. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.

15. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera *i)* è sostituita dalla seguente:

"*i)* gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti;"

16. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.

17. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

18. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

19. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non è rinnovabile. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

20. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

21. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero dell'economia e delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.

22. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

23. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l'espletamento dei compiti di segreteria.

24. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'amministrazione finanziaria civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle Società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo del 23 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera b). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera b);

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;

g) richiede agli organi dell'amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera c);

i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;

l) acquisisce le comunicazioni che l'amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

25. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

26. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.

27. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

28. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento.

29. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.

30. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.

31. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

32. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

33. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

34. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

35. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 4001, sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13».

2.0.15

Respinto

MUZIO, PAGLIARULO, MARINO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Norme di carattere antielusivo)

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001».

2.0.16

Respinto

MUZIO, PAGLIARULO, MARINO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. A decorrere dall'anno 2002 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Ad ogni lotteria possono essere abbinate non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.

5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato.

6. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.

10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali».

2.0.17

Respinto

MUZIO, PAGLIARULO, MARINO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 3.

3.1

Dichiarato inammissibile

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere l'articolo.

3.2

Dichiarato inammissibile

CICCANTI

Sopprimere il comma 2.

3.3

Respinto

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARAFFA, BONAVITA

Aggiungere i seguenti commi:

«4. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2001 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2001, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 2002, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo

pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

5. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

6. L'imprenditore individuale che si avvale delle disposizioni del presente articolo deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2001 e la restante parte in rate, di pari importo, entro il 16 dicembre 2002 ed il 16 marzo 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

3.0.1

Dichiarato inammissibile

CURTO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. La parte non detratta dei crediti d'imposta limitati utilizzati nei periodi d'imposta precedenti a quelli di entrata in vigore della modifica introdotta dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1999 n. 505, e che avrebbe trovato detrazione se si fosse applicata tale modifica, è ammessa in detrazione, per quote costanti, dall'imposta dovuta per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per i quattro esercizi successivi.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505 hanno effetto anche per i periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 1999, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultino ad esse conformi».

Art. 4.**4.1****Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, PIZZINATO

*Sopprimere l'articolo.***Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).**

4.2**Dichiarato inammissibile**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» e «2 per cento» rispettivamente con le altre: «10 per cento» e «5 per cento».

4.3**Dichiarato inammissibile**

CUTRUFO, BERGAMO, CICCANTI

*All'articolo 7, commi 1, 2 e 3, sostituire le parole: «30 giugno 2002» con le seguenti: «31 dicembre 2002».**Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».*

4.4**Respinto**

CUTRUFO, BERGAMO, CICCANTI

*All'articolo 7, sostituire il comma 3, con il seguente:**«3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002"».**Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».*

4.5**Dichiarato inammissibile**

CICCANTI, BERGAMO

All'articolo 7, aggiungere in fine i seguenti commi:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di ammortamento dei beni materiali ed immateriali, possono essere dedotte per intero nell'esercizio in cui sono state sostenute le spese per l'acquisizione di beni strumentali alle attività di impresa destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti.

4-ter. Le disposizioni del comma 4-bis si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.6**Dichiarato inammissibile**

CICCANTI

All'articolo 7, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Le agevolazioni fiscali previste all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consistenti nell'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per i trasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, si applicano anche nei confronti dei soggetti che non risultino, all'atto dell'acquisto, già proprietari di un'area o di un fabbricato interessato al piano urbanistico particolareggiato».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.7**Dichiarato inammissibile**

CICCANTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)

1. Nell'articolo 16, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: "negozi e assimilati", sono inserite le seguenti: ", ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva"».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.8**Respinto**

CICCANTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Imposta sostitutiva su riserve e fondi in sospensione d'imposta)

1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione d'imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001 possono essere soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 19 per cento.

2. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed è versata in tre rate, rispettivamente, entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta relativa alle prime tre dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001. L'importo da versare è pari al 40 per cento dell'imposta sostitutiva per il primo versamento, al 30 per cento per il secondo ed al 30 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa; tuttavia, rilevano, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del citato comma 4 dell'articolo 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento di detto reddito.

4. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.

5. L'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonché gli eventuali utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1.

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.9

Respinto

CICCANTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Assegnazione agevolata di beni immobili ai soci)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, le società per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2002, assegnano ai soci beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo a condizione che i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero vengano

iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2001:

a) sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 10 per cento; per i beni la cui assegnazione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi;

b) le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento;

c) per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e successive modificazioni, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale;

d) nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. Il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute. Il valore normale dei beni ricevuti che eccede il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute non determina reddito imponibile in capo ai soci assegnatari;

e) le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa dell'1 per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA;

f) le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.10**Respinto**

CICCANTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Esclusione di beni dal patrimonio d'impresa)

1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2001 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, può, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2001, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 2002, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

2. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero di quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e successive modificazioni, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

3. L'imprenditore individuale che si avvale delle disposizioni del presente articolo deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2001 e la restante parte in rate, di pari importo, entro il 16 dicembre 2002 ed il 16 marzo 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.11**Dichiarato inammissibile**

CICCANTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Abrogazione della tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione)

1. La tassa di concessione governativa di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è soppressa».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.41**Dichiarato inammissibile**

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Dopo il numero 82 della Tabella A, parte III, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "82-bis) bevande analcoliche"».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.35**Dichiarato inammissibile**

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. I servizi resi dai consorsi per il commercio estero alle imprese consorziate non sono imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Le disposizioni dell'articolo 7, quinto comma, e dell'articolo 8, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano anche con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi di tali servizi».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.38**Respinto**

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "è fissato in lire 1 miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "è fissato in lire 4 miliardi"».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.37**Respinto**

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "è fissato in lire 1 miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "è fissato in lire 3 miliardi"».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.36**Respinto**

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "è fissato in lire 1 miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "è fissato in lire 2 miliardi"».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.39**Respinto**

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "è fissato in lire 1 miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "è fissato in lire 5 miliardi"».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.42**Respinto**

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, introdotto dal comma 3 dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.12**Dichiarato inammissibile**

CICCANTI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Agevolazione contributiva per i contratti di solidarietà)

1. Al comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono soppresse le parole "nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, e" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'onere relativo è posto a carico del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236"».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.13**Dichiarato inammissibile**

CREMA, MARINI, VICINI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Contributi ad unioni di comuni)

1. A decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti erariali aggiuntivi alle unioni di comuni sono aumentati di 51,653 milioni di euro, da ripartire secondo i criteri ed i parametri in vigore».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «al 4 per cento» e: «al 2 per cento» rispettivamente con le seguenti: «al 5 per cento» e: «al 3 per cento».

4.14**Respinto**

CICCANTI

All'**articolo 33**, sostituire la rubrica con la seguente: «Finanziamento di opere infrastrutturali e di insediamenti produttivi strategici e di rilevante interesse nazionale».

Conseguentemente, all'*articolo 4, comma 2*, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.34**Dichiarato inammissibile**

CURTO

Dopo l'**articolo 29**, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Riduzione oneri sociali)

1. In attuazione del programma di riduzione del costo del lavoro stabilito dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del dicembre 1998, l'aliquota contributiva per maternità a carico dei datori di lavoro è ridotta dello 0,20 per cento dal 1° gennaio 2002 e di un ulteriore 0,26 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2. Dal 1° gennaio 2002 i contributi per gli assegni familiari dovuti dai datori di lavoro sono ridotti dello 0,40 per cento e dal 1° gennaio 2003 dell'1,28 per cento».

All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalla modifica delle aliquote dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 4 della presente legge finanziaria.

4.15**Dichiarato inammissibile**

CICCANTI

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Decontribuzione)

1. Dal 1° gennaio 2002 la percentuale di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è elevata al 4 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.18**Dichiarato inammissibile**

CICCANTI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Decontribuzione)

1. Dal 1° gennaio 2002 la percentuale di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è elevata al 4 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.16**Dichiarato inammissibile**

CICCANTI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Indennità di disoccupazione e contratti a tempo parziale)

1. L'indennità di disoccupazione, sia ordinaria, sia con requisiti ridotti, sia per i lavoratori agricoli, viene riconosciuta, in presenza dei requisiti di legge, nei confronti dei lavoratori che abbiano perduto il posto per effetto di licenziamento collettivo per cessazione di attività o riduzione del personale e di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.17**Respinto**

CICCANTI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Piani di inserimento professionale)

1. La disposizione di cui al comma 16 dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è estesa ai piani di inserimento professionale avviati alla data del 30 giugno 2002. La relativa dotazione finanziaria per l'anno 2002 è pari a 77.468.535 euro (150 miliardi di lire) a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.19**Dichiarato inammissibile**

CICCANTI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Norme per incentivare l'emersione dell'economia sommersa nel settore edile)

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Sul monte contributivo previdenziale ed assicurativo di ciascun periodo di riferimento si applica una riduzione pari al 5 per cento della retribuzione imponibile".

2. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per gli operai dell'edilizia la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale è equiparata a quella stabilita per gli operai degli altri settori industriali.

4. Anche ai benefici di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del citato articolo 29 del decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.20**Dichiarato inammissibile**

CICCANTI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Incentivi contributivi al lavoro notturno)

1. Sulle maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro per le ore di lavoro notturno l'aliquota contributiva a carico del da-

tore di lavoro per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è dovuta nella misura del 13,81 per cento. Sulle stesse maggiorazioni è dovuto altresì un ulteriore contributo del 4 per cento che potrà essere destinato al finanziamento dei trattamenti pensionistici complementari, ove il lavoratore interessato vi aderisca, di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.21

Respinto

CICCANTI

All'articolo 33, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il finanziamento delle opere pubbliche e, in particolare, delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, la Cassa depositi e prestiti può, anche in deroga alle vigenti disposizioni, intervenire a favore dei soggetti pubblici o privati ai quali competono, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5, gli studi, la progettazione, la realizzazione e la gestione, mediante:

- a) anticipazioni;
- b) mutui in contanti;
- c) mutui in titoli;
- d) altre operazioni finanziarie».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.40

Respinto

CICCANTI, MONCADA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Al fine di assicurare la massima efficacia di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese industriali, gli importi di cui al-

l'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già assegnati al Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono destinati alle finalità delle forme di intervento disciplinate dai richiamati provvedimenti legislativi, ivi comprese quelle regolate attraverso crediti d'imposta».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.33

Respinto

CURTO, GRILLOTTI

Alla Tabella D, Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce:

Decreto legislativo 112/98 - Trasferimento di risorse dallo Stato alle regioni in relazione alle funzioni delegate d'incentivazione alle imprese:

2002: + 200 milioni di euro.

Per la copertura del fabbisogno si provvede attraverso una modifica da apportare al secondo comma dell'articolo 4, concernente la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziata nei mercati regolamentati, aumentando la prevista aliquota dell'imposta sostitutiva dal 4 per cento al 5 per cento. Tale modifica comporterebbe maggiori entrate per il 2002 valutabili in circa 2000 miliardi, parte delle quali dovrebbe essere destinata alla copertura del presente emendamento.

4.100

Respinto

CREMA, MARINI, VICINI, GIARETTA

All'articolo 16, sostituire il comma 2, lettera d), paragrafo 5-ter, con il seguente:

«2. Il comma 4 dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

"4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune in misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione all'IRPEF. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, si provvede

con l'istituzione di un Fondo nazionale perequativo da destinare agli enti locali con minore capacità fiscale per abitante"».

Conseguentemente all'articolo 4 al comma 2, le parole: «al 4 per cento» e al: «2 per cento» sono rispettivamente sostituite con le parole: «al 5 per cento» e: «al 3 per cento».

4.101

Dichiarato inammissibile

CREMA, MARINI, VICINI

All'articolo 15, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le disposizioni sulla tesoreria unica di cui all'articolo 7 del decreto-legislativo 279/1997 si estendono anche ai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. I commi 3 e 5 del medesimo articolo 7 sono sostituiti nel modo seguente:

"3. Le disposizioni derivanti dalle entrate diverse da quelle indicate nel comma 2, che sono escluse dal riversamento nella tesoreria statale, devono essere, ad eccezione di quelle derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti da contributi statali e regionali, prioritariamente utilizzate per i pagamenti degli enti di cui al comma 1. L'utilizzo delle disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa».

«5. Ai fini del rispetto del prioritario utilizzo di cui al comma 3, sono comprese, tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con esclusione di quelle concernenti le somme derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti e da accantonamenti per i fondi di previdenza capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con l'esclusione altresì dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio».

Conseguentemente all'articolo 4 al comma 2, le parole: «al 4 per cento» e al: «2 per cento» sono rispettivamente sostituite con le parole: «al 5 per cento» e: «al 3 per cento».

4.102**Respinto**

CREMA, MARINI, VICINI, GIARETTA

All'articolo 15, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il fondo previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge 488/99 è integrato della somma di 206,612 milioni di euro per l'anno 2002».

Conseguentemente all'articolo 4 al comma 2, le parole: «al 4 per cento» e: «al 2 per cento» sono rispettivamente sostituite con le parole: «al 5 per cento» e: «al 3 per cento».

4.103**Dichiarato inammissibile**

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Assegni di maternità)

1. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2002, è elevato da 500 a 537 euro nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui all'articolo 49, comma 111, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Il limite delle risorse economiche in possesso del nucleo familiare di appartenenza delle madri, di cui all'articolo 66, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, dal 1° gennaio 2002, è elevato da lire 50 milioni annue a 36.151,98 euro».

Conseguentemente all'articolo 4 al comma 2, le parole: «al 4 per cento» e: «al 2 per cento» sono rispettivamente sostituite con le parole: «al 5 per cento» e: «al 3 per cento».

4.104**Dichiarato inammissibile**

CALLEGARO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 5, le parole: "1° gennaio 1967" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 1961"».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» e: «2 per cento» rispettivamente con le seguenti: «5 per cento» e: «3 per cento».

4.22**Respinto**

CURTO, GRILLOTTI, PIZZINATO

Al comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento»; sostituire altresì le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.23**Respinto**

FERRONE, PIZZINATO

Al comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.24**Respinto**

CICCANTI, PIZZINATO

Al comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.25**Respinto**

BONAVITA, PIZZINATO

Al comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.26**Respinto**

MARINI, CREMA, MARINO

Al comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.27**Respinto**

CADDEO

Alla Tabella D, Ministero dell'economia e delle finanze:

Aggiungere, legge 64 del 1986:

2002: + 1.000.000;

2003: + -;

2004: + -.

Conseguentemente all'articolo 4 al comma 2, sostituire al secondo rigo, le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

4.28**Dichiarato inammissibile**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'imposta sostitutiva non può essere rateizzata».

4.30**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, PIZZINATO

Al comma 4, sostituire le parole da: «conservati dal» fino a: «a richiesta dell'» con le altre: «spediti in copia autentica dal contribuente alla».

4.31**Respinto**

PICCIONI, NOCCO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per i macchinari agricoli i benefici possono riguardare anche l'acquisto di corrispondenti beni nuovi, dal cui valore, ai fini della determinazione del contributo, dev'essere detratto il valore a rottame dei beni sostituiti"».

4.32**Respinto**

CICCANTI, EUFEMI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e finanze provvede alla costituzione di un fondo chiuso nel quale confluiscono a valore di libro contabile le partecipazioni industriali della Società Sviluppo Italia spa. Ciò fatto il Tesoro provvede a mettere sul mercato entro l'esercizio finanziario 2002 tutte le quote relative al suddetto fondo».

Art. 5.**5.1****Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, PIZZINATO

*Sopprimere l'articolo.***Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).****5.2****Dichiarato inammissibile**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Sopprimere il comma 1.***5.3****Respinto**

CENTARO, MINARDO, NOCCO

*Nei commi 1, 5 e 6, dopo la parola: «edificabili» aggiungere le seguenti: «e con destinazione agricola».***Compensazione Gruppo Forza Italia.****COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA***(N.B. - Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura)***Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.***Conseguentemente, alla Tabella A, sopprimere gli accantonamenti per gli anni 2002, 2003 e 2004, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie e tenendo conto dei coefficienti di realizzazione.***Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 2.***Conseguentemente, alla Tabella B, sopprimere gli accantonamenti relativi agli anni 2002, 2003 e 2004 eccetto quelli relativi al limite di impegno a favore di soggetti non statali e tenendo conto dei coefficienti di realizzazione.*

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli accantonamenti di parte corrente fino a concorrenza della somma di 2.066 milioni di euro per l'anno 2002, 1.550 milioni di euro per l'anno 2003 e 1.550 milioni di euro per l'anno 2004.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978, art. 9-ter (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003)

5.4**Dichiarato inammissibile**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, dopo le parole: «terreni edificabili» inserire le seguenti: «così come previsti dagli strumenti urbanistici in loco vigenti».

5.5**Respinto**

IOANNUCCI, LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «degli architetti e dei geometri» inserire le seguenti: «dei dottori agronomi e dei dottori forestali.».

5.6**Respinto**

MORO, VANZO, TIRELLI

Al comma 1, dopo le parole: «degli architetti e dei geometri» inserire le seguenti: «e dei periti industriali».

5.7**Dichiarato inammissibile**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Al comma 2, sostituire la parola: «4» con la seguente: «20».***5.8****Dichiarato inammissibile**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:**«3. L'imposta sostitutiva non può essere rateizzata».***5.9****Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, PIZZINATO

*Al comma 3, sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «30 per cento».***Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).****5.10****Respinto**

PASTORE, IOANNUCCI, LAURO

*Al comma 4, sostituire le parole: «della società periziata» con le seguenti: «del titolare del bene periziato».***5.11****Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, PIZZINATO

Al comma 4, sostituire le parole da: «conservata dal» fino a: «richiesta della» con le seguenti: «spedita in copia autentica dal contribuente alla».

5.12**Respinto**

FALOMI, MONTINO, MORANDO

Al comma 6, dopo le parole: «imposte sui redditi,» aggiungere le seguenti: «e dell'imposta comunale sugli immobili».

5.13**Respinto**

PASTORE, NOCCO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è interpretato nel senso che l'agevolazione di cui alla stessa norma spetta a prescindere dalla precedente titolarità di altra area od immobile nella medesima zona urbanistica».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

5.14**Dichiarato inammissibile**

PASTORE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è interpretato nel senso che l'agevolazione di cui alla stessa norma spetta a prescindere dalla precedente titolarità di altra area od immobile nella medesima zona urbanistica».

5.15**Respinto**

COLLINO, GRILLOTTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente: "In caso di concessione di fabbricati o di aree demaniali sulle quali è realizzata una costruzione, soggetto passivo è il concessionario, titolare del diritto reale di godimento. Non si fa comunque luogo ad applicazione di sanzioni nei confronti dei concessionari che hanno tenuto comportamenti difforni rispetto a quanto stabilito nel periodo precedente"».

Art. 6.**6.1****Dichiarato inammissibile**

BATTAGLIA Antonio

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per gli anni 2002 e 2003 in deroga alle norme contenute nel comma 1 dell'articolo 19-bis1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, afferenti l'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari, e, in occasione dell'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità tecniche di attuazione per armonizzare le disposizioni di cui al comma precedente con quelle previste per l'attività svolta dalle agenzie di viaggi e turismo, dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

1-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, quantificato in 25.822.845 euro per l'anno 2002 e in 15.493.706 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.2**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, PIZZINATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti erariali ai comuni sono incrementati in misura corrispondente agli accertamenti di competenza relativi al mancato gettito di cui alla applicazione del comma 1, risultanti dal conto consuntivo 2001, debitamente deliberato dal consiglio comunale, che gli enti debbono attestare con apposita certificazione da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 31 lu-

glio 2002. La certificazione è sottoscritta dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario.»

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

6.3

Dichiarato inammissibile

BONATESTA, PACE

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari e immobiliari di proprietà degli Enti previdenziali privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie usufruiscono dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni».

6.4

Respinto

Izzo, Nocco

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Agli atti di concessione di mutui con garanzia ipotecaria erogati dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP) a carico della gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni. L'INPDAP provvederà alla corresponsione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, con rivalsa nei confronti della parte mutuataria».

Conseguentemente, il titolo dell'articolo è sostituito dal seguente:
«(Suppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ed agevolazioni fiscali per la concessione di mutui con garanzia ipotecaria da parte dell'INPDAP)».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

6.0.1**Dichiarato inammissibile**

COLETTI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. I tributi di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, "Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale"», sono soppressi a partire dal 1° gennaio 2002.

2. L'onere derivante dal comma 1 è valutato in 1.664.000 euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 3.328.000;

2003: - 2.219.200;

2004: - 1.664.000.

Art. 7.**Accantonato**

Art. 8.**8.1****Respinto**

VITALI, DE PETRIS, PASQUINI, DONATI

Sopprimere l'articolo.

8.2**Respinto**

MANZIONE, CAMBURSANO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 12, comma 1, e nell'articolo 14, comma 1, dopo la parola: "insegne," sono aggiunte le seguenti: "di misura superiore ad un metro quadrato";

b) nell'articolo 17, comma 1, le lettere a) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"a) la pubblicità realizzata all'interno o nelle vetrine dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando sia relativa all'attività negli stessi esercitata, nonché una insegna di esercizio che contraddistingue le sedi ove si svolge l'attività cui si riferisce, di misura inferiore ad un metro quadrato;

d) la pubblicità relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposte sulle facciate esterne, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla loro vendita, nonché le relative insegne di esercizio"».

8.3/1

Accolto

GRILLO, LAURO, GUASTI, SCARABOSIO, PESSINA, MANFREDI, EUFEMI, PEDRAZZINI, PEDRIZZI

All'emendamento 8.3, al punto 3), in fine, dopo le parole: «comprese le insegne», aggiungere le seguenti: «che non superino la superficie di un metro quadrato».

8.3/2

Respinto

RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento del Governo 8.3, alla lettera a), sopprimere il numero 4).

8.3/3

Respinto

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, RIPAMONTI

All'emendamento del Governo 8.3, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

«dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: b-bis) all'articolo 24, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. Entro il 30 giugno 2002 i Comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo finalizzato al rispetto del paesaggio, del patrimonio artistico, della salute e sicurezza

pubblica, dell'ambiente naturale e dell'arredo architettonico ed urbanistico, con obbligo a carico dei responsabili dell'abuso dell'immediata rimozione degli impianti e ripristino dello stato dei luoghi; i Comuni provvedono, in caso di inerzia dei responsabili, ovvero entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione alla demolizione, alla demolizione in danno, anche in deroga alle norme vigenti utilizzando quale anticipo delle spese necessarie agli abbattimenti ed ai ripristini gli introiti derivanti dalle affissioni pubblicitarie. I Comuni adeguano entro il 30 giugno 2002 il Regolamento che disciplina le affissioni pubblicitarie estendendo l'applicazione delle sanzioni previste in caso di abusi, oltre che al titolare dell'impianto non a norma, anche ai soggetti committenti dell'affissione abusiva o irregolare"».

8.3/4

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, GIARETTA

All'emendamento del Governo 8.3, alla lettera a), al numero 4), sostituire le parole da: «un piano specifico di repressione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «entro il 30 giugno 2002 misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo con obbligo a carico dei responsabili dell'abuso, del ripristino, del recupero e della riqualificazione dello stato dei luoghi. Entro il predetto termine i comuni adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione finalizzato al rispetto del paesaggio, del patrimonio artistico, della salute e della sicurezza pubblica, dell'ambiente naturale e dell'arredo architettonico e urbanistico, specificando che i manufatti pubblicitari abusivi, che occupano gli spazi e le aree pubblicitarie sono soggetti, in deroga alle disposizioni vigenti, all'immediata rimozione e demolizione d'ufficio con oneri a carico del responsabile della violazione. I Comuni sono comunque tenuti obbligatoriamente alla rimozione della cartellonistica abusiva entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione ai titolari degli impianti e ove questi non siano reperibili, i comuni sono tenuti all'intervento immediato. I comuni utilizzano gli introiti derivanti dalle affissioni abusive pubblicitarie quale anticipo delle spese necessarie per la demolizione in danno degli impianti pubblicitari abusivi».

8.3

Accolto

IL GOVERNO

All'articolo 12, comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «unità», inserire le seguenti: «nonché quelle relative alle categorie protette e quelle

relative ai vincitori del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n. 22».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 258;

2004: + 258.

Alla medesima Tabella A, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti modificazioni:

2002: + 3.099.

Alla Tabella C, Ministero della difesa, legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (27.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4091), apportare le seguenti variazioni:

2002: + 2.066;

2003: + 2.066.

Inoltre all'articolo 30, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)» inserire le seguenti: «, all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS)»; dopo le parole: «Fondo pensione lavoratori dipendenti» aggiungere le seguenti: «e Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo».

Conseguentemente, all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 3, comma 5, concernente l'applicazione delle modifiche alla tariffa dell'imposta sulla pubblicità, le parole "si applicano le tariffe di cui al presente capo" sono sostituite dalle seguenti: "si intendono prorogate di anno in anno"»;

2) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 4, comma 1, concernente la facoltà di determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono soppresse le seguenti parole: "delle prime tre classi"»;

3) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 17, comma 1, concernente le fattispecie esenti dall'imposta sulla pubblicità, nella lettera a) le parole da: "ad eccezione

delle insegne", fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "comprese le insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di un metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso", e nella lettera *d*) le parole: "escluse le insegne" sono sostituite dalle seguenti: "comprese le insegne"»;

4) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'articolo 24, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. I comuni ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente ai commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano"»;

sopprimere il comma 2;

al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole:* «di cui ai commi 1 e 2» *con le seguenti:* «di cui al comma 1»;

2) *sostituire le parole:* «dal conto consuntivo 2001» *con le seguenti:* «dal conto consuntivo dell'anno precedente»;

3) *sostituire le parole:* «entro il 31 luglio 2002» *con le seguenti:* «entro il 31 luglio di ciascun anno».

8.7

Ritirato

GRILLO, LAURO, GUASTI, SCARABOSIO, PESSINA, MANFREDI, EUFEMI, PEDRAZZINI, PEDRIZZI

Al comma 1, lettera b), capoverso a), sostituire le parole: «nonché le insegne di esercizio che contraddistinguono le sedi ove si svolge l'attività cui si riferiscono» *con le seguenti:* «nonché l'insegna di esercizio che in-

siste nella sede ove si svolge l'attività cui si riferisce, purché non superi la superficie di un metro quadro».

8.5

Ritirato

PEDRIZZI, IZZO

Al comma 1, lettera b), capoverso a), sostituire le parole da: «nonché l'insegna di esercizio» fino a: «si riferiscono» con le seguenti: «nonché l'insegna di esercizio che insiste nella sede ove si svolge l'attività cui si riferisce, purché non superi la superficie di un metro quadro;».

8.6

Ritirato

CICCANTI, CALLEGARO, IZZO

Al comma 1, lettera b), capoverso a), sostituire le parole: «nonché le insegne di esercizio che contraddistinguono le sedi ove si svolge l'attività cui si riferiscono» con le seguenti: «nonché l'insegna di esercizio che insiste nella sede ove si svolge l'attività cui si riferisce, purché non superi la superficie di un metro quadro».

8.4

Ritirato

EUFEMI, CICCANTI, IZZO

Al comma 1, lettera b), capoverso a), sostituire le parole: «nonché le insegne di esercizio che contraddistinguono le sedi ove si svolge l'attività cui si riferiscono» con le seguenti: «nonché l'insegna di esercizio che insiste nella sede ove si svolge l'attività cui si riferisce, purché non superi la superficie di un metro quadro».

8.8

Ritirato

PEDRIZZI, BONATESTA, IZZO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 dell'articolo 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sem-

pre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il notaio o il pubblico ufficiale tenuto alla registrazione dell'atto di trasferimento della proprietà dell'immobile di cui all'articolo 1, comma 2, o alla costituzione di diritti reali di godimento di cui all'articolo 3, comma 1, o alla concessione in locazione finanziaria, ovvero negli altri casi il soggetto passivo, sono tenuti a denunciare, nelle forme sopra indicate, le modifiche intervenute nel termine previsto, rispettivamente, per effettuare la registrazione dell'atto ovvero quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni sono intervenute";

b) al comma 1 dell'articolo 11, il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 2 dell'articolo 11, dopo le parole: "il comune provvede" sono inserite le seguenti: "alla verifica dei versamenti nonché".

1-ter. Nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 59, comma 1, lettera l), sono soppresse le seguenti parole: "secondo i seguenti criteri direttivi" e i numeri 1), 2), 3), 4) e 5) sono abrogati».

8.9

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente alle insegne di esercizio che utilizzano lampade a basso consumo energetico e ad alto rendimento».

8.10

Respinto

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Al comma 3, sostituire le parole: «sono incrementati» con le seguenti: «sono effettuati o integrati».

8.11**Respinto**

CAMBURSANO, VITALI, DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, BASSO, GUERZONI, PIATTI, PIZZINATO, BRUNALE, MUZIO, MORANDO, BASSANINI, CREMA, TOIA

Al comma 3, dopo le parole: «incrementati in misura corrispondente agli accertamenti di competenza» aggiungere le seguenti: «valutabili in non meno di 206.582.760 euro».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

8.12**Dichiarato inammissibile**

MARINI, CREMA

Al comma 3, dopo le parole: «incrementati in misura corrispondente agli accertamenti di competenza» aggiungere le seguenti: «valutabili in non meno di 206.582.760 euro».

8.13**Respinto**

VITALI, DE PETRIS, PASQUINI, DONATI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I trasferimenti erariali sostitutivi sono erogati entro il 31 ottobre di ogni anno».

8.14**Respinto**

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, BONAVITA, PIZZINATO

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Soppressione dell'imposta sulle insegne di esercizio e misure di sostegno delle piccole imprese)».
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, è concesso alle piccole imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio 1998, un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura massima del 30 per cento dell'importo delle commissioni pagate per le operazioni di pagamento effettuate presso il proprio esercizio dalla clientela tramite carte di debito e di credito nell'arco del 2002.

3-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 3-bis, è concesso nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti *de minimis* e può essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o più soluzioni, per i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il termine massimo di tre anni dalla ricezione del provvedimento di concessione.

3-quater. Per la finalità di cui al comma 3-bis è conferita al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998 (capitolo 7420), la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2002.

3-quinquies. Con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato di concerto con il Ministro dell'economia sono determinati i criteri e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3-sexies. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "alle imprese turistiche" sono inserite le seguenti: ", agli agenti e rappresentanti di commercio ed agli agenti d'affari in mediazione";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Il 50 per cento delle risorse disponibili per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 è destinato agli investimenti in beni strumentali e *software* necessari per svolgere attività di commercio elettronico e per l'introduzione della firma digitale".

3-septies. Per l'attuazione di quanto disposto all'articolo 11, comma 1, della legge n. 449 del 1997, è conferita al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998 la somma di 80 milioni di euro per l'anno 2003».

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, alla Tabella C ivi richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - capitolo 3003), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 100.000;

2003: - 90.000.

8.17

Respinto

PESSINA, ZORZOLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: "mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale" sono inserite le se-

guenti: "notificato ai soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507"».

8.18

Ritirato

EUFEMI, CICCANTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, alla lettera f) del comma 2 le parole: "inferiore" e "almeno" sono soppresse».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

8.19

Ritirato

PESSINA, ZORZOLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, alla lettera f) del comma 2 le parole: "inferiore" e "almeno" sono soppresse».

8.20

Respinto

PESSINA, ZORZOLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: "impatto ambientale" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "in modo che il gettito di detta tariffa, comprensivo dell'eventuale uso di aree comunali non ecceda di oltre il 25 per cento della tariffa base comprensivo dell'imposta di pubblicità per l'esposizione di cui alla lettera a) di competenza dell'anno solare antecedente quello della sua sostituzione con il canone"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.21 (v. nuovo testo)

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 3 sono disposti a favore delle province medesime, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel rispetto dello statuto e delle norme di attuazione».

8.21 (Nuovo testo)**Accolto**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO, MORO, CADDEO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 3 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione».

8.22**Respinto**

EUFEMI, CICCANTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: "mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale", sono inserite le seguenti: "notificato ai soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507"».

8.23**Dichiarato inammissibile**

PELLICINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il canone riferito alle insegne che contraddistinguono le sedi ove si svolge l'attività, apposte sugli automezzi di proprietà del titolare, o dei titolari, o della società non è dovuto».

8.25**Dichiarato inammissibile**

PICCIONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli anni successivi la quota dei trasferimenti erariali a tale titolo dovrà essere incrementata del tasso di inflazione programmata».

8.0.1**Respinto**

GIARETTA, CADDEO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di gioco del lotto)

1. L'aggio spettante ai ricevitori del gioco del lotto per l'anno 2002 e successivi è aumentato al 9 per cento qualora la raccolta complessiva aumenti almeno del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva dell'anno 2001; è aumentato al 10 per cento qualora la raccolta complessiva aumenti almeno del 20 per cento rispetto alla raccolta complessiva dell'anno 2001.

2. La differenza di aggio fra l'8 per cento attualmente vigente ed il maggiore aggio determinato in base alle disposizioni del comma precedente viene liquidata ai ricevitori entro 90 giorni secondo le modalità disposte con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto fissa anche i parametri per applicare all'anno successivo l'eventuale incremento di aggio.

3. Il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite dal ex dipendenti del lotto prevista come requisito dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 10 aprile 1990, n. 85, successivamente ridotta

dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2002».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

8.0.2

Dichiarato inammissibile

COLLINO, CURTO, BONATESTA, PACE

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. L'aggio spettante ai ricevitori del gioco del lotto per l'anno 2002 e successivi è aumentato al 9 per cento qualora la raccolta complessiva aumenti almeno del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva dell'anno 2001; è aumentato al 10 per cento qualora la raccolta complessiva aumenti almeno del 20 per cento rispetto alla raccolta complessiva dell'anno 2001.

2. La differenza di aggio fra l'8 per cento attualmente vigente ed il maggiore aggio determinato in base alle disposizioni del comma 1 viene liquidata ai ricevitori entro novanta giorni secondo le modalità disposte con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto fissa anche i parametri per applicare all'anno successivo l'eventuale incremento di aggio».

8.0.3

Ritirato e trasformato in ordine del giorno

CICCANTI, EUFEMI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. L'aggio spettante ai ricevitori del gioco del lotto per l'anno 2002 e successivi è aumentato al 9 per cento qualora la raccolta complessiva aumenti almeno del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva dell'anno 2001; è aumentato al 10 per cento qualora la raccolta complessiva aumenti almeno del 20 per cento rispetto alla raccolta complessiva dell'anno 2001.

2. La differenza di aggio fra l'8 per cento attualmente vigente ed il maggiore aggio determinato in base alle disposizioni del comma 1 viene liquidata ai ricevitori entro novanta giorni secondo le modalità disposte con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale de-

creto fissa anche i parametri per applicare all'anno successivo l'eventuale incremento di aggio».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

8.0.123

Dichiarato inammissibile

COSTA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Aggio del gioco del lotto)

1. L'aggio spettante ai ricevitori del gioco del lotto per l'anno 2002 e successivi è aumentato al 9 per cento qualora la raccolta complessiva aumenti almeno del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva dell'anno 2001; è aumentato al 10 per cento qualora la raccolta complessiva aumenti almeno del 20 per cento rispetto alla raccolta complessiva dell'anno 2001.

2. La differenza di aggio fra l'8 per cento attualmente vigente ed il maggiore aggio determinato in base alle disposizioni del comma 1 viene liquidata ai ricevitori entro novanta giorni secondo le modalità disposte con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto fissa anche i parametri per applicare all'anno successivo l'eventuale incremento di aggio».

8.0.127

Dichiarato inammissibile

CADDEO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. L'aggio spettante ai ricevitori del gioco del lotto per l'anno 2002 e successivi è aumentato al 9 per cento qualora la raccolta complessiva aumenti almeno del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva dell'anno 2001. È aumentato al 10 per cento qualora la raccolta complessiva aumenti almeno del 20 per cento».

8.0.4**Ritirato**

CICCANTI, EUFEMI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'aggio spettante ai ricevitori per i concorsi a pronostico, è fissato nella misura percentuale dell'8 per cento dell'importo della giocata effettuata.

2. Al fine di garantire la copertura di spesa, l'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 23 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1999, concernente: "Modificazioni al regolamento del concorso pronostici Enalotto" è abrogato».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

8.0.5**Ritirato**

CICCANTI, EUFEMI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Nel limite di 2.582,28 euro per ogni anno fiscale e per un massimo di tre anni, è consentito ai rivenditori di generi di monopolio ed ai ricevitori del lotto un abbattimento fiscale pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'implementazione di sistemi di sicurezza attivi e passivi e per i servizi di controllo e vigilanza».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

8.0.128**Dichiarato inammissibile**

COSTA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi fiscali per sistemi di sicurezza)

1. Nel limite di 2.582,28 euro per ogni anno fiscale e per un massimo di tre anni, è consentito ai rivenditori di generi di monopolio ed ai ricevitori del lotto un abbattimento fiscale pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'implementazione di sistemi di sicurezza attivi e passivi e per i servizi di controllo e vigilanza».

8.0.129**Respinto**

CADDEO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Nel limite di 2.500 euro per gli anni 2002, 2003 e 2004, è consentito ai rivenditori di generi di monopolio ed ai ricevitori del lotto un abbattimento fiscale pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'implementazione di sistemi di sicurezza attivi e passivi.

2. Alla spesa si fa fronte utilizzando il fondo di riserva della tabella C».

8.0.135**Respinto**

COLLINO, CURTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto, previsto dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987

e dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, successivamente ridotta dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2002».

8.0.6

Ritirato

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto, prevista come requisito dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, successivamente ridotta dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2002».

8.0.124

Ritirato

COSTA, IZZO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Distanze tra ricevitorie del lotto gestite da ex lottisti e ricevitorie del lotto gestite da tabaccai)

1. Il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto, prevista come requisito dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, successivamente ridotta dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2002».

8.0.7**Ritirato**

CICCANTI, EUFEMI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, può autorizzare l'apertura di esercizi ove sia possibile partecipare anche per via telematica a scommesse e giochi proposti da organizzatori italiani e comunitari.

2. Le modalità tecniche dei giochi e delle scommesse di cui al comma 1 sono stabilite da regolamenti dei gestori prescelti che devono essere preventivamente trasmessi al Ministro dell'economia e delle finanze».

8.0.8**Respinto**

GIARETTA, CADDEO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Contributo unificato sostitutivo delle marche per atti giudiziari)

1. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della giustizia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno rideterminate, secondo gli indirizzi di cui ai commi successivi, le modalità di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Il pagamento del contributo avverrà con l'apposizione di apposite marche da stamparsi con il sistema numerale a matrice madre figlia secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 della legge di cui al comma 1.

3. La vendita al pubblico dei valori bollati di cui al comma 2 sarà effettuata secondo gli attuali canali distributivi e nel rispetto della legge 29 gennaio 1986, n. 25.

4. Il termine di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno n. 246, convertito nella legge 4 agosto 2001, n. 330, è prorogato al 1° luglio 2002».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

8.0.9

Respinto

EUFEMI, CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno rideterminate, secondo gli indirizzi di cui ai commi successivi, le modalità di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

2. Il pagamento del contributo avverrà con l'apposizione di apposite marche da stamparsi con il sistema numerale a matrice madre figlia secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 della legge di cui al comma 1.

3. La vendita al pubblico dei valori bollati di cui al comma 2 sarà effettuata secondo gli attuali canali distributivi e nel rispetto della legge 29 gennaio 1986, n. 25, e successive modificazioni.

4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno n. 246, convertito nella legge 4 agosto 2001, n. 330, è prorogato al 1° luglio 2002».

8.0.1230**Respinto**

COSTA, IZZO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari)

1. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della giustizia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno rideterminate, secondo gli indirizzi di cui ai commi successivi, le modalità di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

2. Il pagamento del contributo avverrà con l'apposizione di apposite marche da stamparsi con il sistema numerale a matrice madre figlia secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 della legge di cui al comma 1.

3. La vendita al pubblico dei valori bollati di cui al comma 2 sarà effettuata secondo gli attuali canali distributivi e nel rispetto della legge 29 gennaio 1986, n. 25, e successive modificazioni.

4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno n. 246, convertito nella legge 4 agosto 2001, n. 330, è prorogato al 1° luglio 2002».

8.0.10**Dichiarato inammissibile**

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, non si applicano ai soggetti nei confronti dei quali siano stati adottati in via definitiva gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive, modificazioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si estenderà ai soggetti nei confronti dei quali saranno adottati in via definitiva gli ulteriori studi di settore. Essa sarà operativa a partire dalla data di pubblicazione nella *Gaz-*

zetta *Ufficiale* di ciascun decreto del Ministro delle finanze che approva gli ulteriori studi.

3. Si intendono adottati in via definitiva quegli studi di settore che siano stati approvati con apposito decreto del Ministro delle finanze che non rechi la specificazione che lo studio è stato adottato in via sperimentale.

4. La disposizione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applica anche nei confronti di quei soggetti che, pur non essendo vincolati agli studi di settore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 4, della legge 8 maggio 1998 n. 146, appartengono alle stesse categorie comprese negli studi di settore approvati in via definitiva.

5. I soggetti nei confronti dei quali, ai sensi dei commi da 1 a 4, è stato soppresso l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale, all'atto dell'effettuazione dell'operazione, sono comunque tenuti all'emissione di un documento in forma libera che rechi almeno i seguenti elementi: la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero il cognome e il nome dell'emittente, l'ubicazione dell'esercizio, la data di effettuazione dell'operazione, la natura, la quantità e l'ammontare della stessa nonché la dicitura "non vale ai fini fiscali". Tale documento non ha rilevanza ai fini tributari.

6. La mancata o irregolare emissione del documento di cui al comma 5, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 1000 per ogni documento omesso o irregolare».

8.0.11

Dichiarato inammissibile

CURTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, non si applicano ai soggetti nei confronti dei quali siano stati adottati in via definitiva gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si estenderà ai soggetti nei confronti dei quali saranno adottati in via definitiva gli ulteriori studi di settore. Essa sarà operativa a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di ciascun decreto del Ministro delle finanze che approva gli ulteriori studi.

3. Si intendono adottati in via definitiva quegli studi di settore che siano stati approvati con apposito decreto del Ministro delle finanze che

non rechi la specificazione che lo studio è stato adottato in via sperimentale.

4. La disposizione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applica anche nei confronti di quei soggetti che, pur non essendo vincolati agli studi di settore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 4, della legge 8 maggio 1998, n. 146, appartengono alle stesse categorie comprese negli studi di settore approvati in via definitiva.

5. I soggetti nei confronti dei quali, ai sensi dei commi da 1 a 4, è stato soppresso l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale, all'atto dell'effettuazione dell'operazione, sono comunque tenuti all'emissione di un documento in forma libera che rechi almeno i seguenti elementi: la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero il cognome e il nome dell'emittente, l'ubicazione dell'esercizio, la data di effettuazione dell'operazione, la natura, la quantità e l'ammontare della stessa nonché la dicitura "non vale ai fini fiscali". Tale documento non ha rilevanza ai fini tributari.

6. La mancata o irregolare emissione del documento di cui al comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 1000 per ogni documento omesso o irregolare».

8.0.14

Dichiarato inammissibile

CURTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "è fissato in lire 1 miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "è fissato in 2.065.830 euro"».

8.0.16**Dichiarato inammissibile**

CURTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

I. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "è fissato in lire 1 miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "è fissato in 1.549.370 euro"».

8.0.19**Dichiarato inammissibile**

CURTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

I. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "è fissato in lire 1 miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "è fissato in 1.032.910 euro"».

8.0.18**Respinto**

FERRARA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

I. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "è fissato in lire 1 miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "è fissato in 1.032.910 euro"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.20**Dichiarato inammissibile**

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Lavoro dipendente all'estero)

1. Si considerano residenti all'estero ai fini fiscali, salvo prova contraria, i lavoratori dipendenti che dimorano in uno o più Paesi diversi dall'Italia per la maggior parte del periodo d'imposta quando siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ovvero quando il contratto di lavoro sia stato autorizzato preventivamente ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

2. Il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 36 della legge del 21 novembre 2000, n. 342, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte è soppresso.

3. Al terzultimo periodo del comma 3 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte, le parole: "titolo definitivo" sono soppresse».

8.0.21**Dichiarato inammissibile**

CURTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Lavoro dipendente all'estero)

1. Si considerano residenti all'estero ai fini fiscali, salvo prova contraria, i lavoratori dipendenti che dimorano in uno o più Paesi diversi dall'Italia per la maggior parte del periodo d'imposta quando siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ovvero quando il contratto di lavoro sia stato autorizzato preventivamente ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

2. Il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 36 della legge

del 21 novembre 2000, n. 342, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte è soppresso.

3. Al terzultimo periodo del comma 3 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte, le parole: "a titolo definitivo" sono soppresse».

8.0.22

Respinto

MORO, VANZO, TIRELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero)

1. Fino alla stipula di una apposita convenzione, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

8.0.23

Dichiarato inammissibile

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Iva al 10 per cento per consorzi imprese in mercato energia)

1. Al numero 103 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "per uso di imprese estrattive e manifatturiere" sono inserite le seguenti: "e consorzi di energia"».

8.0.24**Dichiarato inammissibile**

CURTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Iva al 10 per cento per consorzi imprese in mercato energia)

1. Al numero 103 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "per uso di imprese estrattive e manifatturiere" sono inserite le seguenti: "e consorzi di energia"».

8.0.25**Respinto**

NOVI, LAURO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. La tassa di stazionamento prevista dall'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, è abolita a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge le somme che risultano pagate in eccedenza per la tassa di stazionamento non danno luogo a rimborso; le somme pagate in difetto sono condonate».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).**8.0.26****Respinto**

MARANO, LAURO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. La tassa di stazionamento prevista dall'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, è abolita a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge le somme che risultano pagate in eccedenza per la tassa di stazionamento non danno luogo a rimborso; le somme pagate in difetto sono condonate».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.27

Dichiarato inammissibile

MORO, VANZO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Soppressione di accise e imposte di consumo sui combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica)

1. Al fine di favorire la competitività del sistema elettrico nazionale nel quadro del processo di liberalizzazione ed unificazione del mercato europeo dell'energia, a partire dal 1° gennaio 2002 sono soppresse:

a) le variazioni delle aliquote sulle accise degli oli minerali impiegati per la produzione di energia elettrica così come determinate dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni;

b) le aliquote - così come determinate dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni - sulle accise di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714) impiegati, per la produzione di energia elettrica, negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988;

c) le imposte - così come determinate dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni - sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714) impiegati, per la produzione di energia elettrica, negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988».

8.0.28**Respinto**

CICCANTI, DANZI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Soppressione di accise e imposte di consumo sui combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica)

1. Al fine di favorire la competitività del sistema elettrico nazionale nel quadro del processo di liberalizzazione ed unificazione del mercato europeo dell'energia, a partire dal 1° gennaio 2002 sono soppresse:

a) le variazioni delle aliquote sulle accise degli oli minerali impiegati per la produzione di energia elettrica così come determinate dall'articolo 8 della legge dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni;

b) le aliquote – così come determinate dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni – sulle accise di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714) impiegati, per la produzione di energia elettrica, negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988;

c) le imposte – così come determinate dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni – sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714) impiegati, per la produzione di energia elettrica, negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

8.0.29**Dichiarato inammissibile**

BATTAGLIA Antonio

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti)

1. Il limite massimo previsto per la compensazione dei crediti d'imposta e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 lu-

glio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è abrogato».

8.0.30

Dichiarato inammissibile

CURTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti)

1. Il limite massimo previsto per la compensazione dei crediti d'imposta e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è abrogato».

8.0.31

Respinto

VERALDI, TREU, GIARETTA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti)

1. Il limite massimo previsto per la compensazione dei crediti d'imposta e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è abrogato».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

8.0.32**Dichiarato inammissibile**

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. I tabaccai e gli altri rivenditori autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati possono restituire al loro consueto punto di approvvigionamento i valori privi dell'indicazione in euro, compresi i foglietti cambiari, a decorrere dal 1° gennaio 2002 ed entro il 30 giugno 2002, ottenendo la contestuale sostituzione con valori di corrispondente importo in euro ovvero il rimborso in euro al netto dell'aggio a suo tempo percepito.

2. Con la medesima modalità avverrà la sostituzione dei valori con indicazione sia in lire che in euro, una volta determinata la nuova tariffa del bollo in euro, a decorrere dal giorno successivo a tale determinazione e fino al giorno finale del sesto mese successivo.

3. Quanto previsto ai commi 1 e 2 si applica anche ai valori postali, ancorché gli stessi non siano dichiarati ufficialmente fuori corso per l'affrancatura».

8.0.33**Dichiarato inammissibile**

COLLINO, CURTO, BONATESTA, PACE

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. I tabaccai e gli altri rivenditori autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati possono restituire al loro consueto punto di approvvigionamento i valori privi dell'indicazione in euro, compresi i foglietti cambiari, a decorrere dal 1° gennaio 2002 ed entro il 30 giugno 2002, ottenendo la contestuale sostituzione con valori di corrispondente importo in euro ovvero il rimborso in euro al netto dell'aggio a suo tempo percepito.

2. Con la medesima modalità avverrà la sostituzione dei valori con indicazione sia in lire che in euro, una volta determinata la nuova tariffa del bollo in euro, a decorrere dal giorno successivo a tale determinazione e fino al giorno finale del sesto mese successivo.

3. Quanto previsto ai commi 1 e 2 si applica anche ai valori postali, ancorché gli stessi non siano dichiarati ufficialmente fuori corso per l'affrancatura».

8.0.125**Dichiarato inammissibile**

COSTA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Valori bollati e postali)

1. I tabaccai e gli altri rivenditori autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati possono restituire al loro consueto punto di approvvigionamento i valori privi dell'indicazione in euro, compresi i foglietti cambiari, a decorrere dal 1° gennaio 2002 ed entro il 30 giugno 2002, ottenendo la contestuale sostituzione con valori di corrispondente importo in euro ovvero il rimborso in euro al netto dell'aggio a suo tempo percepito.

2. Con la medesima modalità avverrà la sostituzione dei valori con indicazione sia in lire che in euro, una volta determinata la nuova tariffa del bollo in euro, a decorrere dal giorno successivo a tale determinazione e fino al giorno finale del sesto mese successivo.

3. Quanto previsto ai commi 1 e 2 si applica anche ai valori postali, ancorché gli stessi non siano dichiarati ufficialmente fuori corso per l'affrancatura».

8.0.130**Dichiarato inammissibile**

COSTA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Moneta elettronica in tabaccheria)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un tavolo tecnico cui partecipano rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero delle attività produttive, del Ministero delle comunicazioni, dell'ABI, della società Servizi interbancari, delle Poste italiane s.p.a. e dell'organizzazione più rappresentativa dei tabaccai per studiare sistemi e particolari modalità che consentano l'adozione di mezzi di pagamento elettronico in ordine all'acquisto di tabacchi, valori bollati e postali ed alle giocate del lotto.

2. Il tavolo è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un vice ministro o un sottosegretario a ciò delegato».

8.0.134

Dichiarato inammissibile

MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI, DE PETRIS, COLETTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa.";

b) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa";

c) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.";

d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura del 2 per cento."».

8.0.34**Dichiarato inammissibile**

BONATESTA, BALBONI, BONGIORNO, CURTO

*Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive)*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa.";

b) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa";

c) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.";

d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura del 2 per cento."».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 90.000

2003: - 40.000

2004: - 10.000

8.0.35**Respinto**

FERRARA

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*) e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa.";

b) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa";

c) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.";

d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura del 2 per cento."».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 90.000

2003: - 40.000

2004: - 10.000

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.36**Dichiarato inammissibile**

MARINI, CREMA

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa.";

b) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa";

c) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.";

d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura del 2 per cento."».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 90.000

2003: - 40.000

2004: - 10.000

8.0.37**Respinto**

IOANNUCCI, IZZO

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa.";

b) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa";

c) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.";

d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura del 2 per cento."».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 90.000

2003: - 40.000

2004: - 10.000

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.38**Respinto**

D'IPPOLITO VITALE, FASOLINO, IZZO

*Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive)*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa.";

b) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa";

c) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.";

d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura del 2 per cento."».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 90.000

2003: - 40.000

2004: - 10.000

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.39**Dichiarato inammissibile**

THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*) e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa.";

b) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa";

c) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.";

d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura del 2 per cento."».

8.0.40**Dichiarato inammissibile**

CICCANTI, EUFEMI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni sul settore agricolo)

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, come modificato dall'articolo 6, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "e al 1° gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: ", al 1° gennaio 2000 ed al 1° gennaio 2001"; nel medesimo comma le parole: "per i tre periodi di imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per i due periodi di imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 3,10 e del 3,75 per cento".

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dal decreto legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, e dall'articolo 31, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: "Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002" e le parole "negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002";

b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2003".

3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

4. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1997, n. 226, viene sostituito dal seguente:

"1. La piccola società cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore a otto soci. La piccola società cooperativa esercente le attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile può essere composta anche da società semplici e società di persone".

5. Ai fabbricati delle cooperative agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e assimilate, si intende applicabile il comma 3-"bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139».

8.0.41

Dichiarato inammissibile

BONATESTA, BALBONI, BONGIORNO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fornitura di servizi nel settore agricolo)

1. I soggetti, diversi da quelli indicati all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, che esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che danno luogo a reddito d'impresa, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento; l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di non avvalersi delle predette disposizioni. In tal caso l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 15.000;

2003: - 5.000;

2004: - 5.000.

8.0.42**Dichiarato inammissibile**

MARINI, CREMA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fornitura di servizi nel settore agricolo)

1. I soggetti, diversi da quelli indicati all'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, che esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che danno luogo a reddito d'impresa, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento; l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di non avvalersi delle predette disposizioni. In tal caso l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 15.000;

2003: - 5.000;

2004: - 5.000.

8.0.43**Respinto**

FERRARA, IOANNUCCI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fornitura di servizi nel settore agricolo)

1. I soggetti, diversi da quelli indicati all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, che esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che danno luogo a reddito d'impresa, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento, l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. I soggetti di cui al comma I hanno facoltà di non avvalersi delle predette disposizioni. In tal caso l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 15.000;

2003: - 5.000;

2004: - 5.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.44**Respinto**

D'IPPOLITO VITALE, FASOLINO, IZZO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fornitura di servizi nel settore agricolo)

1. I soggetti, diversi da quelli indicati all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, che esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che danno luogo a reddito d'impresa, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento; l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di non avvalersi delle predette disposizioni. In tal caso l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 15.000;

2003: - 5.000

2004: - 5.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.45**Respinto**

FERRARA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fornitura di servizi nel settore agricolo)

1. I soggetti, diversi da quelli indicati all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, che esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che danno luogo a reddito d'impresa, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento; l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di non avvalersi delle predette disposizioni. In tal caso l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 15.000;

2003: - 5.000;

2004: - 5.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.46**Dichiarato inammissibile**

BONATESTA, BALBONI, BONGIORNO, CURTO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Delega al Governo in materia tributaria per il settore agricolo)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali uno o più decreti legislativi contenenti norme per la revisione del trattamento delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta comunale sugli immobili, relativamente al settore agricolo, al fine del coordinamento e della armonizzazione della normativa vigente con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, perché sia espresso, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro sessanta giorni; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi:

a) regolamentazioni tributarie delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile nel testo risultante dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, previo mantenimento ed adozioni di appositi regimi di forfettizzazione degli immobili e delle imposte;

b) semplificazione degli adempimenti contabili ed amministrativi a carico delle imprese agricole».

8.0.47**Dichiarato inammissibile**

MARINI, CREMA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Delega al Governo in materia tributaria per il settore agricolo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali uno o più decreti legislativi contenenti norme per la revisione del trattamento delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta comunale sugli immobili, relativamente al settore agricolo, al fine del coordinamento e della armonizzazione della normativa vigente con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, perché sia espresso, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro sessanta giorni; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi:

a) regolamentazioni tributarie delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile nel testo risultante dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, previo mantenimento ed adozioni di appositi regimi di forfettizzazione degli immobili e delle imposte;

b) semplificazione degli adempimenti contabili ed amministrativi a carico delle imprese agricole».

8.0.48**Dichiarato inammissibile**

VIZZINI, FERRARA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Delega al Governo in materia tributaria per il settore agricolo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali uno o più decreti legislativi contenenti norme per la revisione del trattamento delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta comunale sugli immobili, relativamente al settore agricolo, al fine del coordinamento e della armonizzazione della normativa vigente con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, perché sia espresso, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro sessanta giorni; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi:

a) regolamentazioni tributarie delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile nel testo risultante dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, previo mantenimento ed adozioni di appositi regimi di forfettizzazione degli immobili e delle imposte;

b) semplificazione degli adempimenti contabili ed amministrativi a carico delle imprese agricole».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.49**Dichiarato inammissibile**

FERRARA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Delega al Governo in materia tributaria per il settore agricolo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali uno o più decreti legislativi contenenti norme per la revisione del trattamento delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta comunale sugli immobili, relativamente al settore agricolo, al fine del coordinamento e della armonizzazione della normativa vigente con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, perché sia espresso, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro sessanta giorni; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi:

a) regolamentazioni tributarie delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile nel testo risultante dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, previo mantenimento ed adozioni di appositi regimi di forfettizzazione degli immobili e delle imposte;

b) semplificazione degli adempimenti contabili ed amministrativi a carico delle imprese agricole».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.50**Dichiarato inammissibile**

BONATESTA, BALBONI, BONGIORNO, CURTO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Modifiche al regime speciale per i produttori agricoli)*

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. I predetti organismi operano la detrazione forfettaria di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione dell'imposta assoluta anche per rivalsa sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti acquisti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici";

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 4, dopo la parola "imposta" sono aggiunte le seguenti: ", semprechè il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario";

d) il comma 10 è abrogato;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. L'opzione vale fino a revoca ed è vincolante per almeno un quinquennio."».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 27.000;

2003: - 25.000;

2004: - 25.000.

8.0.51

Dichiarato inammissibile

MARINI, CREMA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al regime speciale per i produttori agricoli)

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. I predetti organismi operano la detrazione forfettaria di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione dell'imposta assolta anche per rivalsa sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti acquisti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici";

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 4, dopo la parola "imposta" sono aggiunte le seguenti: ", semprechè il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario";

d) il comma 10 è abrogato;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi pre-

cedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. L'opzione vale fino a revoca ed è vincolante per almeno un quinquennio."

2. Alla copertura degli oneri recati dal comma 1 del presente articolo, valutati in lire 150 miliardi, si provvede mediante la rideterminazione delle percentuali di compensazioni applicabili a determinati prodotti agricoli, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali».

8.0.52

Dichiarato inammissibile

MARINI, CREMA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al regime speciale per i produttori agricoli)

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. I predetti organismi operano la detrazione forfettaria di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione dell'imposta assolta anche per rivalsa sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti acquisti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici";

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 4, dopo la parola "imposta" sono aggiunte le seguenti: ", semprechè il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario";

d) il comma 10 è abrogato;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. L'opzione vale fino a revoca ed è vincolante per almeno un quinquennio."

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 27.000;

2003: - 25.000

2004: - 25.000.

8.0.53

Respinto

FERRARA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al regime speciale per i produttori agricoli)

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. I predetti organismi operano la detrazione forfettaria di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione, dell'imposta assoluta anche per rivalsa sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti acquisti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici";

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 4, dopo la parola "imposta" sono aggiunte le seguenti:
", semprechè il cedente, il donante o il conferente sia soggetto al regime ordinario";

d) il comma 10 è abrogato;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. L'opzione vale fino a revoca ed è vincolante per almeno un quinquennio."

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.120

Dichiarato inammissibile

THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. I predetti organismi operano la detrazione forfettaria di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione dell'imposta assolta anche per rivalsa sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti acquisti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici";

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 4, dopo la parola "imposta" sono aggiunte le seguenti:
", semprechè il cedente, il donante o il conferente sia soggetto al regime ordinario";

d) il comma 10 è abrogato;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. L'opzione vale fino a revoca ed è vincolante per almeno un quinquennio."

2. Alla copertura degli oneri recati dal comma 1 valutati in 72,5 milioni di euro, si provvede mediante la rideterminazione delle percentuali di compensazione applicabili a determinati prodotti agricoli, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002».

8.0.119

Dichiarato inammissibile

CURTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

"*b-bis*) All'articolo 11, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Sono in ogni caso esclusi i contributi e le somme comunque erogate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali a fronte dei servizi agli esercenti il trasporto pubblico locale' ".

2. All'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "lettera *c*)" sono aggiunte le seguenti: "e lettera *b-bis*)"».

8.0.54**Respinto**

VIZZINI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al regime per i produttori agricoli)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis) I soggetti, diversi da quelli indicati all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che svolgono attività non rientranti nell'articolo 29, comma 2, lettera c) del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dirette alla manipolazione, trasformazione, anche se effettuate da terzi, e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorchè non svolte sul terreno, che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno un terzo dal terreno e dagli animali allevati su di esso, determinano il reddito imponibile e l'imposta sul valore aggiunto applicando il sistema forfettario di cui ai commi 1 e 2, con facoltà di non avvalersi delle disposizioni ivi previste e con facoltà di optare ai sensi del comma 3. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), gestione agricola, garantiscono la copertura infortunistica per le persone e le attività di cui al presente comma".

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).**8.0.55****Dichiarato inammissibile**

BONATESTA, BALBONI, BONGIORNO, CURTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Accatastamento dei fabbricati rurali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, e successive modificazioni, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

"Art. 4-bis. - Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione che hanno perso il requisito della ruralità è attribuita la categoria catastale A/6".

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1.000;
2003: - 1.000;
2004: - 500.

8.0.56

Dichiarato inammissibile

MARINI, CREMA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Accatastamento dei fabbricati rurali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, e successive modificazioni, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

"Art. 4-bis. - Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione che hanno perso il requisito della ruralità è attribuita la categoria catastale A/6"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1.000;
2003: - 1.000;
2004: - 500.

8.0.57

Respinto

VIZZINI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Accatastamento dei fabbricati rurali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, e successive modificazioni, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

"Art. 4-bis. - Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione che hanno perso il requisito della ruralità è attribuita la categoria catastale A/6"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1.000;
2003: - 1.000;
2004: - 500.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.58

Respinto

FASOLINO, D'IPPOLITO VITALE, IZZO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Accatastamento dei fabbricati rurali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, e successive modificazioni, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

"Art. 4-bis. - Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione che hanno perso il requisito della ruralità è attribuita la categoria catastale A/6"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1.000;
2003: - 1.000;
2004: - 500.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.59

Respinto

FERRARA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Accatastamento dei fabbricati rurali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, e successive modificazioni, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

"Art. 4-*bis*. - Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione che hanno perso il requisito della ruralità è attribuita la categoria catastale A/6"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1.000;

2003: - 1.000;

2004: - 500.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.60

Respinto

BONATESTA, BALBONI, BONGIORNO, CURTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Ruralità dell'abitazione)

1. All'articolo 9, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dell'amministratore della società semplice che conduce i terreni;"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 100;

2003: - 50;

2004: - 30.

8.0.61**Respinto**

MARINI, CREMA, MARINO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ruralità dell'abitazione)

1. All'articolo 9, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dell'amministratore della società semplice che conduce i terreni;"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 100;
2003: - 50;
2004: - 30.

8.0.62**Respinto**

FERRARA, VIZZINI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ruralità dell'abitazione)

1. All'articolo 9, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dell'amministratore della società semplice che conduce i terreni;"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 100;
2003: - 50;
2004: - 30.

8.0.63**Respinto**

FASOLINO, D'IPPOLITO VITALE, IZZO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Ruralità dell'abitazione)*

1. All'articolo 9, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dell'amministratore della società semplice che conduce i terreni;"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 100;

2003: - 50;

2004: - 30.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).**8.0.64****Respinto**

FERRARA

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Ruralità dell'abitazione)*

1. All'articolo 9, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dell'amministratore della società semplice che conduce i terreni;"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 100;
2003: - 50;
2004: - 30.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.65

Dichiarato inammissibile

BONATESTA, BALBONI, BONGIORNO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fabbricati rurali)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, nè al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2001 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2002 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purchè detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2002 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1.000;
2003: - 1.000;
2004: - 500.

8.0.66**Dichiarato inammissibile**

MARINI, CREMA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fabbricati rurali)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, nè al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2001 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2002 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purchè detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2002 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1.000;
2003: - 1.000;
2004: - 500.

8.0.67**Dichiarato inammissibile**

FERRARA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fabbricati rurali)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6,

non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, nè al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2001 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2002 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purchè detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2002 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1.000;
2003: - 1.000;
2004: - 500.

8.0.68

Respinto

D'IPPOLITO VITALE, FASOLINO, IZZO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fabbricati rurali)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, nè al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2001 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2002 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purchè detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2002 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1.000;
2003: - 1.000;
2004: - 500.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.69

Respinto

FERRARA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fabbricati rurali)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, nè al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2001 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2002 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purchè detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2002 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1.000;
2003: - 1.000;
2004: - 500.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.70**Respinto**

FERRARA, IZZO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Aliquote di accisa per il carburante agricolo)

1. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

2. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, valutati in 18.5 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, recante norme sulla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura».

Oppure in alternativa al comma 2:

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.000;

2003: - 5.000;

2004: - 3.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).**8.0.71****Dichiarato inammissibile**

BONATESTA, BALBONI, BONGIORNO, CURTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Aliquote di accisa per il carburante agricolo)

1. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento recante norme relative alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile

2000, n. 92, di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.000;
2003: - 5.000;
2004: - 3.000.

8.0.72

Dichiarato inammissibile

MARINI, CREMA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Aliquote di accisa per il carburante agricolo)

1. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento recante norme relative alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.000;
2003: - 5.000;
2004: - 3.000.

8.0.73

Respinto

FASOLINO, D'IPPOLITO VITALE, IZZO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Aliquote di accisa per il carburante agricolo)

1. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni

contenute nel regolamento recante norme relative alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.000;
2003: - 5.000;
2004: - 3.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.74

Respinto

FERRARA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Aliquote di accisa per il carburante agricolo)

1. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento recante norme relative alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.000;
2003: - 5.000;
2004: - 3.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.75**Dichiarato inammissibile**

BONATESTA, BALBONI, BONGIORNO, CURTO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Modifiche alle aliquote IVA)*

1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103, dopo le parole: "imprese estrattive", è inserita la seguente: ", agricole"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 2.000;
2003: - 2.000;
2004: - 1.000.

8.0.76**Dichiarato inammissibile**

MARINI, CREMA

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Modifiche alle aliquote IVA)*

1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103, dopo le parole: "imprese estrattive", è inserita la seguente: ", agricole"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 2.000;
2003: - 2.000;
2004: - 1.000.

8.0.77**Respinto**

D'IPPOLITO VITALE, FASOLINO, IZZO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alle aliquote IVA)

1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103, dopo le parole: "imprese estrattive", è inserita la seguente: ", agricole"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 2.000;

2003: - 2.000;

2004: - 1.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).**8.0.78****Dichiarato inammissibile**

IZZO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alle aliquote IVA)

1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103, dopo le parole: "imprese estrattive", è inserita la seguente: ", agricole"».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica, (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - capitolo 1680/p), apportare la seguente variazione:

2002: - 4,5.

Oppure in alternativa alla copertura precedente:

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 2.000;
2003: - 2.000;
2004: - 1.000.

8.0.79

Respinto

FERRARA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alle aliquote IVA)

1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103, dopo le parole: "imprese estrattive", è inserita la seguente: ", agricole"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 2.000;
2003: - 2.000;
2004: - 1.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.80

Dichiarato inammissibile

THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, KOFFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al nu-

mero 103, dopo le parole: "imprese estrattive", è inserita la seguente: ", agricole"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 200.000 euro.

8.0.81

Respinto

IOANNUCCI, LAURO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice)

1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'articolo 10, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la formazione della proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato».

3. Alle relative minori entrate si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'attuazione del regolamento recante norme relative alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

Oppure, in alternativa al comma 3:

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1.000;
2003: - 1.000;
2004: - 500.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.82**Dichiarato inammissibile**

BONATESTA, BALBONI, BONGIORNO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice)

1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1.000;
2003: - 1.000;
2004: - 500.

8.0.83**Dichiarato inammissibile**

MARINI, CREMA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice)

1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1.000;
2003: - 1.000;
2004: - 500.

8.0.84**Respinto**

FASOLINO, D'IPPOLITO VITALE, IZZO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice)*

1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1.000;
2003: - 1.000;
2004: - 500.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).**8.0.85****Respinto**

FERRARA

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice)*

1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1.000;
2003: - 1.000;
2004: - 500.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.86**Respinto**

THALER AUSSEHOFER, ROLLANDIN, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, KOFFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 40.000 euro.

8.0.87**Respinto**

OGNIBENE, FERRARA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Soppressione di accise e imposte di consumo su combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica)

1. Al fine di favorire la competitività del sistema elettrico nazionale nel quadro del processo di liberalizzazione ed unificazione del mercato europeo dell'energia, a partire dal 1° gennaio 2002 sono soppresse:

a) le variazioni delle aliquote sulle accise degli olii minerali impiegati per la produzione di energia elettrica così come determinate dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

b) le aliquote – così come determinate dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 – sulle accise di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «Orimulsion» (NC 2714) impiegati, per la produzione di energia elettrica, negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988;

c) le imposte – così come determinate dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 – sui consumi di carbone, coke di petrolio e bi-

tume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «Orimulsion» (NC 2714) impiegati, per la produzione di energia elettrica, negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.88

Dichiarato inammissibile

CURTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Suppressione di accise e imposte di consumo su combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica)

1. Al fine di favorire la competitività del sistema elettrico nazionale nel quadro del processo di liberalizzazione ed unificazione del mercato europeo dell'energia, a partire dal 1° gennaio 2002 sono soppresse:

a) le variazioni delle aliquote sulle accise degli olii minerali impiegati per la produzione di energia elettrica così come determinate dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

b) le aliquote - così come determinate dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - sulle accise di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «Orimulsion» (NC 2714) impiegati, per la produzione di energia elettrica, negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988;

c) le imposte - così come determinate dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «Orimulsion» (NC 2714) impiegati, per la produzione di energia elettrica, negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988».

8.0.89**Respinto**

D'IPPOLITO VITALE, FASOLINO, IZZO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Modifiche al regime speciale per i produttori agricoli)*

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. I predetti organismi operano la detrazione forfettaria di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'imposto dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione, dell'imposta assolta anche per rivalsa sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti acquisti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotto agricoli e ittici.";

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 4, dopo la parole: "imposta", sono aggiunte le seguenti: ", semprechè il cedente, il donante o il conferente sia soggetto al regime ordinario";

d) il comma 10 è abrogato;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalità di cui al decreto del presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 442. L'opzione vale fino a revoca ed è vincolante per almeno un quinquennio."».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 27.000;

2003: - 25.000;

2004: - 25.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.90

Respinto

FERRARA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al regime speciale per i produttori agricoli)

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. I predetti organismi operano la detrazione forfettaria di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'imposto dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione, dell'imposta assolta anche per rivalsa sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti acquisti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotto agricoli e ittici.";

- b) il comma 3 è abrogato;
- c) al comma 4, dopo la parole: "imposta", sono aggiunte le seguenti: ", semprechè il cedente, il donante o il conferente sia soggetto al regime ordinario";
- d) il comma 10 è abrogato;
- e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalità di cui al decreto del presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 442. L'opzione vale fino a revoca ed è vincolante per almeno un quinquennio."

2. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, valutati in 77 milioni di euro, si provvede mediante la riduzione dello 0,50 per cento delle percentuali di compensazione fissate, per determinati prodotti agricoli, nelle misure del 12,50 per cento, del 9 per cento, dell'8 per cento e del 7,50 per cento».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.91

Respinto

NOVI, LAURO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Imprese turistiche)

1. Sono considerate imprese turistiche a tutti gli effetti:
 - a) le imprese di gestione e di esercizio di:
 - 1) porti turistici, approdi e punti di ormeggio;
 - 2) porzioni di porti commerciali o rifugi finalizzati al turismo;
 - 3) esercizi e attività turistici complementari collegati alla assistenza dei turisti nautici o alla sosta, assistenza e rimessaggio delle unità da diporto;
 - b) le imprese esercenti attività di noleggio e di locazione di unità da diporto;

- c) le imprese esercenti le intermediazioni per il noleggio e la locazione delle unità da diporto;
- d) le agenzie di consulenza per la nautica da diporto;
- e) i centri di immersione subacquea e di altre attività nautiche che operano nel settore turistico-ricreativo.

2. La legge 12 marzo 1968, n. 478, non si applica alla nautica da diporto».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.92

Respinto

MARANO, LAURO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Imprese turistiche)

1. Sono considerate imprese turistiche a tutti gli effetti:
 - a) le imprese di gestione e di esercizio di:
 - 1) porti turistici, approdi e punti di ormeggio;
 - 2) porzioni di porti commerciali o rifugi finalizzati al turismo;
 - 3) esercizi e attività turistici complementari collegati alla assistenza dei turisti nautici o alla sosta, assistenza e rimessaggio delle unità da diporto;
 - b) le imprese esercenti attività di noleggio e di locazione di unità da diporto;
 - c) le imprese esercenti le intermediazioni per il noleggio e la locazione delle unità da diporto;
 - d) le agenzie di consulenza per la nautica da diporto;
 - e) i centri di immersione subacquea e di altre attività nautiche che operano nel settore turistico-ricreativo.

2. La legge 12 marzo 1968, n. 478, non si applica alla nautica da diporto».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.93**Respinto**

PASQUINI, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, SCALERA, TURCI, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure straordinarie di sostegno al settore del turismo)

1. Sono sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, a carico delle imprese turistiche, di cui agli articoli 6 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e dei pubblici esercizi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287.

2. È introdotto, per l'anno 2002, lo sgravio totale della contribuzione dovuta all'assicurazione generale obbligatoria ed alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi gestite dall'INPS per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a favore delle imprese turistiche, di cui agli articoli 6 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e dei pubblici esercizi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287.

3. I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui al comma 15 lettera a) dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono prorogati non oltre il 31 dicembre 2002 alle agenzie di viaggio e per gli operatori turistici con più di 50 addetti. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2002 i predetti trattamenti:

a) sono estesi alle aziende alberghiere, come definite dall'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, con più di 50 addetti;

b) sono estesi alle aziende alberghiere, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, ed ai pubblici esercizi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, con più di 15 addetti».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

8.0.94**Respinto**

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, PIZZINATO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Iva agevolata per il settore del turismo)

1. Alla Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 120, dopo le parole: «istituti sanitari», aggiungere le seguenti: «e le prestazioni rese ai clienti delle altre imprese turistiche di cui agli articoli 6 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217».

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, alla Tabella C ivi richiamata: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - capitolo 3003), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 350.000;
2003: - 350.000;
2004: - 350.000.

8.0.96**Dichiarato inammissibile**

CURTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Alla Tabella A, parte terza, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 82), è aggiunto il seguente:

"82-bis) bevande analcoliche"».

8.0.97**Respinto**

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole: «a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali,» sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, alla Tabella C ivi richiamata: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - capitolo 3003), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 50.000;
2003: - 50.000;
2004: - 50.000.

8.0.98**Dichiarato inammissibile**

CICCANTI, EUFEMI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Proroga del sistema di remunerazione
spettante ai concessionari della riscossione)*

1. Per il periodo tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002 sono corrisposte a ciascun concessionario e commissario governativo del servizio della riscossione, a valere sugli stanziamenti della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, somme pari all'eventuale differenza tra la media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, e quelle erogate in applicazione dell'articolo 17,

comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le modalità di erogazione di tali somme sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, le parole: "Fino al 31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2002";

b) all'articolo 4-bis, comma 1, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2003"».

8.0.99

Respinto

MORO, VANZO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Riordino delle aliquote delle accise su gas metano)

1. Ai fini di adeguare le aliquote delle accise sul gas metano al nuovo regime delle tariffe in vigore dal 1° luglio 2001 per gli utenti del mercato vincolato, si stabilisce quanto segue:

a) per consumi fino a 2.500 metri cubi annui: euro 0,125 per metro cubo dal 1° gennaio 2002; euro 0,101 per metro cubo dal 1° gennaio 2003;

b) per consumi oltre i 2.500 metri cubi annui: euro 0,134 per metro cubo dal 1° gennaio 2002; euro 0,109 per metro cubo dal 1° gennaio 2003.

2. Per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, si applicano le seguenti aliquote:

a) fino a 2.500 metri cubi annui: euro 0,101 per metro cubo;

b) oltre i 2.500 metri cubi annui: euro 0,109.

3. Per i consumi di piccole imprese industriali e artigianali compresi fra i 100.000 e i 200.000 metri cubi annui: euro 0,012 per metro cubo.

4. I consumi di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti all'aliquota IVA del 20 per cento, i consumi di cui al comma 3 all'aliquota IVA del 10 per cento.

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

8.0.126**Respinto**

CAMBER, NOCCO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)

1. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in litri 23 milioni, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 5 milioni. Il costo complessivo è fissato in 10 milioni di euro».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).**8.0.133****Respinto**

MORO, VANZO, TIRELLI, PERUZZOTTI

All'articolo 35, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "di gas di petrolio liquefatto", sono aggiunte le seguenti: "e lire 50 per metro cubo di gas metano"».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).**8.0.100****Ritirato**

CALDEROLI, MORO, VANZO, PERUZZOTTI, TIRELLI, BOLDI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Tassa di concessione governativa)

1. Per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione

e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è dovuta la tassa di concessione governativa di 30 euro per ogni anno di validità del permesso di soggiorno stesso. Per periodi di validità inferiori all'anno vanno corrisposti i ratei proporzionali.

2. Per il rilascio della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è dovuta la tassa di concessione governativa di 500 euro.

3. La tassa di cui ai commi 1 e 2 è assolta in modo straordinario, a mezzo di speciali marche da annullarsi a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'atto ovvero degli uffici o degli altri soggetti che saranno indicati nelle voci della tariffa da approvarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni».

8.0.101

Ritirato

EUFEMI, BOREA, COMPAGNA, FORLANI, BERGAMO, CICCANTI, NANIA, IZZO, NOCCO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. I redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

8.0.102

Dichiarato inammissibile

BONATESTA, PEDRIZZI, SALERNO, PACE

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 235, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"2. Gli spazi all'interno della cabina degli ascensori in pubblico servizio realizzati dalle strutture, enti ed organizzazioni pubbliche possono

essere da questi dati in concessione alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e alle Associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, per il sostentamento e il finanziamento di iniziative in campo socio-assistenziale realizzate dalle stesse"».

8.0.103

Dichiarato inammissibile

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Semplificazione in vista dell'introduzione dell'euro)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"10-ter. La conversione in euro delle quote di partecipazione al fondo consortile dei consorzi con attività esterna può essere deliberata dagli amministratori con le modalità indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 e in ogni caso senza l'assistenza del notaio. L'accredito previsto dal comma 4 va effettuato in una riserva indisponibile. Il verbale della deliberazione è iscritto ai sensi dell'articolo 2612, comma terzo, del codice civile"».

8.0.104

Respinto

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Semplificazione del regime IVA sulle attività fieristiche)

1. Al numero 5) della tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali" sono soppresse.

2. All'articolo 22, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6), è aggiunto il seguente:

"7) per le prestazioni di mostre e fiere campionarie nonché per le esposizioni scientifiche, artistiche e culturali".

3. All'articolo 1, comma primo, della legge 26 gennaio 1983, n. 18, dopo le parole: "emissione della fattura" sono aggiunte le seguenti: "per i corrispettivi di ingresso alle manifestazioni e fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche, industriali".

4. All'articolo 1, comma primo, del decreto del Ministro delle finanze del 23 marzo 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1983 dopo le parole: "emissioni della fattura" sono aggiunte le seguenti: "per i corrispettivi di ingresso alle manifestazioni e fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche e industriali"».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

8.0.105

Respinto

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Abolizione dell'imposta provinciale di trascrizione)

1. L'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è abrogato».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

8.0.106

Dichiarato inammissibile

GUBERT

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 4, comma 4-ter, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, dopo le parole: "decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "nonché, per la parte non compensata, presentando richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 227"».

8.0.107**Respinto**

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al fine di realizzare ulteriori risorse per l'ammodernamento ed il potenziamento operativo, infrastrutturale e strutturale delle Forze Armate previsto dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e allo scopo di sostenere il nuovo programma pluriennale di ristrutturazioni, costruzioni ed acquisizioni abitative per il personale militare di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, il Governo procede ai piani di alienazione di alloggi di servizio di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, con le medesime procedure previste dall'articolo 44, comma 1-*bis* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e con il riconoscimento del diritto di prelazione a favore dei locatari degli alloggi di cui si tratta. Devono considerarsi esclusi dal programma indicato soltanto quegli alloggi che, situati all'interno delle installazioni militari, siano ritenuti indispensabili per assolvere le esigenze operative della difesa».

8.0.122**Dichiarato inammissibile**

COSTA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Carte telefoniche prepagate per il traffico internazionale)

1. Tutti i soggetti che vendono al pubblico i mezzi tecnici, ivi incluse le carte telefoniche prepagate, di cui all'articolo 74, comma primo, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono tenuti a conservare i documenti equipollenti dai quali risultano i numeri seriali univoci delle carte oggetto della cessione stessa».

8.0.109**Dichiarato inammissibile**

GIARETTA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Carte telefoniche prepagate per il traffico internazionale)

1. Tutti i soggetti che vendono al pubblico i mezzi tecnici, ivi incluse le carte telefoniche prepagate, di cui all'articolo 74, comma primo, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono tenuti a conservare i documenti equipollenti dai quali risultano i numeri seriali univoci delle carte oggetto della cessione stessa».

8.0.110**Respinto**

ZANOLETTI, CICCANTI, LAURO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinqies*. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda l'importo delle spese sostenute, per i servizi di interpretariato, dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni"».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli stanziamenti previsti per la legge n. 468 del 1978, art. 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, nella seguente misura (in migliaia di euro): - 500 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004».

8.0.121**Respinto**

PIZZINATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BATTAGLIA Giovanni, PASQUINI, MARINO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Deducibilità delle spese sostenute per i servizi
d'interpretariato dai soggetti sordomuti)*

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*l-ter*) le spese sostenute, per i servizi d'interpretariato, dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni"».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000.

8.0.111**Ritirato**

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 121-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) numero 2), le parole: "o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta" sono soppresse;
- b) la lettera b) è abrogata.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è istituita una tassa annuale sui veicoli adibiti al trasporto di persone, posseduti o utilizzati dalle società. La tassa, il cui ammontare è fissato in lire 2.000.000, non è deducibile dalle imposte sui redditi.

3. La tassa non si applica ai veicoli destinati esclusivamente alla vendita, al noleggio di breve durata e a quelli destinati esclusivamente al servizio di trasporto pubblico, quando effettuati nell'esercizio della normale attività della impresa che li possiede.

4. Per i veicoli concessi in locazione la tassa deve essere corrisposta dalla società locataria.

5. Con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze saranno fissate le modalità e i termini di riscossione della tassa nonché i casi di riduzione o di esonero per i veicoli funzionanti ad energia solare, a trazione elettrica, a gas di petrolio liquefatto od altri gas naturali e per quelli iscritti nei registri delle auto storiche».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

8.0.112

Dichiarato inammissibile

THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, che esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che danno luogo a reddito d'impresa, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento; l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di non avvalersi delle predette disposizioni. In tal caso l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di impo-

ste dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».

8.0.113

Ritirato

EUFEMI, CICCANTI, BOREA, COMPAGNA, FORLANI, BERGAMO, NANIA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari ed immobiliari di proprietà degli enti previdenziali privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie usufruiscono dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

8.0.115

Respinto

MORO, VANZO, TIRELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 121-*bis*, lettera *a*), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "attività propria dell'impresa" inserire le seguenti: "nonché agli automezzi limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti iscritti nel proprio albo per le società, ferma restando la detraibilità dei costi nei limiti di cui alla lettera *b*) del presente comma per gli automezzi eccedenti i limiti indicati"».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

8.0.116**Dichiarato inammissibile**

GUBERT

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 93, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta, le ritenute alla fonte a titolo d'acconto e i crediti di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f) legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e all'articolo 29 legge 23 dicembre 2000, n. 388, non utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 4, comma 4-ter del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, si scomputano dall'imposta a norma dell'articolo 19, salvo il disposto del comma 2 del presente articolo"».

8.0.117**Respinto**

IOANNUCCI, LAURO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 4, comma 2, della legge recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia" dopo le parole: "aggiornamento del personale" sono aggiunte le seguenti: "e per le spese di ricerca e sviluppo, così come definite dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.118**Respinto**

PIZZINATO, BONAVITA, CAMBURSANO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Imposta sugli intrattenimenti -
Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60)*

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge che hanno optato per la legge 16 dicembre 1991, n. 398, sono esonerati dall'obbligo di installazione dei misuratori fiscali previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4. - Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.000;

2003: - 10.000;

2004: - 10.000.

8.0.131 (v. nuovo testo)

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 5-bis, sono aggiunti i seguenti:

«5-ter. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il disposto del comma 5.

5-quater. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui al comma 1 indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), sono apportate le seguenti variazioni:

2002: + 361.520;
2003: + 361.520;
2004: + 361.520.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2002: - 10.330;
2003: - 10.330;
2004: - 10.330.

8.0.131 (Nuovo testo)

Ritirato

CICCANTI, LAURO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

*(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633)*

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 5-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

«5-*ter*. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti al ricorso al lavoro interinale, non si applica il disposto del comma 5.

5-quater. L'imposta sul valore aggiunto assolta sugli investimenti di cui al comma 5-*ter* deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui al comma 1, in-

dipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978: Riforme di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 25.000;

2003: - 25.000;

2004: - 25.000.

8.0.132

Dichiarato inammissibile

MAGRI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 5-bis, sono aggiunti i seguenti:

5-ter. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il disposto di cui al comma 5.

5-quater. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui al comma 1, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre di 7.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 lo stanziamento previsto per l'articolo 9-ter (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente) della legge n. 468 del 1978.

Art. 9.

Accantonato

Art. 10.

10.1

Respinto

BASSANINI, VITALI, PASQUINI, PIZZINATO, MARINO, BATTAGLIA Giovanni

Sopprimere l'articolo.

10.2

Respinto

VITALI, DE PETRIS, SODANO, PASQUINI, DONATI

Sopprimere l'articolo.

10.3

Respinto

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

Sopprimere l'articolo.

10.4

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, PIZZINATO

Sopprimere l'articolo.

10.5

Respinto

CICCANTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, s'interpreta nel senso che ai pubblici dipendenti interessati è riconosciuto il diritto di percepire la retribuzione individuale d'anzianità, ma-

turata fino al 1993 e non ancora corrisposta. È conseguentemente abrogato il comma 3 dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

10.6

Respinto

VITALI, TURCI, DE PETRIS, DONATI, PASQUINI

Sopprimere il comma 2.

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

10.7

Ritirato

IZZO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

"Art. 40-bis. - (*Compatibilità della spesa e delle metodologie in materia di contrattazione integrativa*). - 1. Per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, i comitati di settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro, anche a campione, sui contratti integrativi delle singole amministrazioni, sui livelli medi delle retribuzioni accessorie e sui criteri di misurazione e valutazione delle attività e dei risultati legati alla corresponsione di compensi premianti, anche allo scopo di conseguire, a regime, sostanziali uniformità di trattamento nonché di pervenire all'adozione di omogenei criteri di misurazione e valutazione delle prestazioni lavorative lavorative incentivate"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

10.8

Respinto

CREMA, MARINI, VICINI, MARINO

Al comma 2, capoverso Art. 40-bis, comma 1, sopprimere le parole: «ed il Governo», conseguentemente, dopo la parola: «verifiche», sopprimere la parola: «congiunte».

10.9**Respinto**

VITALI, DE PETRIS, PASQUINI, DONATI

Al comma 2, capoverso Art. 40-bis, comma 2, dopo le parole: «all'articolo 48, comma 6» aggiungere «con esclusione di quegli enti locali».

10.10**Ritirato**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 2, sopprimere il punto 3.

10.11**Ritirato**

PASTORE, VALDITARA, MAFFIOLI, STIFFONI, LAURO

Al comma 2, capoverso Art. 40-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le amministrazioni e gli enti sono tenuti ad un'analisi dei costi effettivi, anche indiretti e continuativi, derivanti dalla contrattazione integrativa, in modo da assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio mediante previsione della copertura programmata delle spese in termini di compatibilità, sia finanziaria che economica, con l'andamento gestionale».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

10.12**Respinto**

CREMA, MARINI, VICINI, PIZZINATO

Al comma 2, capoverso Art. 40-bis, comma 3, dopo la parola: «bilancio», inserire le seguenti: «delle rispettive amministrazioni».

10.13**Respinto**

ZANOLETTI, CICCANTI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I rapporti di lavoro a tempo indeterminato, definiti per i dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non cessano e sono trasformati in nuovi contratti. Per i direttori generali delle predette amministrazioni pubbliche permane l'obbligo d'utilizzare tutti i dirigenti loro assegnati.

2-ter. Nelle contrattazioni collettive nazionali di lavoro riguardanti il personale dirigenziale le amministrazioni pubbliche, per i dirigenti di seconda fascia già rivestenti la pregressa qualifica di dirigente superiore, qualora contemplata nei rispettivi ordinamenti, è in ogni caso prevista la corresponsione dell'importo massimo della retribuzione di posizione.

2-quater. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2-bis e 2-ter si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 9».

10.14

Dichiarato inammissibile

CICCANTI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. I rapporti di lavoro a tempo indeterminato, definiti per i dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non cessano e sono trasformati in nuovi contratti. Per i direttori generali delle predette amministrazioni pubbliche permane l'obbligo d'utilizzare tutti i dirigenti loro assegnati.

4. Nelle contrattazioni collettive nazionali di lavoro riguardanti il personale dirigenziale le amministrazioni pubbliche, per i dirigenti di seconda fascia già rivestenti la pregressa qualifica di dirigente superiore, qualora contemplata nei rispettivi ordinamenti, è in ogni caso prevista la corresponsione dell'importo massimo della retribuzione di posizione».

10.15

Respinto

CASTELLANI, BATTAGLIA Giovanni

All'articolo 10 sono aggiunti i seguenti commi:

«Il personale amministrativo di ruolo dipendente delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, in servizio dalla data di entrata in vigore della presente legge, con profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale esperto (categoria D - livello DS) o di collaboratore amministrativo professionale (categoria D) secondo il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità del quadriennio 1998-2001, in possesso di diploma di laurea e di un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nei suddetti profili professionali, anche cumulativamente considerati, e corrispondenti precedenti denominazioni di collaboratore ammini-

strativo coordinatore e di collaboratore amministrativo, è inquadrato nella posizione funzionale di Dirigente amministrativo di cui all'articolo 26, comma 2-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge al personale di cui al primo comma del presente articolo verrà corrisposto il trattamento economico che verrà stabilito per la Dirigenza amministrativa dal prossimo Contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 2002-2005.

In carenza di rinnovo, dalla medesima suddetta data verrà corrisposto il trattamento economico attualmente stabilito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001/biennio economico 2000-2001».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

10.0.1

Dichiarato inammissibile

CICCANTI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, inquadrato nel cosiddetto "ruolo ad esaurimento", con le qualifiche di "Ispettore generale e Direttore di divisione", in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, è inquadrato nella qualifica di dirigente a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. È altresì inquadrato nella qualifica di dirigente il predetto personale che, pur non in possesso del diploma di laurea, ricopra da almeno un quinquennio un incarico di reggente di sede periferica».

10.0.2**Respinto**

LIZZO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Nei confronti del personale postelegrafonico, all'atto della quiescenza, nella base di calcolo della indennità di buonuscita deve intendersi anche la 14^a mensilità, comprensiva di tutte le voci che la compongono.

2. La 14^a mensilità deve intendersi conteggiata fino alla data del 27 febbraio 1998 in quanto a seguito della trasformazione dell'ente Poste in società per azioni i pensionandi a decorrere dal 28 febbraio 1998 godono del trattamento di fine rapporto in cui vengono incluse oltre la 14^a mensilità anche le competenze accessorie.

3. La base di calcolo specificata nel comma 1 va applicata nei confronti del personale postelegrafonico collocato in quiescenza a decorrere dal 1^o gennaio 1996 ai sensi dell'articolo 3 del Contratto collettivo nazionale del lavoro biennio economico 1996-97».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).**10.0.3****Dichiarato inammissibile**

CICCANTI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Vicedirigenza)

1. Nelle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituita l'area della vicedirigenza. In sede di prima applicazione, nella suddetta area è inquadrato con la qualifica di vicedirigente il personale appartenente alle posizioni "C/2" e "C/3" e già inquadrato nelle pregresse qualifiche funzionali ottava e nona del comparto dei ministeri, od equivalenti di altri comparti del pubblico impiego.

2. Con regolamento, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabiliti l'ordinamento dell'area della vicedirigenza ed il relativo organico

nonché l'accesso all'area medesima da parte del personale inquadrato nell'area professionale "C" od equivalente.

3. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Al personale inquadrato nell'area della vicedirigenza è corrisposta una retribuzione tabellare, stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro della medesima area contrattuale».

10.0.4

Dichiarato inammissibile

IZZO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. È confermata la proroga al 31 dicembre 1993, contenuta nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

2. Conseguentemente è abrogato il comma 3 dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

10.0.5

Dichiarato inammissibile

GRECO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

*(Modificazioni delle misure riguardanti
autoimprenditorialità ed autoimpiego)*

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 14 è abrogato;

b) all'articolo 15, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole "contributi a fondo perduto e";

c) all'articolo 15, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) limitatamente al lavoro autonomo, un ulteriore contributo pari al 20 per cento dell'ammontare degli investimenti";

d) all'articolo 23, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni di attuazione del titolo I";

e) all'articolo 23, comma 1, le parole: "nel presente decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "al titolo I del presente decreto legislativo";

f) dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni di attuazione del titolo II)

1. Le domande per la concessione dei mutui agevolati previsti al titolo II del presente decreto legislativo sono presentate agli istituti di credito convenzionati o alla società Poste italiane S.p.A., che stipulano i contratti di finanziamento ed erogano i mutui.

2. Alla società Sviluppo Italia S.p.A., costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, è affidato il compito di provvedere alla selezione e all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative per le quali viene richiesto il mutuo agevolato.

3. Nell'attuazione delle attribuzioni di cui al comma 2, la società Sviluppo Italia S.p.A. stipula apposite convenzioni con istituti di credito e con la società Poste Italiane S.p.A., nonché con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

2. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di garanzia, la cui dotazione è stabilita in 180 milioni di euro per l'anno 2002, destinato alla copertura dei rischi sui mutui agevolati erogati per le iniziative di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di istituzione e funzionamento del Fondo.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei mutui agevolati di cui al comma 1, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 15,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

4. Per lo svolgimento delle attività affidate alla società Sviluppo Italia S.p.A. ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 103,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, fissa, con proprio regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità di attuazione delle norme contenute nel presente articolo. In attesa dell'emanazione di

tale regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 maggio 2001, n. 295».

Conseguentemente alla Tabella C ridurre del 2 per cento tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Art. 11.

11.1

Respinto

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, PIZZINATO

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

11.2

Respinto

VITALI, DE PETRIS, PASQUINI, DONATI

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

11.3

Respinto

BASSANINI, VITALI, PASQUINI

Al comma 1, sostituire le parole: «alle pubbliche amministrazioni» con le parole: «alle amministrazioni dello Stato».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce - Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, ridurre gli importi di 4 milioni di euro per ogni annualità.

11.4**Respinto**

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI,
GIARETTA

*Al comma 1, sostituire le parole: «alle pubbliche amministrazioni»
con le parole: «alle amministrazioni dello Stato».*

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

11.6**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, PIZZINATO

*Al comma 2, alla fine del secondo periodo, aggiungere le parole:
«previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti».*

11.5**Respinto**

VITALI, DE PETRIS, PASQUINI, DONATI

*Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: «da sottoporre»
fino alla fine del periodo.*

11.7**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «da sottoporre», inserire
la seguente: «preventivamente».*

11.8**Accolto**

IL GOVERNO

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «ed è fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli stessi»; dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, è fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi collegiali».

11.0.1**Respinto**

MAGNALBÒ, BONATESTA, ASCIUTTI, BONGIORNO, LAURO, GRILLOTTI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di razionalizzazione per l'accesso al pubblico impiego)

1. Al fine di contenere i costi delle procedure di selezione del personale per le diverse qualifiche e di ridurre i tempi per la copertura dei posti disponibili, tutte le pubbliche amministrazioni, prima di procedere all'apertura di nuove procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche per le quali sia rilevata una carenza di organico, devono provvedere all'attribuzione della qualifica e della relativa funzione ai candidati risultati vincitori o idonei nelle precedenti procedure di selezione da esse comunque indette purchè non risultino inutilmente decorsi i termini di validità delle relative graduatorie.

2. Qualora i candidati di cui al comma 1 rifiutino formalmente per almeno tre volte la motivata attribuzione della qualifica e della funzione proposta dalle pubbliche amministrazioni, la relativa posizione organica si renderà disponibile per le nuove procedure concorsuali.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. La preliminare copertura dei posti disponibili in attuazione del presente articolo costituisce il presupposto per l'attivazione di ulteriori procedure di selezione per i posti che si rendono disponibili nelle singole qualifiche».

11.0.2**Respinto**

CICCANTI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di razionalizzazione per l'accesso al pubblico impiego)

1. Al fine di contenere i costi delle procedure di selezione del personale per le diverse qualifiche e di ridurre i tempi per la copertura dei posti disponibili, tutte le pubbliche amministrazioni, prima di procedere all'apertura di nuove procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche per le quali sia rilevata una carenza di organico, devono provvedere all'attribuzione della qualifica e della relativa funzione ai candidati risultati vincitori o idonei nelle precedenti procedure di selezione da esse comunque indette purchè non risultino inutilmente decorsi i termini di validità delle relative graduatorie.

2. Qualora i candidati di cui al comma 1 rifiutino formalmente per almeno tre volte la motivata attribuzione della qualifica e della funzione proposta dalle pubbliche amministrazioni, la relativa posizione organica si renderà disponibile per le nuove procedure concorsuali.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. La preliminare copertura dei posti disponibili in attuazione del presente articolo costituisce il presupposto per l'attivazione di ulteriori procedure di selezione per i posti che si rendono disponibili nelle singole qualifiche».

11.0.5**Respinto**

MAGNALBÒ, BONATESTA, ASCIUTTI, BONGIORNO, GRILLOTTI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Passaggi di aree nella pubblica amministrazione)

1. I passaggi all'interno delle aree del personale della pubblica amministrazione sono ammessi unicamente per il profilo professionale della posizione economica immediatamente superiore.

2. Le procedure comunque iniziate in difformità dalle disposizioni del comma 1 sono nulle».

11.0.6

Respinto

MAGNALBÒ, BONATESTA, ASCIUTTI, BONGIORNO, GRILLOTTI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per l'accesso alle qualifiche di elevata professionalità e dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni)

1. Per l'accesso nelle pubbliche amministrazioni agli incarichi ed alle qualifiche dirigenziali nonchè all'area C3 è richiesto il possesso del diploma di laurea.

2. I dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione che non siano in possesso del diploma di laurea possono comunque accedere all'area C3 qualora siano in possesso di titolo di studio immediatamente inferiore a quello previsto al comma 1 e risultino in servizio da almeno dieci anni nell'area C2.

3. Le procedure comunque iniziate in difformità dalle disposizioni del comma 1 sono nulle».

11.0.7

Respinto

MAGNALBÒ, BONATESTA, ASCIUTTI, BONGIORNO, GRILLOTTI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Norme in favore delle alte professionalità del pubblico impiego)

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni che abbiano svolto, senza demerito, quindici anni complessivi di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali sia stato richiesto il diploma di laurea conseguono la qualifica di esperto di amministrazione ed il trattamento economico di base della qualifica dirigenziale.

2. La disposizione contenuta nel comma 1 si applica altresì al personale che sia stato ammesso alla ex carriera direttiva a seguito di speciali procedure concorsuali richiedenti fin dall'origine il possesso del diploma di istruzione di secondo grado e che risulti in servizio da almeno venticin-

que anni presso le singole amministrazioni. Ai fini del presente comma non producono effetti le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede attraverso la destinazione prioritaria delle risorse stanziare in bilancio per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego».

11.0.3

Dichiarato inammissibile

CICCANTI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Norme riguardanti specifiche categorie di personale)

1. Ai fini del contenimento della spesa, e con particolare riguardo ad oneri di contenzioso, l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 23. - (*Albo dirigenziale*). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - è istituito un albo dei dirigenti in servizio nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comprensivo del relativo *curriculum*, ai fini conoscitivi e per consentire l'attuazione della disciplina in materia di mobilità. L'albo contiene una specifica sezione, riguardante il personale vicedirigenziale.

2. Le modalità per la costituzione e la tenuta dell'albo, di cui al comma 1, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro 180 giorni dalla data d'entrata in vigore della presente disposizione.

3. I dirigenti inseriti nel ruolo unico dirigenziale di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono restituiti alle amministrazioni d'appartenenza, nelle fasce funzionali di provenienza e col trattamento economico relativo, se più favorevole di quello in godimento, qualora non ritengano d'essere utilizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri"».

11.0.4**Dichiarato inammissibile**

PAGANO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. La composizione degli organi collegiali delle università e gli elettori attivi per le cariche accademiche sono stabiliti dagli statuti degli atenei. Per gli elettori passivi sono confermate le norme di legge vigenti».

Art. 12.**12.1****Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, RIPAMONTI

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

12.2**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

12.3**Respinto**

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

12.4**Respinto**

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - 1. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).**12.5****Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, MONTAGNINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - 1. A partire dal 1° gennaio 2001 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca, gli enti locali, potranno assumere solo a tempo indeterminato a copertura delle piante organiche così come risultano alla data del 31 dicembre 2000. Le assunzioni dovranno garantire la copertura dei posti in organico attraverso il ricorso a concorsi per titoli e/o esami dando diritto di priorità a tutto il personale precario e/o LSU, impiegato su apposita graduatoria che tenga conto dei periodi di anzianità maturata.

2. Le eventuali assunzioni a tempo determinato potranno avvenire in sostituzione di personale temporaneamente inabilitato e andranno comunque a far parte della graduatoria di cui al comma 1, non potranno in ogni caso far fronte a vuoti di organico e di nuovi servizi.

3. A far data dal 1° gennaio 2002 al fine di favorire le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, nelle agenzie, negli enti pubblici non economici, nelle università, negli enti di ricerca, negli enti locali, sarà concesso a tali enti, un contributo annuo per tre anni di 9.296,22 euro e per lo stesso periodo l'azzeramento degli oneri contributivi.

4. Tali benefici saranno estesi anche alle assunzioni degli enti strumentali degli enti pubblici e locali nonché alle aziende ospedaliere».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

12.6

Dichiarato inammissibile

EUFEMI, CICCANTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (*Assunzioni di personale*). - 1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità. Sono altresì fatte salve le assunzioni relative al Ministero per i beni e le attività culturali. Al fine di ampliare e rendere permanente l'apertura quotidiana con orari prolungati di musei, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato il Ministero procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro del personale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, del personale assunto ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché del personale assunto ai sensi dell'articolo 39, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La trasformazione dei rapporti di lavoro del predetto personale avviene sulla base delle vacanze organiche e anche in soprannumero accertate al 31 dicembre 2001 ed a quelle che si verificheranno nel corso dell'anno 2002 nell'ambito della dotazione organica complessiva, secondo le procedure previste dall'articolo 4-bis, commi 4 e 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Ai fini di quanto sopra, alle procedure concorsuali previste dal citato articolo 4-bis del decreto-legge n. 148 del 1998, sono equiparati i concorsi già espletati dal personale di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ferma restando la dotazione organica complessiva, fatti salvi i concorsi già autorizzati ed i posti riservati, il Ministero per i beni e le attività culturali, ai fini della trasformazione dei rapporti di lavoro, è autorizzato ad effettuare le variazioni organiche dei contingenti nell'ambito delle aree e tra le aree. Fino all'espletamento delle procedure relative alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato sono prorogati i rapporti di lavoro esistenti alla data del 31 dicembre 2001. Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture nonché di trasferimento di funzioni.

2. All'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche

ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002".

3. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le Forze armate e i Corpi di polizia nonché il Corpo nazionale dei vigili del fuoco predispongono specifici piani annuali con l'indicazione:

a) delle iniziative da adottare per un più razionale impiego delle risorse umane, con particolare riferimento alla riallocazione del personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa;

b) dei compiti strumentali o non propriamente istituzionali il cui svolgimento può essere garantito mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento all'esterno risulti economicamente più vantaggioso nonché delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;

c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento di organico per le quali sia indicata apposita copertura finanziaria, non possono, comunque, superare le cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

4. I piani di cui al comma 3 sono presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva approvazione del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun quadrimestre.

5. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto.

6. A decorrere dall'anno 2003 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate».

12.7**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, MONTAGNINO

*Sopprimere il comma 1.***Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).****12.8****Ritirato**

MONTAGNINO, DATO, CASTELLANI, BEDIN, BATTAGLIA Giovanni, MONTALBANO, GARRAFFA, ROTONDO

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «agli enti pubblici non economici» e le altre da: «ed agli enti locali» fino a: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti».***Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).****12.9****Respinto**

PAGLIARULO, MUZIO, MARINO, RIPAMONTI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca».***Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).****12.10****Respinto**

BERLINGUER, MANIERI, MONTICONE, TESSITORE, FRANCO Vittoria, PAGANO, SOLIANI, D'ANDREA, ACCIARINI, PASQUINI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca».***Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).**

12.11**Respinto**

BASSANINI, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «limitatamente al personale tecnico ed amministrativo» con le seguenti: «al II corso-concorso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e sopprimere le parole: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Legge n. 468 del 1978, art. 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 15.000.000;
2003: - 25.000.000;
2004: - 20.000.000.

12.12**Respinto**

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

Al comma 1, sostituire le parole: «limitatamente al personale tecnico ed amministrativo» con le seguenti: «al II corso-concorso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e sopprimere le parole: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

12.13**Dichiarato inammissibile**

VIZZINI

Al comma 1, dopo le parole: «al personale tecnico ed amministrativo» sopprimere le seguenti: «agli enti di ricerca ed».

12.14**Respinto**

PAGANO, PIZZINATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «agli enti di ricerca».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

12.15**Dichiarato inammissibile**

VIZZINI

Al comma 1, dopo le parole: «agli enti di ricerca» inserire le seguenti: «ad esclusione del personale tecnico, tecnologo, ricercatore».

12.16**Dichiarato inammissibile**

VIZZINI

Al comma 1, dopo le parole: «agli enti di ricerca» inserire le seguenti: «limitatamente al personale amministrativo».

12.17**Respinto**

PASTORE, VALDITARA, MAFFIOLI, STIFFONI, IZZO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «enti di ricerca» sopprimere le seguenti: «ed agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con popolazione superiore a 5.000 abitanti».

12.18**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «ed agli enti locali» fino a: «superiore a 5.000 abitanti».

12.19**Respinto**

MARINI, CREMA, MARINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed agli enti locali» fino a: «superiore a 5.000 abitanti».

12.20**Respinto**

DE PETRIS, BATTISTI, DATO, PASQUINI, MUZIO, BASSANINI, TOIA, GIARETTA, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, BASSO, GUERZONI, PIATTI, PIZZINATO, BRUNALE, VITALI, CAMBURSANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed agli enti locali» fino a: «superiore a 5.000 abitanti».

12.21**Accolto**

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole da: «ed agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» fino a: «personale a tempo indeterminato» con le seguenti: «ed alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Sono consentite le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale».

12.22**Respinto**

MUZIO, PAGLIARULO, MARINO

Al comma 1, dopo le parole: «5.000 abitanti» inserire le seguenti: «ad esclusione degli enti locali che non versino in stato di dissesto finanziario e delle unioni di comuni di cui alla legge 3 agosto 1999, n. 265».

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

12.23**Ritirato**

IZZO

Al comma 1, dopo le parole: «è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato», sono aggiunte le seguenti: «,

ancorchè in esito a concorsi pubblici indetti precedentemente al 31 dicembre 2001».

Dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Per l'anno 2002 è sospesa l'applicazione di ogni clausola dei contratti collettivi di lavoro nazionali o integrativi di comparto che prevedano per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'esperimento di procedure relative a passaggi interni di posizioni ordinamentali, di progressione di posizioni economiche o di attribuzione di posizioni economiche differenziate, comunque denominati ed ancorché in esito a percorsi di formazione o riqualificazione professionale. La disposizione di cui al presente comma di applica anche alle procedure selettive e di valutazione, comunque denominate, iniziate prima del 31 dicembre 2001.

6-ter. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per le qualifiche dirigenziali delle amministrazioni statali, limitatamente alle carenze di organico comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, entro il 30 giugno 2001, ed accertate dall'Ufficio ruolo unico dirigenti. Per tali qualifiche dirigenziali, i termini di validità delle graduatorie di cui all'articolo 51, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati al 31 dicembre 2003; entro tale termine, è fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di attingere dalle graduatorie dei concorsi di cui prima, nei limiti delle vacanze comunicate entro la predetta data del 30 giugno 2001».

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni in materia di assunzioni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche e di progressione in carriera dei dipendenti pubblici)».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

12.24

Ritirato

CASTELLANI, GIARETTA

Al comma 1, dopo le parole: «è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «ad eccezione di quelle previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.25**Respinto**

MUZIO, PAGLIARULO, MARINO

Al comma 1, dopo le parole: «è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «ad esclusione di quelle per la sostituzione di personale cessato negli anni 2001 e 2002».

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).**12.26****Dichiarato inammissibile**

RONCONI, CICCANTI

Al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «fatti salvi i posti già messi a concorso e banditi nell'anno 2000 e negli anni precedenti, muniti della relativa copertura finanziaria».

12.27**Dichiarato inammissibile**

DATO

Al comma 1, dopo le parole: «è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato», aggiungere le seguenti: «fatte salve le assunzioni per i concorsi banditi entro il 31 agosto 2001».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 488 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente (4.1.5.2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare la seguente variazione:

2002: 50.000.000.

12.28**Dichiarato inammissibile**

DATO

Al comma 1, dopo le parole: «è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato», aggiungere le seguenti: «fatte

salve le assunzioni per i concorsi le cui graduatorie siano state approvate entro il 31 dicembre 2001».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 488 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente (4.1.5.2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare la seguente variazione:

2002: 35.000.000.

12.30

Dichiarato inammissibile

DATO

Al comma 1, dopo le parole: «è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato», aggiungere le seguenti: «Fatte salve le assunzioni dei vincitori del concorso-corso di formazione dirigenziale già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 488 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente (4.1.5.2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare la seguente variazione:

2002: 5.000.000.

12.29

Dichiarato inammissibile

TOFANI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Sono fatti salvi i concorsi già svolti le cui graduatorie sono state già approvate».

12.31

Respinto

MORO, VANZO, TIRELLI, CHINCARINI, PERUZZOTTI, PIROVANO, MONTI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il divieto non si applica ai comuni che abbiano un rapporto popolazione-dipendente superiore a quello previsto dall'articolo 119 del decreto legislativo 25 feb-

braio 1995, n. 77 e successive modificazioni, maggiorato del 50 per cento, nonché al comparto della scuola».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

12.32

Respinto

CENTARO, MINARDO, NOCCO, MONTAGNINO, LAURO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «comparto scuola» con le parole: «comparti scuola e giustizia».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

12.33

Respinto

ZANCAN, RIPAMONTI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «comparto scuola» aggiungere le seguenti: «ed a quello della giustizia».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

12.34

Ritirato

MONTAGNINO, CASTELLANI, DATO, BEDIN

Al secondo periodo, dopo le parole: «non si applica al comparto scuola», aggiungere le seguenti: «nonché al II corso-concorso di reclutamento della dirigenza di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.35

Dichiarato inammissibile

MONCADA, CICCANTI, BERGAMO

Al comma 1, dopo le parole: «il divieto non si applica al comparto scuola» aggiungere le parole: «e al Consiglio nazionale delle ricerche».

12.36**Respinto**

VITALI, DE PETRIS, PASQUINI, DONATI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «comparto scuola», aggiungere le seguenti: «, ai concorsi già banditi ed alle assunzioni obbligatorie dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

12.37**Ritirato**

GIARETTA, SCALERA

Al comma 1, dopo le parole: «Il divieto non si applica al comparto scuola» aggiungere le altre: «ed alle categorie protette».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.38**Ritirato**

BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, BATTAGLIA Giovanni, MONTAGNINO, TREU, DATO

Al comma 1, secondo periodo dopo le parole: «il divieto non si applica al comparto scuola» aggiungere le seguenti: «e al collocamento obbligatorio dei disabili ai sensi della legge n. 68 del 12 marzo 1999»

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 26.000;

2003: - 20.000;

2004: - 20.000.

12.39**Dichiarato inammissibile**

BONATESTA, PEDRIZZI, BEVILACQUA, MUGNAI, MULAS, PACE, SALERNO

Al comma 1, dopo le parole: «comparto scuola» aggiungere le seguenti: «ed ai disabili, in attuazione delle finalità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68».

12.40**Ritirato**

MONTAGNINO, BEDIN, CASTELLANI, DATO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «comparto scuola» inserire le seguenti: «e alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.41**Ritirato**

MANIERI, TESSITORE, MONTAGNINO

Al comma 1, dopo la parola: «scuola» aggiungere le seguenti: «e alle assunzioni per cui siano già in corso di svolgimento le relative procedure concorsuali».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

12.42**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «il divieto non si applica altresì alle assunzioni finalizzate all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e ai lavoratori socialmente utili così come disciplinati dal decreto legislativo n. 81 del 2000.»

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

12.43**Ritirato**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Sono inoltre fatte salve le assunzioni effettuate ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

12.44**Dichiarato inammissibile**

CICCANTI, D'AMBROGIO, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, DANZI, EUFEMI, CUTRUFO, MAGRI, MATTIOLI, ZANOLETTI, ROMANI, TREMATERRA

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il divieto non si applica altresì alle persone disabili appartenenti alla categoria di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

12.45**Respinto**

GIARETTA, SCALERA

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il divieto non si applica altresì nei confronti del personale che, alla data del 30 giugno 2001, abbia superato le prove selettive dei corsi-concorsi per l'accesso alle carriere direttive nella pubblica amministrazione».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.46**Dichiarato inammissibile**

COLLINO

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il divieto non si applica altresì all'ente pubblico Croce Rossa Italiana, limitatamente a quel personale che, avendo prestato servizio in qualità di richiamato dal Corpo militare ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, nel corso del secondo semestre dell'anno 2000 aveva, alla data del 31 dicembre dello stesso anno, effettuato complessivi due anni di servizio, nel quinquennio 1996-2000».

12.47**Ritirato**

PAGLIARULO, MUZIO, MARINO

Sopprimere le parole: «Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità».

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

12.48**Ritirato**

VANZO, MORO

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «superiore all'unità» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).**12.49****Dichiarato inammissibile**

DATO, MONTAGNINO

All'articolo 12, dopo le parole: «sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità», aggiungere le seguenti: «nonché i vincitori del II corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla scuola superiore della pubblica amministrazione, il cui bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale del 18 marzo 1997 n. 22, anche in deroga all'articolo 39 della legge n. 449 del 1997».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 488 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-ter Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente (4.1.5.2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare la seguente variazione:

2002: - 6.713.939

12.54**Respinto**

SALINI, FASOLINO, TREDESE, FERRARA

Al comma 1, dopo le parole: «Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità» aggiungere le seguenti: «nonché le assunzioni del personale infermieristico delle aziende sanitarie locali compatibilmente con la vacanza nelle relative piante organiche».

12.50**Ritirato**

ZANOLETTI, BERGAMO, EUFEMI

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Sono fatte salve altresì le assunzioni finalizzate all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e alle altre leggi speciali per il collocamento dei disabili».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 5.000;
2003: - 8.000;
2004: - 8.000.

12.51**Dichiarato inammissibile**

FALOMI, MONTINO

Al comma 1, dopo le parole: «la cui consistenza organica non sia superiore all'unità.», aggiungere le seguenti parole: «Sono altresì fatte salve le assunzioni relative al Ministero per i beni e le attività culturali al fine di ampliare e rendere permanente l'apertura quotidiana con orari prolungati di musei, aree archeologiche, biblioteche e archivi di stato il Ministero procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro del personale di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 494, del personale assunto ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998 nonché del personale assunto ai sensi dell'articolo 309, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La trasformazione dei rapporti di lavoro del predetto personale avviene sulla base delle vacanze organiche e anche in soprannumero accertate al 31 dicembre 2001 ed a quelle che si verificheranno nel corso dell'anno 2002 nell'ambito della dotazione organica complessiva secondo le procedure previste dall'articolo 4-bis, commi 4 e 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Ai fini di quanto sopra, alle procedure concorsuali previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1998 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono equiparati i concorsi già espletati dal personale di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Ferma restando la dotazione organica complessiva, fatti salvi i concorsi già autorizzati ed i posti riservati, il Ministero per i beni e le attività

culturali, ai fini della trasformazione dei rapporti di lavoro, è autorizzato ad effettuare le variazioni organiche dei contingenti nell'ambito delle aree e tra le aree. Fino all'espletamento delle procedure relative alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato sono prorogati i rapporti di lavoro esistenti alla data del 31 dicembre 2001».

12.52

Respinto

SCALERA, CASTELLANI, GIARETTA

Al comma 1, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Sono altresì fatte salve le assunzioni relative al Ministero per i beni e le attività culturali al fine di ampliare e rendere permanente l'apertura quotidiana con orari prolungati di musei, aree archeologiche, biblioteche e archivi di stato il Ministero procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro del personale di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 494, del personale assunto ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998 nonché del personale assunto ai sensi dell'articolo 309, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

La trasformazione dei rapporti di lavoro del predetto personale avviene sulla base delle vacanze organiche e anche in soprannumero accertate al 31 dicembre 2001 ed a quelle che si verificheranno nel corso dell'anno 2002 nell'ambito della dotazione organica complessiva secondo le procedure previste dall'articolo 4-bis, commi 4 e 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Ai fini di quanto sopra, alle procedure concorsuali previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1998 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono equiparati i concorsi già espletati dal personale di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Ferma restando la dotazione organica complessiva, fatti salvi i concorsi già autorizzati ed i posti riservati, il Ministero per i beni e le attività culturali, ai fini della trasformazione dei rapporti di lavoro, è autorizzato ad effettuare le variazioni organiche dei contingenti nell'ambito delle aree e tra le aree.

Fino all'espletamento delle procedure relative alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato sono prorogati i rapporti di lavoro esistenti alla data del 31 dicembre 2001».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.53**Respinto**

SALINI, TREDESE, FASOLINO, FERRARA

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Hanno il requisito della unicità e infungibilità anche le figure professionali di dirigente medico e veterinario di struttura complessa».

12.55**Respinto**

MONTAGNINO, CASTELLANI, BEDIN

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «non sia superiore all'unità» inserire il seguente periodo: «Sono fatte salve altresì le trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti di formazione lavoro in scadenza nel 2002».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.56**Dichiarato inammissibile**

CENTARO, MINARDO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, ovvero all'assunzione di personale in servizio presso l'amministrazione, con contratto a tempo determinato, alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante selezione concorsuale».

12.57**Respinto**

BOSCETTO, PASTORE, FERRARA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Al personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, in posizione di comando presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data del 31 dicembre 2001, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, si applicano fino al 31 dicembre 2002 le vigenti disposizioni in materia di mobilità volontaria o concordata, anche in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; i comandi in atto alla data del 31 dicembre 2001 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2002».

12.59**Respinto**

CAVALLARO, GIARETTA, DE PETRIS

Al comma 1, aggiungere, in fine: «Il divieto di assunzione di personale non si applica altresì nel comparto giustizia all'assunzione di personale appartenente al ruolo della magistratura ed ai fini dell'espletamento di concorsi pubblici riservati per la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti in essere con personale a contratto a tempo determinato di cui alla legge n. 242 del 18 agosto 2000 ed in genere di personale precario già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

A tal scopo il Ministero della giustizia redige entro sessanta giorni un piano annuale e un programma triennale, indicante il fabbisogno di nuove assunzioni di personale, in riferimento alle esigenze di lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo, di avvio della competenza penale del Giudice di Pace, di riordino ordinamentale del Giudice Unico di primo grado e degli uffici e servizi della giustizia minorile».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).**12.60****Respinto**

MONTI, MORO, VANZO, TIRELLI, CHINCARINI, PERUZZOTTI, PIROVANO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Si può ricorrere alle procedure di mobilità fuori dalla regione di appartenenza dell'ente locale, solo nell'ipotesi in cui il comune ricevente abbia un rapporto popolazione-dipendenti superiore a quello previsto dall'articolo 119 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 50 per cento».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).**12.61****Dichiarato inammissibile**

IZZO, PERUZZOTTI, CICCANTI, TOFANI

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente periodo: «Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 26 novembre 1993, n. 482, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata, senza oneri aggiuntivi e assicurando l'invarianza della spesa».

12.62**Respinto**

BONATESTA, PEDRIZZI, BEVILACQUA, MUGNAI, MULAS, PACE, SALERNO, GRILLOTTI, CURTO

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 è differito di 18 mesi a partire dalla sua scadenza».

12.63**Respinto**

CHIRILLI, NOCCO

Al comma 1, dopo le parole: «trasferimento di funzioni», aggiungere le seguenti: «I termini di validità delle graduatorie per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche sono prorogati di un anno».

12.64**Respinto**

MONTAGNINO, DATO, CASTELLANI, BEDIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I termini di validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, scadenti nel corso dell'anno 2002, sono prorogati fino al 30 giugno 2003. Restano parimenti in vigore fino alla stessa data le graduatorie già prorogate fino al 30 giugno 2001, ai sensi dell'articolo 51, comma 8, della legge n. 388 del 2000, nonchè le graduatorie per il reclutamento di personale per le forze armate, i corpi di polizia e il corpo nazionale dei vigili del fuoco, valide al 31 dicembre 1999».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.65**Respinto**

COLETTI, GIARETTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Durante l'anno 2002, in cui vige il blocco delle assunzioni previsto dal comma 1, del presente articolo, le graduatorie dei concorsi, svoltisi nel periodo precedente, ancora in vigore e valide a quella data vengono congelate, pertanto si intendono solamente sospese. Tali graduatorie riprenderanno efficacia a partire dal 1° gennaio 2003».

12.66**Dichiarato inammissibile**

MARANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per le qualifiche dirigenziali delle amministrazioni statali, limitatamente alle carenze di organico comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, entro il 30 giugno 2001, ed accertate dall'Ufficio ruolo unico dirigenti. Per tali qualifiche dirigenziali, i termini di validità delle graduatorie di cui all'articolo 51, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati al 31 dicembre 2002; entro tale termine, è fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di attingere da tali graduatorie, nei limiti delle vacanze comunicate entro la predetta data del 30 giugno 2001».

12.67**Dichiarato inammissibile**

CICCANTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per le qualifiche dirigenziali delle amministrazioni statali, limitatamente alle carenze di organico comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, entro il 30 giugno 2001, ed accertate dall'Ufficio ruolo unico dirigenti. Per tali qualifiche dirigenziali, i termini di validità delle graduatorie di cui all'articolo 51, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati al 31 dicembre 2002; entro tale ter-

mine, è fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di attingere da tali graduatorie, nei limiti delle vacanze comunicate entro la predetta data del 30 giugno 2001».

12.68

Respinto

IZZO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per le qualifiche dirigenziali delle amministrazioni statali, limitatamente alle carenze di organico comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, entro il 30 giugno 2001, ed accertate dall'Ufficio ruolo unico dirigenti. Per tali qualifiche dirigenziali, i termini di validità delle graduatorie di cui all'articolo 51, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati al 31 dicembre 2002; entro tale termine, è fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di attingere da tali graduatorie, nei limiti delle vacanze comunicate entro la predetta data del 30 giugno 2001».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

12.69

Respinto

EUFEMI, CICCANTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I provvedimenti di inquadramento nel ruolo ispettivo del personale direttivo e docente, di cui al decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, adottati dalle amministrazioni entro la data dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge sono da considerarsi legittimi, perfetti ed efficaci a partire dalla stessa data del decreto-legge n. 140 del 1998.

Essi vengo fatti salvi, perchè provvedimenti di inquadramento già adottati prima della data di entrata in vigore del suddetto decreto».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

12.70**Dichiarato inammissibile**

CICCANTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In deroga al presente articolo, per il miglior soddisfacimento delle crescenti esigenze operative di tutela del patrimonio artistico-culturale e, in generale, di supporto del Ministero per i beni e le attività culturali, il rapporto di lavoro degli assistenti tecnici museali, di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è definito come rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il rinnovo contrattuale prevede, per il personale interessato, la facoltà d'optare tra il rapporto di lavoro a tempo pieno ed il rapporto di lavoro a tempo parziale».

12.71**Dichiarato inammissibile**

MARINI, CREMA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«A decorrere dell'anno 2002 il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a trasformare il rapporto di lavoro dei lavoratori giubilari ed assistenti tecnici musuali con contratti a tempo indeterminato, senza attivare procedure concorsuali di alcun tipo, che comporterebbero un costo non indifferente per l'amministrazione statale».

12.72**Respinto**

ASCIUTTI, LAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli enti pubblici di ricerca, a condizione che per le eventuali nuove assunzioni utilizzino gli ordinari stanziamenti di bilancio».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

12.73**Respinto**

ASCIUTTI, LAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per gli enti di ricerca, il divieto di cui al comma 1 si applica limitatamente al personale amministrativo, a condizione che per le eventuali nuove assunzioni utilizzino gli ordinari stanziamenti di bilancio».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

12.74**Respinto**

ASCIUTTI, BEVILACQUA, LAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli enti pubblici di ricerca che destinano ad oneri per il personale una percentuale non superiore al 25 per cento dei contributi loro versati dallo Stato, a condizione che utilizzino per le eventuali nuove assunzioni gli ordinari stanziamenti di bilancio».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

12.75**Respinto**

NANIA, CURTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ambito delle procedure e delle modalità di attuazione previste dal quadro comunitario di sostegno per le regioni dell'obiettivo 1, approvato dalla Commissione europea il 2 agosto 2000, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il Ministero dell'ambiente è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato per il rafforzamento delle strutture tecniche e amministrative delle autorità ambientali nazionali e regionali».

12.76**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, PIZZINATO

*Sopprimere il comma 2.***Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).**

12.77**Ritirato**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Sono esclusi gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

12.78**Ritirato**

MARINI, CREMA, MARINO

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Sono esclusi gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

12.79**Ritirato**

DE PETRIS, BATTISTI, DATO, DONATI, PASQUINI, VITALI, MUZIO, BASSANINI, MORANDO, GIARETTA, SCALERA, CASTELLANI, BASSO, GUERZONI, PIATTI, PIZZINATO, BRUNALE, CREMA

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Sono esclusi gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

12.80**Ritirato**

CURTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Sono esclusi gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

12.81**Respinto**

MANZIONE, GIARETTA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Qualora si verificassero situazioni di carenze di organico che compromettano l'espletamento delle funzioni essenziali, gli enti locali non dissestati e non strutturalmente deficitari che, alla data 30 novembre 2001, utilizzino personale a tempo determinato mediante prove selettive ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997, in deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, possono bandire entro il 31 dicembre 2002 concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, secondo le procedure stabilite dall'articolo 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.83**Respinto**

MANZIONE, GIARETTA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Qualora si verificassero situazioni di carenze di organico che compromettano l'espletamento delle funzioni essenziali, gli enti locali non dissestati e non strutturalmente deficitari che, alla data 30 novembre 2001, utilizzino personale a tempo determinato mediante prove selettive ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997, possono tuttavia procedere al rinnovo dei contratti in

corso, ivi compresi quelli già precedentemente rinnovati, per un periodo analogo a quello iniziale».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.82

Respinto

FASOLINO, FERRARA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli enti locali non dissestati e non strutturalmente deficitari che, alla data del 30 novembre 2001, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997, in deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, possono trasformare i predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

12.84

Respinto

MONTAGNINO, BEDIN, CASTELLANI, DATO, TREU

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I vincitori dei concorsi pubblici espletati alla data del 30 settembre 2001 dovranno essere assunti entro il 30 giugno 2002 anche in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.85 *

Accantonato

FERRARA, MORO, CICCANTI, TOFANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il personale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 26 novembre 1993, n. 482, e successive modificazioni è inquadrato, a domanda, nel ruolo unico speciale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. È abrogata la legge 26 novembre 1993, n. 482».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

* Per il relativo esito v. allegato 3-II, parte terza.

12.86**Dichiarato inammissibile**

FERRARA, MORO, CICCANTI, TOFANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il personale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 26 novembre 1993, n. 482, e successive modificazioni, è inquadrato a domanda, nel ruolo unico speciale presso le amministrazioni richiedenti. È abrogata la legge 26 novembre 1993, n. 482».

12.87**Dichiarato inammissibile**

STIFFONI, MORO, VANZO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 6 dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003», e, al comma 7, del medesimo articolo le parole: «nell'anno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2003».

12.88**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: «non».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).**12.89****Respinto**

MAGNALBÒ, CURTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il termine del 30 giugno 2001 di cui all'articolo 138, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è differito al 31 gennaio 2001».

12.90**Accolto**

IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella tabella "A" allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alle procedure di reclutamento dei volontari in servizio permanente e in ferma volontaria delle Forze armate non si applicano le disposizioni del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 215 del 2001».

12.91**Ritirato**

ZANOLETTI, CICCANTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il regime transitorio, di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, continua ad essere applicato per un periodo ulteriore di dodici mesi con decorrenza dal 1° gennaio 2002.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 5.000;

2003: - 8.000;

2004: - 8.000.

12.92**Respinto**

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

Sopprimere il comma 6.

12.93**Respinto**

DE PETRIS, BATTISTI, DATO, DONATI, SODANO Tommaso, PASQUINI, TOIA, MORANDO, BASSANINI, VITALI, GIARETTA, SCALERA, CASTELLANI, CREMA, BASSO, GUERZONI, PIATTI, PIZZINATO, BRUNALE, MUZIO

Sopprimere il comma 6.

12.94**Respinto**

MARINI, CREMA, MARINO

Sopprimere il comma 6.

12.95**Respinto**

CURTO

Sopprimere il comma 6.

12.96**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Sopprimere il comma 6.

12.97**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Sopprimere il comma 6.

12.98**Respinto**

BASSANINI, VITALI

Sopprimere il comma 6.

12.99**Respinto**

DEL TURCO, MARINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI, MARINO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Ai comuni sedi delle Case mandamentali, già oggetto di provvedimento di soppressione, adottato prima dell'entrata in vigore della legge 3 agosto 1999, n. 265, è corrisposto dallo Stato un rimborso nel limite massimo di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, pari all'effettivo onere sostenuto dal comune medesimo per il trattamento economico e previdenziale del personale ivi addetto; rimborso che dovrà essere riferito al periodo successivo alla data di soppressione e fino al completamento delle procedure di inquadramento o di mobilità del personale in servizio e, comunque, non oltre ventiquattro mesi dalla data di soppressione dello stesso Istituto.

6-ter. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma 6-bis pari a 25.000 euro si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui alla legge n. 468 del 1978 (Tabella C Ministero dell'economia e delle finanze), articolo 9-ter - altri fondi di riserva - Cap. 3003.

12.100 (v. nuovo testo)

IL RELATORE

All'articolo 12 aggiungere, infine, il seguente comma:

«6-bis. I comandi in atto del personale della società Poste italiane spa presso le pubbliche amministrazioni, disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2002».

12.100 (Nuovo testo)**Accolto**

IL RELATORE

All'articolo 12 aggiungere, infine, il seguente comma:

«6-bis. I comandi in atto del personale della società Poste italiane spa presso le pubbliche amministrazioni, disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2002».

Conseguentemente alla tabella C, alla rubrica Ministero infrastrutture e trasporti, ridurre la seguente voce:

legge n. 431 del 1998 (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 – Sostegno all'accesso alle locazioni abitative – cap. 1690):

2002: – 2.500;

2003: – 2.500;

2004: – 2.500.

12.101

Dichiarato inammissibile

GABURRO, ASCIUTTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Oltre al divieto di cui al comma 1, è inibita al Ministero per i beni e le attività culturali l'assunzione di nuovo personale a tempo determinato. Il predetto Ministero è autorizzato ad avvalersi sino al 31 dicembre 2004 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per la progressiva immissione nel triennio 2002-2004 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali da determinarsi con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 78.000 milioni per l'anno 2002, 90.870 milioni per l'anno 2003 e 90.870 milioni per l'anno 2004».

Conseguentemente, alla Tabella 1, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2002. – 40.284;

2003: – 46.931;

2004: – 46.931.

12.102

Respinto

PEDRIZZI, CURTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. L'ultimo periodo del comma 16 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente:

"Gli enti di cui al presente comma corrispondono agli avvocati dipendenti competenze professionali in misura pari alla metà dei minimi tariffari, a seguito di provvedimento giurisdizionale favorevole, anche parzialmente, senza liquidazione o compensazione delle spese legali. Il tratta-

mento giuridico ed economico degli appartenenti alle avvocature costituite presso gli enti è disciplinato dai rispetti contratti collettivi nazionali di lavoro prendendo a riferimento quanto previsto per il personale di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni"».

12.103

Respinto

COZZOLINO, DANIELI, TATÒ, PACE, MULAS, DEMASI, FASOLINO, MAGRI, SALINI, SANZARELLO, TREDESE, TOMASSINI, BOREA, CURTO, FERRARA

Alla fine dell'articolo, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. I medici di base iscritti negli elenchi mutualistici di medicina generale del sistema sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti dalla Comunità europea, possono, a richiesta e secondo la disponibilità dei posti, essere inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio, rinunciando all'incarico di medico di base, fermo restando il maturato economico e di carriera».

12.104

Respinto

COZZOLINO, DANIELI, TATÒ, PACE, MULAS, DEMASI, FASOLINO, MAGRI, SALINI, SANZARELLO, TREDESE, TOMASSINI, BOREA, CURTO, FERRARA

Alla fine dell'articolo, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. Il medico che s'iscrive ai corsi di medicina di base, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per la medicina specialistica universitaria per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dalla Comunità europea».

12.105

Respinto

COZZOLINO, DANIELI, TATÒ, PACE, MULAS, DEMASI, FASOLINO, MAGRI, SALINI, SANZARELLO, TREDESE, TOMASSINI, BOREA, CURTO, FERRARA

Alla fine dell'articolo, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. I laureati in medicina e chirurgia abilitati possono operare sostituzioni a tempo determinato di altri colleghi inseriti nella medicina di

base, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di medicina di base».

12.106

Dichiarato inammissibile

PEDRIZZI, TOFANI

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 1, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, è inserito il seguente: "10-bis. I laureati in possesso di requisiti per partecipare ai concorsi riservati di cui al comma 10, in servizio alla data del 3 febbraio 1999, e che successivamente hanno partecipato e vinto i concorsi di ricercatore universitario, all'atto della nomina e dell'assunzione in servizio sono inquadrati nel ruolo di ricercatore universitario confermato".».

12.0.1

Dichiarato inammissibile

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Ai fini del pagamento dell'indennità di fine rapporto spettante al personale di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, occupato presso gli Enti locali, non opera il termine di prescrizione decennale dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della sentenza della Corte costituzionale n. 108 del 1986.

2. Gli aventi diritto potranno presentare domanda di erogazione della predetta indennità entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli oneri derivanti dalla liquidazione al personale di cui al comma 1, del trattamento di fine rapporto, in conseguenza del loro passaggio in ruolo avvenuto dopo il 31 dicembre 1983, sono a carico del Ministero dell'interno, nell'ambito delle risorse disponibili a tale scopo.

12.0.2**Respinto**

IZZO, MARANO, GIRFATTI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Il personale di cui al comma 2 dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministero dell'interno del 27 aprile 1999, n. 2980, ed all'articolo 16 dell'ordinanza del Ministero dell'interno del 30 giugno 2000, n. 3061, in servizio alla data di pubblicazione della presente legge è immesso, previa domanda da presentare entro il termine di sessanta giorni a decorrere da data di pubblicazione della presente legge, e previo superamento di un concorso riservato, in ruoli speciali ad esaurimento da istituire presso la Giunta della regione Campania.

2. L'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso nei ruoli della regione Campania e le modalità di immissione in ruolo saranno disciplinate con ordinanza del Ministero dell'interno, da emanare entro sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).**12.0.3****Dichiarato inammissibile**

D'ANDREA

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Il comune di Matera è autorizzato, con oneri a carico del suo bilancio, ad inquadrare nei ruoli organici con il riconoscimento delle mansioni, della categoria e della posizione economica corrispondente per contenuto e profilo professionale a quello svolto alla data del 29 settembre 2001, in deroga alle vigenti norme di accesso agli Enti locali, il personale utilizzato ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 771 del 1986».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.0.4**Dichiarato inammissibile**

DANZI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. A tutti i componenti dei consigli comunali di amministrazione degli enti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, che, fuori dalla loro abituale residenza partecipano, nell'ambito del territorio nazionale, a lavori consiliari e a commissioni ovvero svolgono altri incarichi d'istituto, spetta il trattamento economico di missione nella misura e con le modalità stabilite dalla regolamentazione di ciascun ente di appartenenza».

12.0.5**Respinto**

NIEDDU, CALVI, GARRAFFA, BRUTTI, PASQUINI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente articolo:

«Art. 12-bis.

1. Fino al completamento della revisione della pianta organica, il termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 1, comma 2, alinea, della legge 18 agosto 2000, n. 242, relativo ai contratti di lavoro a tempo determinato presso il Ministero della giustizia, è prorogato di ulteriori diciotto mesi».

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003):

2002: - 25.000;

2003: - 47.000.

12.0.6**Respinto**

EUFEMI, MAGNALBÒ, CICCANTI, BONATESTA

All'articolo 12, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 12-bis.

1. Gli ispettori generali ed i direttori di divisione di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, ove occorra, in soprannumero, nella dirigenza anche ai fini del riconoscimento dei benefici di cui ai rispettivi fondi interni di previdenza vigenti alla data del 1° gennaio 1999. Essi conservano l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).**12.0.9****Dichiarato inammissibile**

MAGNALBÒ, BONATESTA

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Delega al Governo per regolamentare taluni aspetti del rapporto di lavoro di pubblico impiego e della rappresentatività sindacale)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro ventiquattro mesi uno o più decreti legislativi diretti a:

a) individuare e regolamentare gli istituti del rapporto di lavoro relativo al pubblico impiego, ivi compresi quelli relativi alle diverse aree professionali ed ai percorsi preordinati di carriera del personale, disciplinati unicamente dalla legge e non sottoposti alla contrattazione al fine di garantire la realizzazione dei principi posti dagli articoli 97 e 98 della Costituzione;

b) regolamentare i criteri di rappresentatività sindacale nelle pubbliche amministrazioni al fine di definire i criteri per la rappresentatività stessa sia in ambito nazionale sia decentrata nei comparti e nelle aree di nuova istituzione ovvero nei comparti e nelle aree in cui non sono attive le rappresentanze unitarie del personale;

c) regolamentare nelle pubbliche amministrazioni la tutela delle diverse aree professionali componenti il settore - in particolare quando le stesse aree operino con ridotto numero di appartenenti - disciplinando

l'accesso alle relazioni sindacali delle organizzazioni che rappresentano i dipendenti delle medesime aree mediante specifiche norme;

d) regolamentare la rappresentatività delle confederazioni in base ai seguenti criteri:

1) che alla medesima confederazione aderiscano almeno due federazioni rappresentative nel rispettivo comparto, area o categoria;

2) che possiedano strutture territoriali in almeno il 50 per cento delle regioni;

3) che possiedano strutture territoriali in almeno il 50 per cento delle province.

2. Le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, sono applicabili fino all'approvazione delle norme da emanare ai sensi del comma 1».

12.0.7

Respinto

GRILLO, LAURO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Sostituzione del personale militare in servizio obbligatorio di leva del Corpo delle capitanerie di porto)

1. Al fine di attuare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale disposta con legge 14 novembre 2000, n. 331, l'organico del personale militare in servizio obbligatorio di leva del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, a decorrere dall'anno 2002, è sostituito gradualmente con personale volontario di truppa in servizio permanente per 2.500 unità e in ferma volontaria prefissata per 825 unità. Fino al completamento della citata costituzione, le procedure di reclutamento dei volontari di truppa in servizio permanente e in ferma prefissata avvengono in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 novembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

a) *conseguentemente* alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 500;

2003: - 2.000;

2004: - 3.000;

b) *conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter Fondo di riserva per*

le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 22.415;

2004: - 67.708.

12.0.8

Respinto

GRILLO, LAURO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Sostituzione del personale militare in servizio obbligatorio di leva del Corpo delle capitanerie di porto)

1. Al fine di avviare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale disposta con legge 14 novembre 2000, n. 331, l'organico del personale militare in servizio obbligatorio di leva del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, a decorrere dall'anno 2002, è sostituito gradualmente con personale volontario di truppa in servizio permanente per 2.500 unità e in ferma volontaria prefissata per 825 unità. Fino al completamento della citata costituzione, le procedure di reclutamento dei volontari di truppa in servizio permanente e in ferma prefissata avvengono in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 novembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

a) conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 500;

2003: - 2.000;

2004: - 3.000.

b) conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 15.494;

2004: - 32.021.

Art. 13.**Accantonato**

Art. 14.**14.1****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la parola: «Ministri» aggiungere le seguenti: «e dei Sottosegretari di Stato» nonchè sostituire le parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «rispettivamente del 20 per cento e del 10 per cento».

14.2**Respinto**

TESSITORE, MANIERI, MONTICONE, BERLINGUER, FRANCO Vittoria

Sopprimere il comma 2.

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

14.3**Respinto**

EUFEMI, CICCANTI

Al comma 2, sostituire le parole: «delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno già previsti dall'articolo 36», con le seguenti: «delle categorie dei professori e ricercatori universitari, con esclusione di quello relativo al regime di impegno, già previsti dall'articolo 36.», e sopprimere l'ultimo periodo.

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

14.4**Respinto**

VALDITARA, ASCIUTTI, BARELLI, BEVILACQUA, BIANCONI, BRIGNONE, COMPAGNA, DELOGU, FAVARO, GABURRO, GENTILE, GUBETTI, SUDANO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A partire dal 1° gennaio 2002 la differenza tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno rispetto ai corrispondenti stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori a tempo definito è fissata nella misura del 40 per cento».

A copertura dell'onere di cui al comma 2-bis, ammontante a 9 milioni di euro, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui alla Tabella C legge n. 468 del 1978.

14.5**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Sopprimere il comma 3.***Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).**

14.6**Respinto**

ZANCAN, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI

*Sopprimere il comma 3.***Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).**

14.0.1**Respinto**

GIARETTA

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:***«Art. 14-bis.***(Disposizioni in materia di personale del Ministero delle attività produttive)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, il trattamento economico del personale già appartenente ai ruoli di cui alla tabella C allegata alla legge 23 febbraio 1968, n. 125 e a quello di cui al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, pari a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, in servizio presso il Ministero delle attività produttive è posto a carico del bilancio di detto Ministero.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, il trattamento economico del personale di cui al comma 1 in posizione di comando presso altre amministrazione è posto a carico di queste ultime.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2002, il personale di cui ai commi 1 e 2 è disciplinato dal CCNL dei dipendenti del comparto Ministeri, fatto

salvo, sotto forma di assegno personale non riassorbibile, il maggiore trattamento economico in godimento alla stessa data.

4. Il trattamento previdenziale ed assistenziale del personale di cui ai commi 1 e 2 resta disciplinato dagli articoli 2, comma 1, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

14.0.2

Dichiarato inammissibile

GRILLO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di personale del Ministero delle attività produttive)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, il trattamento economico del personale già appartenente ai ruoli di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 febbraio 1968, n. 125, e a quello di cui al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, pari a 2.582.284 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, in servizio presso il Ministero delle attività produttive è posto a carico del bilancio di detto Ministero.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, il trattamento economico del personale di cui al comma 1 in posizione di comando presso altre amministrazione è posto a carico di queste ultime.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2002, il personale di cui ai commi 1 e 2 è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Ministeri, fatto salvo, sotto forma di assegno personale non riassorbibile, il maggiore trattamento economico in godimento alla stessa data.

4. Il trattamento previdenziale ed assistenziale del personale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo resta disciplinato dagli articoli 2, primo comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni».

14.0.3**Respinto**

NANIA, GRILLOTTI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Fondo per lo sviluppo sostenibile)

1. All'articolo 109, della legge 23 dicembre 200, n. 388 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la lettera *m*), è aggiunta la seguente:

m-bis) elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilità in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale ed ambientale";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisce, previa approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), il programma annuale di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, elaborato anche sulla base delle proposte fatte pervenire dalle altre amministrazioni interessate. In tale programma sono individuati:

- 1) le specifiche tipologie di azione da finanziarie;
- 2) i settori prioritari di intervento, con articolare riferimento a quelli indicati nel comma 2;
- 3) i fondi attribuibili alle singole misure ed interventi programmati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento;
- 4) le condizioni e le modalità per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno, anche mediante credito di imposta;
- 5) le priorità territoriali e tematiche;
- 6) le categorie di soggetti beneficiari;
- 7) le modalità di verifica della corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e di valutazione dei risultati conseguiti"».

14.0.4**Respinto**

EUFEMI, CICCANTI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

«1. Al fine di ricostituire il fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, viene autorizzata la spesa di 123.949.656 euro per l'anno 2002».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

Art. 15.**15.1****Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, PIZZINATO

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

15.2**Dichiarato inammissibile**

MARINI, CREMA

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

15.3**Dichiarato inammissibile**

VITALI, BATTISTI, GIARETTA, DONATI, MUZIO, DE PETRIS, SODANO TOMMASO, CREMA

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

15.4**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sostituire la rubrica dell'articolo 15 ed i commi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 con i seguenti:

«Art. 15.

(Patto di stabilità interno per regioni province e comuni)

1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002 - 2004 il saldo programmatico definito ai sensi dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo per l'esercizio 2002, non può superare il saldo finanziario relativo all'esercizio 2000, aumentato del 4,5 per cento. Per gli esercizi 2003 e 2004 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato dal documento di programmazione economico-finanziaria. L'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria resta regolato sino al 2004 nei termini stabiliti dall'accordo Stato-regioni approvato l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le regioni possono prevedere ulteriori spese correnti necessarie per l'esercizio delle funzioni statali ad esse trasferite a decorrere dall'anno 2000 e seguenti, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello del saldo programmatico per gli esercizi 2002, 2003 e 2004.

4. Ai fini del concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004, per l'anno 2002 il saldo programmatico, definito ai sensi del commi 6 e 7 del presente articolo, non può superare il saldo finanziario relativo all'esercizio 2000 aumentato del 4,5 per cento. Per gli anni 2003 e 2004 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. Sono escluse dall'applicazione del comma 1 le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.

6. Ai fini del patto di stabilità interno il saldo programmatico è calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente, al netto degli interessi, effettivamente pagate.

7. Tra le entrate non sono considerati i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al Patto di stabilità interno. Tra le entrate e le spese, inoltre, non devono essere considerate quelle che per loro natura rivestono il carattere dell'eccezionalità, nonché le partite di carattere finanziario. Le spese vanno altresì considerate al netto di quelle finanziate da programmi comunitari, nonché di quelle finanziate con trasferimenti statali e trasferimenti dagli altri enti che partecipano al Patto di stabilità interno.

8. Per le regioni a statuto ordinario, le spese rilevanti ai fini del calcolo del saldo programmatico vanno considerate al netto di quelle relative all'assistenza sanitaria.

15.5

Respinto

VITALI, DE PETRIS, MUZIO, CAMBURSANO, DONATI, BRUNALE, TOIA, CREMA

Art. 15.

(Patto di stabilità interno per Province e Comuni)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, e salvo quanto disposto dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, valgono le seguenti disposizioni:

a) per l'anno 2002 il disavanzo, computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modificazioni, non potrà essere superiore a quello del 2000, al netto delle spese per interessi passivi, aumentato del 4,5 per cento. In sede di formazione del bilancio per il 2002, le province e i comuni dovranno approvare, con le stesse procedure di approvazione del bilancio di previsione, i prospetti dimostrativi del computo del disavanzo per gli anni 2000 e 2002; tali prospetti dovranno riguardare sia i dati di competenza che i dati di cassa. I dati di competenza per il 2000 sono ricavati dal bilancio di previsione iniziale; i dati di cassa dovranno essere ricostruiti, per il 2000, sulla base dei conti consuntivi o dei verbali di chiusura; per il 2002 dovranno essere effettuate previsioni di cassa solo sui grandi aggregati di bilancio;

b) il confronto tra il 2000 e il 2002 è effettuato escludendo dal computo spese ed entrate per le quali siano intervenute modifiche legisla-

tive, trasferimento o attribuzione di nuove funzioni o di nuove entrate proprie».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

15.6

Respinto

VITALI, DE PETRIS, SODANO Tommaso, PASQUINI, DONATI, CREMA

Al comma 1 sostituire le parole da: «il complesso», sino a: «per cento», con le seguenti: «il disavanzo, computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle finanziate da programmi comunitari, nonchè delle maggiori spese derivanti dal contratto nazionale del personale delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, calcolato complessivamente per l'intero comparto, non potrà essere superiore a quello del 2000 aumentato del 4,5 per cento».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

15.200

Respinto

MARINI, CREMA, MARINO

Al comma 1, dopo le parole: «il complesso delle spese correnti», aggiungere le seguenti: «del comparto».

15.8

Respinto

DE PETRIS, BATTISTI, TOIA, PASQUINI, VITALI, GIARETTA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, BASSO, GUERZONI, PIATTI, PIZZINATO, BRUNALE, MUZIO, MORANDO

Al comma 1, dopo le parole: «il complesso delle spese correnti», aggiungere le seguenti: «del comparto».

15.9**Respinto**

VITALI, DE PETRIS, SODANO Tommaso, PASQUINI, DONATI, CREMA

Al comma 1, dopo le parole: «da programmi comunitari», inserire le seguenti: «calcolato complessivamente per l'intero comparto».

15.7**Respinto**

CAMBURSANO, GIARETTA, SCALERA, MONTICONE, VALLONE, ACCIARINI, MUZIO, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «4,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

15.10**Respinto**

MUZIO, PAGLIARULO, MARINO

Al comma 1, dopo le parole: «aumentato del 4,5 per cento», inserire le seguenti: «sono esclusi da detto limite percentuale gli incrementi del costo del personale conseguenti all'applicazione dei contratti nazionali di lavoro del personale dipendente e del personale con qualifica dirigenziale, i costi del personale assunto nell'anno 2001 in esecuzione al programma triennale del fabbisogno di risorse umane e al piano annuale delle assunzioni, le imposte e tasse a carico del Comune e le spese conseguenti a sentenze passate in giudicato».

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

15.11**Respinto**

PICCIONI, FERRARA

Al comma 1, dopo le parole: «aumentato del 4,5 per cento», aggiungere le seguenti: «sono esclusi da detto limite percentuale gli incrementi del costo del personale conseguenti all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e del personale con qualifica dirigenziale, i costi del personale assunto nell'anno 2001 in esecuzione al programma triennale del fabbisogno di risorse umane e al piano annuale

delle assunzioni, le imposte e tasse a carico del Comune e le spese conseguenti a sentenze passate in giudicato».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

15.12

Respinto

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, PIZZINATO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «programmato», fino a: «economico-finanziario», con le seguenti: «reale aumentato dell'1,5 per cento annuo».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

15.13

Respinto

VITALI, DE PETRIS, SODANO TOMMASO, PASQUINI, DONATI, CREMA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Attraverso le loro associazioni, gli enti locali riferiscono ogni 3 mesi in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio delle province, dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e di un campione rappresentativo dei restanti comuni».

15.14

Respinto

VITALI, DE PETRIS, TOIA, CAMBURSANO, DONATI, MUZIO, CREMA

Sopprimere il comma 2.

15.15

Dichiarato inammissibile

CREMA, MARINI, VICINI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «sulla base», fino a: «successivi».

15.16**Respinto**

VITALI, PASQUINI, CREMA

Al comma 2, sopprimere le parole da: «sulla base», fino a: «successivi».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

15.20**Dichiarato inammissibile**

CREMA, MARINI, VICINI

Al comma 2, sostituire le parole da: «sulla base» a: «successivi» con le seguenti: «e le spese di carattere eccezionale».

15.17**Dichiarato inammissibile**

VITALI, DE PETRIS, SODANO Tommaso, PASQUINI, DONATI, CREMA

Al comma 2, sopprimere le parole da: «nei limiti» fino alla fine del comma.

15.18**Dichiarato inammissibile**

MARINI, CREMA

Al comma 2, dopo le parole: «negli anni successivi», eliminare le parole: «nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali».

15.19**Dichiarato inammissibile**

CAMBURSANO, TOIA, BASSANINI, MUZIO, CREMA, MORANDO, DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, BASSO, GUERZONI, PIATTI, PIZZINATO, BRUNALE

Al comma 2, dopo le parole: «negli anni successivi», eliminare le parole: «nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali».

15.21

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, PIZZINATO

Sopprimere il comma 3.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

15.22

Dichiarato inammissibile

VITALI, DE PETRIS, CAMBURSANO, DONATI, TOIA, MUZIO, CREMA

Sopprimere il comma 3.

15.23

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Al comma 3, dopo le parole: «comma 1», aggiungere l'altra: «non».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

15.24

Respinto

MARINI, CREMA, GIARETTA

Sopprimere i commi 4 e 5.

15.25

Respinto

CURTO, GRILLOTTI

Sopprimere i commi 4 e 5.

15.26**Respinto**

VITALI, DE PETRIS, BATTISTI, SODANO Tommaso, GIARETTA, DONATI, TOIA, MUZIO, CREMA, PASQUINI

Sopprimere i commi 4 e 5.

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

15.27**Respinto**

DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, DATO, VITALI, SCALERA, CASTELLANI, CREMA, DONATI, BRUNALE, PIZZINATO, PIATTI, GUERZONI, BASSO, MUZIO, BASSANINI

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

«4. Per gli anni 2002 e successivi si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

15.28**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Sostituire i commi 4 e 5, con il seguente:

«4. Per gli anni 2002 e successivi si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

15.29**Respinto**

VITALI, SODANO Tommaso, DE PETRIS, TOIA, MUZIO, DONATI, CREMA, PASQUINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Per l'acquisto di beni e servizi, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

15.34**Respinto**

PASTORE, VALDITARA, MAFFIOLI, STIFFONI, FERRARA

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «i comuni» aggiungere le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

15.30**Respinto**

VITALI, DE PETRIS, PASQUINI, DONATI, CREMA

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «devono» con la seguente: «possono»; di conseguenza, sopprimere il secondo periodo.

15.31**Respinto**

MUZIO, PAGLIARULO, MARINO

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «devono» con la seguente: «possono».

15.32**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «devono», con: «possono».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

15.33**Respinto**

MUZIO, PAGLIARULO, MARINO

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «devono» con la seguente: «possono».

15.35**Respinto**

MONTI, MORO, VANZO, TIRELLI, CHINCARINI, PERUZZOTTI, PIROVANO

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Possono decidere di non aderire alle convenzioni i comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti nonchè tutti gli altri enti per singoli acquisti per i quali sia stata dimostrata la non convenienza;».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).**15.36****Respinto**

DONATI, BRUTTI PAOLO, FABRIS, RIPAMONTI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Per l'acquisto di beni e servizi da parte di imprese gerenti servizi pubblici locali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La presente disposizione è applicabile ai contratti in scadenza nel 2002 e consente rinnovi per periodi non superiori a due anni».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).**15.37****Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Sopprimere il comma 6.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).**15.38****Respinto**

VITALI, DE PETRIS, PASQUINI, DONATI, CREMA

Sopprimere il comma 6.

15.39**Respinto**

VITALI, PASQUINI, CREMA

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Gli enti e le aziende che esternalizzano servizi, al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale, beneficiano della neutralità dell'IVA, con il suo pieno recupero attraverso il fondo istituito presso il Ministero dell'interno con l'articolo 6, della legge n. 488 del 1999».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).
_____**15.40****Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Al comma 6, sostituire le parole da: «devono promuovere» fino alla fine del comma, con le altre: «non possono attuare l'esternalizzazione dei servizi».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).
_____**15.41****Respinto**

DE PETRIS, CAMBURSANO, GUERZONI, MUZIO, VITALI, DONATI, TOIA, RIPAMONTI

Al comma 6, sostituire la parola: «devono» con la seguente: «possono».

_____**15.43****Respinto**

VITALI, PASQUINI, CREMA

Al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il fondo previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 488 del 1999 è integrato dalla somma di 206,612 milioni di euro per l'anno 2002».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

15.44**Respinto**

CURTO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 6, gli enti locali e le aziende di cui ai commi 4 e 5, possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati finalizzate alla compensazione dei rispettivi crediti e debiti prescindendo dalle cause e dalla natura giuridica del relativo titolo.

6-ter. Gli enti locali e le aziende di cui ai commi 4 e 5 possono stipulare ulteriori convenzioni con i soggetti erogatori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, affinché questi, nella loro veste di sostituti di imposta, su richiesta dei singoli percettori dei suddetti redditi, possano effettuare il pagamento rateizzato dei tributi locali e dei canoni da essi dovuti, trattenendo mensilmente o bimestralmente l'importo delle singole rate dall'ammontare dei rispettivi emolumenti erogati. Le convenzioni devono quantificare l'importo della commissione che gli enti locali e le aziende riconoscono ai sostituti d'imposta per il servizio loro prestato».

15.45**Respinto**

CICCANTI, TREMATERRA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 6, gli enti locali e le aziende di cui ai commi 4 e 5, possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati finalizzate alla compensazione dei rispettivi crediti e debiti prescindendo dalle cause e dalla natura giuridica del relativo titolo.

6-ter. Gli enti locali e le aziende di cui ai commi 4 e 5 possono stipulare ulteriori convenzioni con i soggetti erogatori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, affinché questi, nella loro veste di sostituti di imposta, su richiesta dei singoli percettori dei suddetti redditi, possano effettuare il pagamento rateizzato dei tributi locali e dei canoni da essi dovuti, trattenendo mensilmente o bimestralmente l'importo delle singole rate dall'ammontare dei rispettivi emolumenti erogati. Le convenzioni devono quantificare l'importo della commissione che gli enti locali e le aziende riconoscono ai sostituti d'imposta per il servizio loro prestato».

15.46**Respinto**

OGNIBENE, FERRARA, IZZO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 6, gli enti locali e le aziende di cui ai commi 4 e 5, possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati finalizzate alla compensazione dei rispettivi crediti e debiti prescindendo dalle cause e dalla natura giuridica del relativo titolo.

6-ter. Gli enti locali e le aziende di cui ai commi 4 e 5 possono stipulare ulteriori convenzioni con i soggetti erogatori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, affinché questi, nella loro veste di sostituti di imposta, su richiesta dei singoli percettori dei suddetti redditi, possano effettuare il pagamento rateizzato dei tributi locali e dei canoni da essi dovuti, trattenendo mensilmente o bimestralmente l'importo delle singole rate dall'ammontare dei rispettivi emolumenti erogati. Le convenzioni devono quantificare l'importo della commissione che gli enti locali e le aziende riconoscono ai sostituti d'imposta per il servizio loro prestato».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).**15.47****Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Sopprimere il comma 7.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).**15.48****Dichiarato inammissibile**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto legislativo n. 143 del 1994 - ENAS - Finanziamento (2.2.36 - Ente nazionale per le strade - cap. 7169/p), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 110.562,
2003: - 233.927,
2004: - 339.182.

Conseguentemente ancora, alla tabella C, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riassegnare per un pari importo le risorse decurtate riducendo le somme previste dalla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, nel seguente modo:

2002: + 110.562;

2003: + 223.927;

2004: + 339.182.

15.49

Dichiarato inammissibile

MARINI, CREMA

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto legislativo n. 143 del 1994 - ENAS - Finanziamento(2.2.36 - Ente nazionale per le strade - cap. 7169/p), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 110.562,

2003: - 233.927,

2004: - 339.182.

Conseguentemente ancora, alla tabella C, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riassegnare per un pari importo le risorse decurtate riducendo le somme previste dalla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, nel seguente modo:

2002: + 110.562;

2003: + 223.927;

2004: + 339.182.

15.50**Respinto**

DE PETRIS, BATTISTI, SODANO Tommaso, TOIA, VITALI, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, GUERZONI, BASSO, PIATTI, PIZZINATO, BRUNALE, MUZIO, TOIA

Sopprimere il comma 7.

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).**15.51****Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Al comma 7, sostituire la parola: «ridotti» con l'altra: «aumentati».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).**15.52****Respinto**

CICCANTI

Al comma 7, inserire, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni ed alle province per l'anno 2003 viene ulteriormente aumentata in misura equivalente all'incremento delle spese correnti effettivamente registrate rispetto al limite stabilito per il 2002. In caso di minori spese correnti rispetto al limite stabilito per il 2002 la riduzione dei trasferimenti per il 2003 verrà diminuita in misura equivalente».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).**15.53****Dichiarato inammissibile**

CURTO

Al comma 7, inserire, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni ed alle province per l'anno 2003 viene ulteriormente aumentata in misura equivalente all'incremento delle spese

correnti effettivamente registrate rispetto al limite stabilito per il 2002. In caso di minori spese correnti rispetto al limite stabilito per il 2002 la riduzione dei trasferimenti per il 2003 verrà diminuita in misura equivalente».

15.54**Respinto**

Izzo

Al comma 7, inserire, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni ed alle province per l'anno 2003 viene ulteriormente aumentata in misura equivalente all'incremento delle spese correnti effettivamente registrate rispetto al limite stabilito per il 2002. In caso di minori spese correnti rispetto al limite stabilito per il 2002 la riduzione dei trasferimenti per il 2003 verrà diminuita in misura equivalente».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

15.55**Respinto**

MUZIO, PAGLIARULO, MARINO

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La riduzione non si applica ai comuni colpiti da eventi calamitosi o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 2000, come individuati nelle ordinanze del Ministero dell'interno delegato al coordinamento della Protezione civile».

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

15.56**Respinto**

PICCIONI, FERRARA

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La riduzione non si applica ai comuni colpiti da eventi calamitosi o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 2000, come individuati nelle or-

dinanze del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

15.57

Respinto

VITALI, DE PETRIS, DONATI, CREMA, RIPAMONTI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di verificare e garantire il concorso delle regioni e delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed agli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le giunte regionali e provinciali e quelle dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti riferiscono entro il 30 giugno ai rispettivi consigli sul perseguimento degli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica collegati con gli obblighi comunitari e con il patto di stabilità interno, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio. Allo stesso fine 1, le giunte regionali e provinciali e quelle dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti presentano inoltre una relazione al consiglio allegata al bilancio di assestamento e rendono conto dei risultati acquisiti con una relazione allegata al bilancio consuntivo».

15.58

Respinto

DE PETRIS, TOIA, VITALI, CAMBURSANO, MUZIO, DONATI, RIPAMONTI

Sopprimere il comma 8.

15.59

Respinto

MARINI, CREMA, MARINO

Al comma 8, sostituire la parola: «mensilmente» con la seguente: «trimestralmente».

15.60**Respinto**

CURTO

Al comma 8, sostituire la parola: «mensilmente» con la seguente: «trimestralmente».

15.61**Respinto**

DE PETRIS, TOIA, VITALI, MORANDO, CREMA, BASSANINI, MUZIO, BATTISTI, GIARETTA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, PIZZINATO, BRUNALE, PIATTI, GUERZONI, BASSO

Al comma 8, sostituire la parola: «mensilmente» con la seguente: «trimestralmente».

15.62**Respinto**

IOANNUCCI, FERRARA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) le amministrazioni dei beni di uso civico, appartenenti alle frazioni o ai comuni, di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 12 giugno 1980, n. 16, nonché delle interessenze, vicinie e le altre comunità e associazioni agrarie, sia per la proprietà, sia per l'esercizio di altri diritti reali sulle terre esistenti nell'ambito della provincia soggette all'esercizio di usi civici ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1776, riconosciute come comunioni di interesse pubblico dalla legge della provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 1959, n. 2"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

15.63**Respinto**

TOIA, VITALI, DE PETRIS, CAMBURSANO, MUZIO, DONATI, RIPAMONTI

Sopprimere il comma 9.

15.64**Respinto**

CAMBURSANO, VITALI, DE PETRIS, TOIA, MUZIO, DONATI, RIPAMONTI

*Sopprimere il comma 10.***15.66****Dichiarato inammissibile**

VITALI, PASQUINI, CREMA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le disposizioni sulla tesoreria unica di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997 si estendono anche ai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti».

Conseguentemente, i commi 3 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Le disponibilità derivanti dalle entrate diverse da quelle indicate nel comma 2, che sono escluse dal riversamento nella tesoreria statale, devono essere, ad eccezione di quelle derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti da contributi statali e regionali, prioritariamente utilizzate per i pagamenti degli enti di cui al comma 1. L'utilizzo delle disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

5. Ai fini del rispetto del prioritario utilizzo di cui al comma 3, sono comprese, tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con esclusione di quelle concernenti le somme derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti e da accantonamenti per i fondi di previdenza capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con l'esclusione altresì dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio».

15.67**Respinto**

CAMBURSANO, VITALI, DE PETRIS, TOIA, MUZIO, DONATI, RIPAMONTI

Sopprimere il comma 11.

15.68**Respinto**

VITALI, MORANDO, BASSANINI, MUZIO, TOIA, DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, PIATTI, GUERZONI, BASSO, PIZZINATO, BRUNALE, SODANO Tommaso, CREMA

Al comma 11, sostituire le parole: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali».

15.69**Respinto**

MARINI, CREMA, MARINO

Al comma 11, sostituire le parole: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali».

15.70**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Al comma 11, sostituire le parole: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali».

15.71**Respinto**

VITALI, DE PETRIS, PASQUINI, DONATI, CREMA

Al comma 11, dopo le parole: «delle finanze», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dell'interno».

15.72**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo parere della Conferenza Stato-Regioni».

15.73**Respinto**

VITALI, TURCI, DE PETRIS, DONATI, CREMA, RIPAMONTI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono per il rispettivo territorio le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione».

15.81**Improponibile**

VITALI, TURCI, DE PETRIS, DONATI, CREMA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 347 del 18 settembre 2001, dopo le parole: "programmi comunitari" sono aggiunte le seguenti: "delle spese finanziate con trasferimenti statali, dei trasferimenti dagli altri enti che partecipano al Patto di stabilità interno".

Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 347 del 18 settembre 2001, dopo le parole: "finanziamenti statali" sono aggiunte le seguenti: "nonchè quelle che per loro natura rivestono carattere di eccezionalità"».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

15.74**Respinto**

BATTAGLIA Antonio, CURTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Per l'acquisto di beni e servizi da parte di imprese gerenti servizi pubblici locali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La presente disposizione è applicabile ai con-

tratti in scadenza nel 2002 e consente rinnovi per periodi non superiori a due anni».

15.75**Respinto**

CURTO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Per l'acquisto di beni e servizi da parte di imprese gerenti servizi pubblici locali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e nell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La presente disposizione è applicabile ai contratti in scadenza nel 2002 e consente rinnovi per periodi non superiori a due anni».

15.76**Respinto**

VERALDI, TREU, GIARETTA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per l'acquisto di beni e servizi da parte di imprese gerenti servizi pubblici locali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e nell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La presente disposizione è applicabile ai contratti in scadenza nel 2002 e consente rinnovi per periodi non superiori a due anni».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

15.77**Dichiarato inammissibile**

CICCANTI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Tutti pagamenti effettuati a terzi esterni alla Pubblica amministrazione da enti ad essa appartenenti, verranno effettuati a partire dal 31 marzo 2002, senza eccezione alcuna, mediante bonifico bancario o postale, recante tre codici: codice dell'ente pagatore; codice del soggetto percettore (codice fiscale oppure codice IVA); causale del pagamento.

Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblicherà in tempo utile in *Gazzetta Ufficiale* i codici ancora non pubblicati da utilizzare.

Il citato Ministero, entro il 30 marzo 2002, sottoporrà alla Conferenza Stato-regioni prima, al Cipe poi, l'architettura di una infrastruttura di rete, da realizzarsi in collaborazione con Banca d'Italia ed ABI, che duplichi automaticamente tutti i bonifici cui si riferisce, e trasmetta tali duplicati per via telematica ed automatica al sistema informativo del Ministero per le elaborazioni opportune al fine di disporre di dati in tempo reale di spesa secondo le aggregazioni necessarie ai vari livelli degli enti centrali e territoriali della Pubblica amministrazione.

Le elaborazioni saranno disponibili in rete per tutti gli enti centrali e periferici interessati.

L'infrastruttura di rete deve avere i seguenti obiettivi minimi:

procedere una scheda contabile per ogni soggetto percettore di denaro pubblico, che indichi le singole somme ed il relativo totale che costui ha incassato ad ogni qualsiasi titolo dalla Pubblica amministrazione;

produrre una scheda contabile per ogni investimento di qualsiasi tipo finanziato con denaro pubblico, che indichi i pagamenti effettuati su quell'investimento sino al suo completamento;

produrre un archivio telematico aggiornante in tempo reale di tutti i dipendenti e di tutti i collaboratori della Pubblica amministrazione, e del relativo costo;

produrre una situazione aggiornata in tempo reale dei flussi di cassa aggregati e disaggregati per singola tipologia di spesa, in uscita dalla Pubblica amministrazione per ogni livello di governo, raffrontata ad un *budget*, con i conseguenti scostamenti tra preventivi e consuntivi.

La realizzazione della citata infrastruttura deve essere messa a gara entro il 30 giugno 2002, con sei mesi di tempo per la sua realizzazione».

15.78

Accolto

GUBERT, CICCANTI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono per il rispettivo territorio le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione».

15.79**Accolto**

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono per il rispettivo territorio le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dalla statuto speciale e dalle relative norme di attuazione».

15.80**Accolto**

IL RELATORE

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono per il rispettivo territorio le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione».

15.0.1**Respinto**

BEDIN, GIARETTA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Attribuzione di funzioni di autenticazione ai Comuni e alle Comunità montane)

1. All'articolo 97, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte di seguito le seguenti parole: "e può inoltre svolgere le funzioni di ufficiale rogante nei passaggi di proprietà di beni mobili registrati. Per tale servizio si applicano le tabelle previste dalla legge e i relativi importi sono integralmente devoluti al comune che li utilizza in via prioritaria per il finanziamento di interventi di miglioramento della viabilità locale, della segnaletica e della sicurezza stradale in genere".».

15.0.2**Dichiarato inammissibile**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Consolidamento dei conti delle pubbliche amministrazioni)

1. Il Ministero dell'economia, attraverso il sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, provvede al consolidamento delle operazioni relative alle pubbliche amministrazioni.

2. Il sistema informativo di cui al comma 1, attraverso l'integrazione funzionale con la rete delle pubbliche amministrazioni (RUPA), fornisce in tempo reale al Ministro dell'economia le informazioni relative agli incassi, ai pagamenti ed ai saldi di bilancio degli enti che compongono il conto delle pubbliche amministrazioni.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia, sentita la Conferenza unificata, sono fissate le modalità di accesso alle informazioni, nonché le aggregazioni necessarie per il controllo dell'andamento dei flussi nei singoli comparti.

4. Con apposite convenzioni sono altresì stabilite le modalità di collegamento con la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, i Consigli regionali e la Corte dei conti».

15.0.3**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Incentivi e sanzioni)

1. Nel caso in cui l'obiettivo fissato dal precedente articolo 15 è complessivamente conseguito, viene concessa a partire dall'anno successivo una riduzione sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui in ammortamento, con oneri a carico delle regioni e degli enti locali.

2. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 non è complessivamente conseguito, la riduzione viene concessa esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo.

3. Agli enti che non hanno conseguito l'obiettivo possono essere ridotti per l'anno successivo i trasferimenti dallo Stato, nonché applicate misure di controllo delle giacenze sui conti di tesoreria.

4. Le modalità di attuazione degli incentivi e delle sanzioni di cui al presente articolo, inclusa l'entità della riduzione del tasso di interesse, le tipologie di mutuo interessate, la percentuale di riduzione dei trasferimenti, nonché le misure di controllo delle giacenze sono stabilite, con proprio decreto, dal Ministro dell'economia, d'intesa con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata.

5. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trasferimenti statali di cui al comma 3 del presente articolo integrano quelle stanziare per gli incentivi.

6. Qualora venga comminata la sanzione prevista dalla normativa europea per l'accertamento del *deficit* eccessivo, la sanzione è posta a carico degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi per la quota ad essi imputabile, secondo le modalità che il Governo propone alle Camere, previo parere della Conferenza unificata».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

15.0.4

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Monitoraggio degli obiettivi del Patto di stabilità interno)

1. Al monitoraggio degli obiettivi del patto di stabilità interno provvede il Ministero dell'economia, attraverso il proprio sistema informativo integrato dalle informazioni fornite dai singoli enti che compongono il conto delle pubbliche amministrazioni.

2. Ai fini della verifica in corso d'anno della coerenza degli obiettivi programmatici con l'andamento tendenziale si fa riferimento ai saldi finanziari rilevati nei 12 mesi precedenti, confrontati con l'analogo periodo dell'anno precedente.

3. Il Ministero dell'economia effettua il monitoraggio mensile con riferimento alle regioni, alle province autonome, alle province, ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e a un campione rappresentativo dei restanti comuni. Il Ministero dell'economia effettua altresì il monitoraggio mensile degli enti previdenziali.

4. Il Ministero dell'economia individua, d'intesa con il Ministero dell'interno e degli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, le modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale il monitoraggio mensile delle spese deve verificare anche la coerenza con le indicazioni finanziarie del Piano sanitario nazionale; il Ministro dell'economia d'intesa con il Ministero della sanità, sentita la Conferenza unificata, individua le modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati».

15.0.5

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Concertazione degli obiettivi del Patto di stabilità interno)

1. Gli enti partecipanti al patto di stabilità interno devono dimostrare il computo del saldo programmatico con apposito prospetto approvato in sede di formazione del bilancio di previsione e con le medesime procedure.

2. Le giunte regionali e provinciali nonché quelle dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti riferiscono entro il 30 giugno ai rispettivi consigli sul perseguimento del saldo finanziario programmatico, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio. Agli stessi fini presentano inoltre una relazione al consiglio allegata al bilancio di assestamento e rendono conto dei risultati acquisiti con una relazione allegata al bilancio consuntivo.

3. I Presidenti delle giunte regionali garantiscono il rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno per il sistema regionale e riferiscono collegialmente ogni tre mesi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sull'andamento delle spese, entrate e saldi di bilancio. In caso di peggioramento dei saldi di bilancio rispetto ai valori programmati, le regioni interessate informano tempestivamente il Governo sulle misure individuate per il rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti.

4. Attraverso le loro associazioni, gli enti locali riferiscono ogni tre mesi in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sull'andamento delle spese, delle entrate e dei saldi di bilancio delle province, dei comuni con popolazione superiore ai 60.000 abitanti e di un campione rappresentativo dei restanti comuni.

5. Il Ministero dell'economia riferisce trimestralmente alla Conferenza unificata e successivamente alle competenti commissioni parlamentari in ordine al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.

6. Agli enti territoriali che presentano alla fine di ciascun semestre scostamenti dagli obiettivi stabiliti la Conferenza unificata, su proposta dei Ministri dell'economia, dell'interno e degli affari regionali, indica le misure che gli enti stessi sono tenuti ad attivare per il raggiungimento degli obiettivi.

7. Qualora alla fine di ciascun semestre il comparto degli enti previdenziali presenti scostamenti dagli obiettivi stabiliti, il Ministro dell'economia indica nel Documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 le regole di variazione e gli interventi necessari previsti dalle lettere e) ed f) del comma 2 del medesimo articolo».

Art. 16.

16.1

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

16.2

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI

Al comma 1, capoverso 7, sopprimere le parole da: «Con decreto» fino a: «per eseguire la ripartizione».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

16.3

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI

Al comma 1, capoverso 7, dopo le parole: «con decreto» aggiungere le altre: «previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti».

16.4**Respinto**

MARINI, CREMA, MARINO

Al comma 1, dopo le parole: «Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze», aggiungere le parole: «, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.».

16.5**Accolto**

DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, MORANDO, BASSANINI, VITALI, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, TOIA, BRUNALE, PIZZINATO, PIATTI, GUERZONI, BASSO, RIPAMONTI

Al comma 1, dopo le parole: «Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze», aggiungere le parole: «, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».

16.6**Accolto**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, ROLLANDIN, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Al comma 1, dopo le parole: «Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze», aggiungere le parole: «, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».

16.7**Dichiarato inammissibile**

PEDRIZZI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 78 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono abrogati».

16.8**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI

*Sopprimere il comma 2.***Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).****16.9****Respinto**

VITALI, DE PETRIS, SODANO Tommaso, PASQUINI, DONATI, CREMA

*Sopprimere il comma 2.***16.10****Respinto**

VITALI, DE PETRIS, PASQUINI, DONATI, CREMA

*Al comma 2, sopprimere le lettere d) ed e).***16.13****Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI

*Al comma 2, lettera d), sopprimere l'alea 5-bis.***Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).****16.11****Accolto**

IL GOVERNO

*Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:**«d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:*

"5-bis. In attesa della riforma dei trasferimenti erariali agli enti locali, per l'anno 2002 ai comuni è transitoriamente attribuita una compartecipazione all'IRPEF in misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 2001, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, è ripartito tra i

comuni sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 luglio 2002.

5-ter. I trasferimenti erariali di ciascun comune sono ridotti in misura corrispondente alla compartecipazione comunale all'IRPEF di cui al comma *5-bis*. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, nei confronti degli stessi non si procede alla attribuzione della compartecipazione e i trasferimenti sono erogati nella misura e con le stesse modalità previste dalla normativa previgente"».

16.16

Precluso

CURTO

Al comma 2, lettera d), capoverso 5-bis, sostituire le parole: «dell'1,5» con le seguenti: «del 4,5».

Conseguentemente, nella stessa lettera, capoverso 5-ter, sostituire le parole da: «nei confronti degli stessi» sino a: «normativa previgente», con le parole: «la quota di compartecipazione non compensata da riduzione di trasferimenti è assegnata all'entrata dello Stato. Tale quota viene mantenuta all'entrata dello Stato anche per gli anni successivi».

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-bis. Con decreto del Ministero dell'interno possono essere operate compensazioni totali o parziali relative a situazioni di credito e debito tra lo Stato e gli enti locali, a qualsiasi titolo ascrivibili».

16.14

Precluso

MARINI, CREMA, MARINO

Al comma 2, lettera d), capoverso 5-bis, sostituire le parole: «dell'1,5» con le seguenti: «del 4,5».

Conseguentemente, nella stessa lettera, capoverso 5-ter, sostituire le parole da: «nei confronti degli stessi» sino a: «normativa previgente», con le parole: «la quota di compartecipazione non compensata da riduzione di trasferimenti è assegnata all'entrata dello Stato. Tale quota viene mantenuta all'entrata dello Stato anche per gli anni successivi».

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-bis. Con decreto del Ministero dell'interno possono essere operate compensazioni totali o parziali relative a situazioni di credito e debito tra lo Stato e gli enti locali, a qualsiasi titolo ascrivibili».

16.15**Precluso**

DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, BASSANINI, MUZIO, CREMA, VITALI, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, BASSO, GUERZONI, PIATTI, PIZZINATO, BRUNALE, TOIA, CAMBURSANO, RIPAMONTI

Al comma 2, lettera d), capoverso 5-bis, sostituire le parole: «dell'1,5» con le altre: «del 4,5».

Conseguentemente, nella stessa lettera, capoverso 5-ter, sostituire le parole: «nei confronti degli stessi» sino a: «normativa previgente», con le parole: «la quota di compartecipazione non compensata da riduzione di trasferimenti è assegnata all'entrata dello Stato. Tale quota viene mantenuta all'entrata dello Stato anche per gli anni successivi».

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-bis. Con decreto del Ministero dell'interno possono essere operate compensazioni totali o parziali relative a situazioni di credito e debito tra lo Stato e gli enti locali, a qualsiasi titolo ascrivibili».

16.17**Precluso**

MORO, VANZO, TIRELLI, CHINCARINI, PERUZZOTTI, PIROVANO, MONTI

Al comma 2, lettera d), capoverso 5-bis, sostituire le parole: «nella misura del 1,5» con le seguenti: «nella misura del 4,5».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).**16.18****Precluso**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI

Al comma 2, lettera d), alinea 5-bis, ultimo periodo, sostituire le parole da: «dei dati statistici» fino alla fine del periodo, con le altre: «alle effettive necessità dei comuni stessi».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

16.20**Precluso**

VITALI, DE PETRIS, PASQUINI, DONATI, CREMA

Al comma 2, lettera d), capoverso 5-ter, sopprimere il secondo periodo.

16.21**Precluso**

FALOMI, MONTINO, PASQUINI

Al comma 2, lettera d), capoverso 5-ter, sostituire le parole da: «nei confronti degli stessi» fino alla fine della lettera con le seguenti parole: «la misura della compartecipazione viene ridotta in modo da consentire il recupero medesimo, sulla base dei più recenti dati statistici disponibili».

16.22**Respinto**

IL GOVERNO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I provvedimenti regionali di maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e di determinazione dei tributi regionali di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, limitatamente all'anno 2002, sono efficaci anche se adottati in deroga ai termini ed alle modalità previsti rispettivamente dall'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e all'articolo 24, comma 1, del citato decreto n. 504 del 1992, purchè pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre 2001».

16.23**Respinto**

MORO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2002 ai comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti è concesso un contributo a carico dello Stato, entro il limite di 20.658 euro per ciascun ente e per un importo complessivo di

86.248.302 euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul Fondo nazionale ordinario per gli investimenti».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

16.24

Respinto

MORO, VANZO, TIRELLI, MONTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le aree ed i beni appartenenti al demanio statale non più utilizzati per i fini istituzionali, nonchè le loro pertinenze, sono trasferiti al demanio degli enti locali al prezzo del loro valore catastale entro il 30 giugno 2002. I criteri e le modalità del trasferimento sono definite dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro novanta giorni dalla data in vigore della presente legge».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

Art. 17.

17.1

Respinto

CICCANTI, NOCCO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001, è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002 ed è incrementato del tasso programmato di inflazione a decorrere dall'anno 2003. A decorrere dall'anno 2002 le risorse rese disponibili sono utilizzate da ogni singolo ente locale a concorso delle proprie spese per investimenti e per il proprio servizio del debito».

17.2**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI

Al comma 1, capoverso 11, sostituire le parole: «mantenuto allo stesso livello», con le altre: «aumentato del 5 per cento».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

17.5**Respinto**

CURTO

Al comma 1, capoverso 11, dopo le parole: «per l'anno 2002» aggiungere le parole: «ed è incrementato del tasso programmato di inflazione a decorrere dal 2003. Per l'anno 2002 e per gli anni successivi, sino all'entrata in vigore di un provvedimento di revisione dei trasferimenti degli enti locali».

17.3**Respinto**

DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, MORANDO, VITALI, CREMA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, BASSANINI, BRUNALE, PIZZINATO, PIATTI, GUERZONI, MUZIO, TOIA, BASSO, PASQUINI

Al comma 1 dopo le parole: «per l'anno 2002» aggiungere le parole: «ed è incrementato del tasso programmato di inflazione a decorrere dal 2003. Per l'anno 2002 e per gli anni successivi, sino all'entrata in vigore di un provvedimento di revisione dei trasferimenti degli enti locali».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

17.4**Respinto**

MARINI, CREMA, MARINO

Al comma 1, capoverso 11, dopo le parole: «per l'anno 2002» aggiungere le parole: «ed è incrementato del tasso programmato di inflazione a decorrere dal 2003. Per l'anno 2002 e per gli anni successivi, sino all'entrata in vigore di un provvedimento di revisione dei trasferimenti degli enti locali».

17.6**Respinto**

CREMA, MARINI, VICINI, MARINO

Al comma 1, capoverso 11, dopo le parole: «anno 2002», aggiungere le seguenti: «ed è incrementato del tasso programmato di inflazione a partire dall'anno 2003».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle entrate», apportare le seguenti variazioni:

2002: - 51.646;

2003: - 51.646;

2004: - 51.646.

17.7**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI

Al comma 1, capoverso 11, sopprimere la lettera b).

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).**17.8****Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI

Al comma 1, capoverso 11, lettera b), sopprimere le parole da: «nel calcolo delle risorse» fino a: «fiscalità locale».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).**17.9****Dichiarato inammissibile**

VITALI, PASQUINI, DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, MORANDO, MUZIO, GUERZONI, PIATTI, BASSO, PIZZINATO, BRUNALE, CREMA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti è concesso, a decorrere dall'anno 2002, un contributo annuale a carico dello Stato, entro il limite di 21.000 euro per ciascun ente e per un importo

complessivo di 87 milioni di euro all'anno, per le medesime finalità del fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

Consequentemente alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 87.000;
2003: - 87.000;
2004: - 87.000.

17.10

Dichiarato inammissibile

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti è concesso, a decorrere dall'anno 2002, un contributo annuale a carico dello Stato, entro il limite di 21.000 euro per ciascun ente e per un importo complessivo di 87 milioni di euro all'anno, per le medesime finalità del fondo nazionale ordinario per gli investimenti».

Consequentemente alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 87.000;
2003: - 87.000;
2004: - 87.000.

17.11

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti è concesso, a decorrere dall'anno 2002, un contributo annuale a carico dello Stato, entro il limite di 21.000 euro per ciascun ente e per un importo complessivo di 87 milioni di euro all'anno, per le medesime finalità del fondo nazionale ordinario per gli investimenti».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

17.12**Dichiarato inammissibile**

MARINI, CREMA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti è concesso, a decorrere dall'anno 2002, un contributo annuale a carico dello Stato, entro il limite di 21.000 euro per ciascun ente e per un importo complessivo di 87 milioni di euro all'anno, per le medesime finalità del fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 87.000;

2003: - 87.000;

2004: - 87.000.

17.13**Dichiarato inammissibile**

CREMA, MARINI, VICINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per l'anno 2002 ai comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti è concesso un contributo a carico dello Stato, entro il limite di 20661 euro per ciascun ente e per un importo complessivo di 87,810 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti».

17.14**Dichiarato inammissibile**

MARINI, CASILLO, CREMA, DEL TURCO, LABELLARTE, MANIERI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2002 ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è concesso un contributo a carico dello Stato, entro il limite di 21.000 euro per ciascun Ente e per un importo complessivo di 124.000.000 di euro per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti».

17.15**Respinto**

CICCANTI, NOCCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Allo scopo di ridurre la spesa, fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi interni per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, scadute nell'anno 2001 permane a tempo indeterminato fino all'esaurimento delle stesse relativamente al personale interno alle amministrazioni pubbliche».

Art. 18.**18.1****Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

18.2**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «programmato di inflazione» con le altre: «reale di inflazione incrementato dell'1,5 per cento».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

18.3**Respinto**

CURTO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «è distribuito secondo» sino alla fine del periodo con le altre: «va ad incremento del fondo ordinario».

18.4**Respinto**

MARINI, CREMA, MARINO

Al comma 1, sostituire le parole da: «è distribuito secondo» sino alla fine del periodo con le altre: «va ad incremento del fondo ordinario».

18.5**Respinto**

TOIA, VITALI, DE PETRIS, DATO, BATTISTI, SCALERA, CASTELLANI, GIARETTA, DONATI, BASSO, GUERZONI, PIATTI, PIZZINATO, BRUNALE, MORANDO, CREMA, BASSANINI, MARINO

Al comma 1, sostituire le parole da: «è distribuito secondo» sino a: «fiscalità locale» con le altre: «va ad incremento del fondo ordinario».

18.6**Respinto**

VITALI, DE PETRIS, TOIA, DONATI, MUZIO, CAMBURSANO, CREMA, MARINO

Al comma 1, sostituire le parole: «secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448» con le altre: «a tutti gli enti locali».

Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La riforma del sistema dei trasferimenti erariali prevista dal decreto legislativo 30 giugno 1987, n. 244, si applica dal 1° gennaio 2003».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

18.7**Respinto**

VITALI, DE PETRIS, BATTISTI, DONATI, GIARETTA, CAMBURSANO, DATO, MUZIO, SCALERA, CASTELLANI, PASQUINI, CREMA, MARINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2002, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 1 sono aumentati di 56.810.000 euro annui, di cui:

a) 41.317.000 euro destinati alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'esercizio associato delle funzioni, ad incremento del fondo di cui all'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) 15.943.000 euro a favore delle comunità montane ad incremento del fondo ordinario, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).**18.8****Respinto**

GUBERT, EUFEMI, LAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2002, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 1 sono aumentati di 56.810.000 euro annui, di cui:

a) 41.317.000 euro destinati alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'esercizio associato delle funzioni, ad incremento del fondo di cui all'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) 15.943.000 euro a favore delle comunità montane ad incremento del fondo ordinario, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani».

18.9**Respinto**

CICCANTI, EUFEMI, NOCCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2002, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 1 sono aumentati di 56.810.000 euro annui, di cui:

a) 41.317.000 euro destinati alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'esercizio associato delle funzioni, ad incremento del fondo di cui all'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) 15.943.000 euro a favore delle comunità montane ad incremento del fondo ordinario, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

18.10

Respinto

CASTELLANI, MONTAGNINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2002, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 1 sono aumentati di 56.810.000 euro annui, di cui:

a) 41.317.000 euro destinati alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'esercizio associato delle funzioni, ad incremento del fondo di cui all'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) 15.943.000 euro a favore delle comunità montane ad incremento del fondo ordinario, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.11

Respinto

GIOVANELLI, PASQUINI, RIPAMONTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire una equilibrata disponibilità di risorse, in relazione al rispetto di norme e programmi ambientali, paesistici e di tutela del territorio, per l'anno 2002, ai comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ed entrate derivanti da oneri di urbanizzazione non superiori a 100.000 euro annui nel quinquennio 1995-2000, è concesso un contributo, a carico dello Stato, pari complessivamente a 25.000.000 di euro. Il contributo è erogato secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla popolazione, al territorio ed alla entità delle entrate di cui al primo periodo».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le

autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3..3), *apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 25.000.

18.12

Respinto

MORO, VANZO, TIRELLI, CHINCARINI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2002» con le seguenti: «per l'anno 2002».

18.13

Respinto

FALOMI, MONTINO, PASQUINI

Al comma 3, sostituire le parole: «erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di euro.» con le seguenti: «correnti di cui alla legge 25 novembre 1964, n. 1280, ad esso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di euro».

18.67

Respinto

GUBERT, BOREA, GABURRO, EUFEMI, LAURO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis. - I veicoli iscritti al PRA di proprietà di associazioni di volontariato iscritte alla sezione *a)* degli albi regionali sono esenti dalla tassa di possesso a partire dal 1° gennaio 2002».

Conseguentemente, a compensazione del maggior onere e fino alla concorrenza dello stesso è ridotto il trasferimento di cui al comma 3 dell'articolo 18.

18.14

Respinto

DE PETRIS, DE ZULUETA, MARINO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per promuovere l'attivazione di un patto territoriale nel settore agricolo è attribuita al

comune di Roma la somma di lire 25,823 milioni di euro per l'anno 2002».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

18.15

Respinto

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MARINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine della salvaguardia e della tutela dei centri storici, i comuni possono prevedere l'assegnazione di contributi per gli oneri di locazione dei negozi e delle botteghe artigiane di interesse storico, sulla base di elenchi compilati dalle stesse amministrazioni comunali. Per le finalità di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2002, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni sono incrementati per un importi pari a 2 milioni di euro».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

18.16

Respinto

MORO, VANZO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire il concorso dello Stato agli oneri finanziari che le province di Udine e di Pordenone sostengono in dipendenza delle esigenze cui devono provvedere quali sedi dell'"Universiade Tarvisio 2003", i trasferimenti erariali spettanti alle medesime province sono incrementati di 3,5 milioni di euro per l'anno 2002 e 7 milioni di euro per l'anno 2003 per quanto riguarda la provincia di Udine e 1,5 milioni di euro per l'anno 2001 e 3 milioni di euro per l'anno 2003 per quanto riguarda la provincia di Pordenone».

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 36, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: - 10.000;

2003: - 15.000.

18.17**Respinto**

DE PETRIS, SODANO, TOIA, VITALI, CAMBURSANO, MUZIO, DONATI, MARINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di potenziare lo sviluppo dei servizi per l'impiego, è stanziata, a favore delle province, nell'esercizio finanziario 2002, la somma di 51.645.690 euro».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).**18.18****Respinto**

CICCANTI, NOCCO

Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 79, al comma 3, dopo le parole: "rientrare al posto di lavoro", sono aggiunte le seguenti: "nonché il tempo necessario per il preliminare studio dell'ordine del giorno"».

18.19**Respinto**

CICCANTI, PASQUINI, NOCCO

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 21, comma 3, alla lettera e) le parole: "di norma", sono sostituite dalla seguente: "almeno"».

18.20**Respinto**

EUFEMI, CICCANTI, NOCCO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. La scadenza di termini di centottanta giorni e di centoventi, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2 e dell'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita al 31 ottobre 2000 dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, convertito, modificazioni, dalla legge 20 aprile 2000, n. 97, ed al 31 ottobre 2001 dall'articolo 145, comma 81, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è ulteriormente differita al 30 giugno 2003.

5-ter. A seguito della mancata disponibilità all'attuazione del Programma integrato della regione di cui fa parte il comune originariamente localizzato, da esercitarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge con stipula dell'accordo di programma, si procederà su richiesta del soggetto proponente alla rilocalizzazione del programma in ambito nazionale; in tal caso il Presidente della giunta regionale in accordo con il sindacato del comune territorialmente competente e con il soggetto attuatore o proponente procederà alla sottoscrizione di un accordo di programma a norma dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni».

18.21

Respinto

EUFEMI, CICCANTI, NOCCO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso di cui al comma 1 del medesimo articolo, tenuto conto dell'andamento dei tassi di riferimento applicati ai mutui di edilizia agevolata nell'ultimo quinquennio è fissato nella misura del 7 per cento, comprensiva delle commissioni di rinegoziazione. In deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110, il tasso di cui al presente comma è applicato, senza effetti novativi, ai mutui in corso di ammortamento all'entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla semestralità in scadenza successivamente al 1° gennaio 2002».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

18.22

Respinto

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Al comma 6, capoverso 16, sopprimere le parole da: «esclusa l'aliquota» fino a: «e successive modificazioni».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

18.23**Accolto**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Al comma 6, sostituire le parole: «esclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef» con le seguenti: «compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef».

18.24**Accolto**

TOIA, VITALI, PASQUINI, DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, BASSO, GUERZONI, PIATTI, PIZZINATO, BRUNATE, SODANO

Al comma 6, sostituire le parole: «esclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef» con le seguenti: «compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef».

18.25**Accolto**

MARINI, CREMA, MARINO

Al comma 6, sostituire le parole: «esclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef» con le seguenti: «compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef».

18.26**Respinto**

VITALI, DE PETRIS, SODANO, PASQUINI, DONATI, CREMA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2001, sono prorogati al 31 dicembre 2002, limitatamente alle annualità d'imposta 1996 e successive. Il termine per l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è prorogato al 31 dicembre 2002 per le annualità d'imposta 1995 e successive».

18.27**Accolto**

IL RELATORE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovracani previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge».

18.28**Respinto**

CICCANTI, RONCONI, FORLANI, NOCCO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 il credito di imposta riconosciuto ai sensi dell'articolo 14, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, può essere utilizzato dai Comuni per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza limite fissato per ciascun anno solare dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).**18.29****Respinto**

MORO, VANZO, TIRELLI, CHINCARINI, PERUZZOTTI, MONTI, PIROVANO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nel caso di immobili del gruppo catastale D insistenti sul territorio di più comuni, l'imposta comunale sull'immobile (ICI) viene determinata sulla base dei parametri definiti dal Comune sul quale insiste la superficie maggiore e versata al medesimo comune il quale provvede a ripartire agli altri comuni le quote di competenza in ragione delle superfici coperte».

18.30**Respinto**

BASSO, MICHELINI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il contributo ai comuni di cui all'articolo 53, comma 14, della legge n. 388 del 2000, è riconosciuto per il 2002, secondo le disposizioni ivi previste».

Conseguentemente all'articolo 36, comma 2, alla Tabella C ivi richiamata: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - capitolo 3003), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 22.000.

18.31**Respinto**

MORO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo 64, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

18.32**Respinto**

VITALI, DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, BRUNALE, PIZZINATO, PIATTI, GUERZONI, BASSO, CREMA, CAMBURSANO, MUZIO, SODANO, BASSANINI, MORANDO, PASQUINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2000 e per i quali non è intervenuta l'approvazione del piano di estinzione alla data del 31 dicembre 2000, può essere concesso il finanziamento con oneri a carico dello Stato di un ulteriore mutuo, determinato sino alla misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, con applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 255. La concessione dell'ulteriore finanziamento è subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 256, comma 12, del citato testo unico, con applicazione della procedura ivi prevista e approvata con decreto ministeriale. L'onere annuo, previsto nella misura massima di 20.000 milioni di euro è imputato prioritariamente alla tabella D - Ministero dell'interno - decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

18.33

Respinto

MARINI, CREMA, MARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2000 e per i quali non è intervenuta l'approvazione del piano di estinzione alla data del 31 dicembre 2000, può essere concesso il finanziamento con oneri a carico dello Stato di un ulteriore mutuo, determinato sino alla misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 255. La concessione dell'ulteriore finanziamento è subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 256, comma 12, del citato testo unico, con applicazione della procedura ivi prevista e approvata con decreto ministeriale. L'onere annuo, previsto nella misura massima di 20.000 milioni di euro è imputato prioritariamente alla tabella D - Ministero dell'interno - decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali».

18.34

Respinto

CURTO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2000 e per i quali non è intervenuta l'approvazione del piano di estinzione alla data del 31 dicembre 2000, può essere concesso il finanziamento con oneri a carico dello Stato di un ulteriore mutuo, determinato sino alla misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del testo unico delle

leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 255. La concessione dell'ulteriore finanziamento è subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 256, comma 12, del citato testo unico, con applicazione della procedura ivi prevista e approvata con decreto ministeriale. L'onere annuo, previsto nella misura massima di 20.000 milioni di euro è imputato prioritariamente alla tabella D - Ministero dell'interno - decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali».

18.35

Respinto

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2000 e per i quali non è intervenuta l'approvazione del piano di estinzione alla data del 31 dicembre 2000, può essere concesso il finanziamento con oneri a carico dello Stato di un ulteriore mutuo, determinato sino alla misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 255. La concessione dell'ulteriore finanziamento è subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 256, comma 12, del citato testo unico, con applicazione della procedura ivi prevista e approvata con decreto ministeriale».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

18.36

Respinto

PASQUINI, DE PETRIS, BATTISTI, DATO, SCALERA, CASTELLANI, BRUNALE, PIZZINATO, PIATTI, GUERZONI, BASSO, GIARETTA, DONATI, SODANO, MORANDO, CAMBURSANO, CREMA, TOIA, MUZIO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono versati dai concessionari a favore dei comuni nel cui territorio i beni si trovano».

18.37**Respinto**

FALOMI, MONTINO, PASQUINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con gli impianti pubblicitari o con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione d'ufficio, all'atto della constatazione e in modo che sia assicurato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo.

4-ter. È abrogata ogni altra norma, incompatibile con il comma precedente».

18.38**Respinto**

MORO, VANZO, TIRELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, al numero 4-bis), le parole: "anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "anno 2002"».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).**18.39****Respinto**

MORO, VANZO, TIRELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d), è inserita la seguente: "d-bis) le disposizioni di cui alla precedente lettera d) non si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti";

b) alla lettera d), il numero 4-bis) è soppresso».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

18.40**Respinto**

FILIPPELLI, MARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 1° gennaio 2002 una quota pari al 10 per cento dei proventi della miniera di salgemma ubicata nel comune di Belvedere di Spinello (CR) è destinata ai comuni dell'area interessata alla coltivazione del salgemma».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.41**Respinto**

CICCANTI, EUFEMI, CIRAMI, SODANO, LUBRANO, NOCCO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Alla regione Sicilia è assegnato un limite di impegno di 16 milioni di euro della durata di quindici anni, corrispondente ad un capitale mutuabile di almeno 150 milioni di euro, per interventi diretti a contenere i costi energetici delle piccole e medie imprese con le modalità che saranno approvate dal governo regionale nell'ambito del quadro normativo comunitario previsto per gli aiuti *de minimis*. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

18.42**Respinto**

CICCANTI, FORLANI, NOCCO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai fini dell'accantonamento delle quote di ammortamento da inserire nei bilanci preventivi degli enti locali ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il valore del bene immobile danneggiato da eventi calamitosi va decurtato di una somma pari al contributo a carico dello Stato o dell'Unione europea per la sua riparazione».

18.43**Respinto**

DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, BASSO, GUERZONI, BRUNALE, PIZZINATO, PIATTI, PASQUINI, MORANDO, BASSANINI, CREMA, MUZIO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Dall'anno 2002 sono destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra comuni, alle unioni di comuni ed alle comunità montane per l'esercizio associato di funzioni ulteriori 25 milioni di euro. Per la ripartizione di tali contributi e per quelli previsti da altre disposizioni di legge si applica il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, escludendo ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 del medesimo decreto i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Conseguentemente le risorse nella rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 25 milioni di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).**18.44****Respinto**

MARINI, CREMA, MARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Dall'anno 2002 sono destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra comuni, alle unioni di comuni ed alle comunità montane per l'esercizio associato di funzioni ulteriori 25 milioni di euro. Per la ripartizione di tali contributi e per quelli previsti da altre disposizioni di legge si applica il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, escludendo ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 del medesimo decreto i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Conseguentemente le risorse nella rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 25 milioni di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004».

18.45**Respinto**

SCALERA, DONATI, BRUNALE, GUERZONI, PIZZINATO, PIATTI, VITALI, DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, MUZIO, SODANO, TOIA, CASTELLANI, MARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2001, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia».

18.46**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai medesimi fini di cui all'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).**18.47****Respinto**

MARINI, CREMA, MARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai medesimi fini di cui all'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce ENAS, spese di funzionamento, apportare la seguente modificazione:

2002: - 50.000.

18.48**Respinto**

VITALI, DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, BRUNALE, PIZZINATO, PIATTI, GUERZONI, BASSO, SODANO, MORANDO, BASSANINI, MUZIO, TOIA, CAMBURSANO, CREMA, MARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai medesimi fini di cui all'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce ENAS, spese di funzionamento, apportare la seguente variazione:

2002: - 50.000.

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

18.49**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai medesimi fini di cui all'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce ENAS, spese di funzionamento, apportare la seguente variazione:

2002: - 50.000.

18.64**Respinto**

VITALI, DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, MUZIO, PIATTI, GUERZONI, BASSO, PIZZINATO, BRUNALE, TOIA, BASSANINI, PASQUINI, CREMA, MORANDO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'articolo 52, comma 7, del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, è soppresso».

18.65**Respinto**

DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, MORANDO, BASSO, GUERZONI, PIATTI, PIZZINATO, BRUNALE, SODANO, BASSANINI, MUZIO, CAMBURSANO, PASQUINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 48, commi 10 e 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sopprimere le parole: "con un incremento annuo non superiore a 0.2 punti percentuali"».

18.50**Respinto**

VITALI, DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, BASSO, GUERZONI, PIATTI, PIZZINATO, MUZIO, CAMBURSANO, MORANDI, BASSANINI, MARINI, CREMA, PASQUINI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 1999" sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'assunzione di nuovo personale è soddisfatta prioritariamente con il riassorbimento nella dotazione organica del personale posto in mobilità non trasferito presso altro ente. A tal fine gli enti locali sopra individuati sono soggetti ai controlli di cui all'articolo 243, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

8-ter. Per i fini di cui all'articolo 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro a decorrere dal 2002.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni.

2002: - 30.000;
2003: - 30.000;
2004: - 30.000.

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

18.51

Respinto

MARINI, CREMA, MARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 1999" sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'assunzione di nuovo personale è soddisfatta prioritariamente con il riassorbimento nella dotazione organica del personale posto in mobilità non trasferito presso altro ente. A tal fine gli enti locali sopra individuati sono soggetti ai controlli di cui all'articolo 243, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

8-ter. Per i fini di cui all'articolo 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro a decorrere dal 2002».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2002: - 30.000;
2003: - 30.000;
2004: - 30.000.

18.52**Respinto**

TOIA, VITALI, PASQUINI, DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, GUERZONI, BASSO, PIATTI, PIZZINATO, BRUNALE, SODANO Tommaso, Morando, Bassanini, Muzio

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuita una ulteriore contribuzione alle province ed ai comuni nella misura di 42 milioni di euro per l'anno 2001, di 15 milioni di euro per l'anno 2002 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Conseguentemente in tabella C Rubrica Ministero dei lavori pubblici; voce funzionamento le somme sono ridotte di 42 milioni di euro per il 2002, 15 milioni di euro per il 2003, 26 milioni di euro per il 2004».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

18.53**Respinto**

MARINI, CREMA, MARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuita una ulteriore contribuzione alle province ed ai comuni nella misura di 42 milioni di euro per l'anno 2001, di 15 milioni di euro per l'anno 2002 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Conseguentemente in tabella C Rubrica Ministero dei lavori pubblici; voce funzionamento le somme sono ridotte di 42 milioni di euro per il 2002, 15 milioni di euro per il 2003, 26 milioni di euro per il 2004».

18.54**Respinto**

MARINI, CREMA, MARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non rientra tra le spese varie

d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23».

18.55**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non rientra tra le spese d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23».

18.56**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono apportate le seguenti modifiche: a) al secondo periodo le parole «e comunque non oltre il 31 dicembre 1999)» sono soppresse; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'assunzione di nuovo personale è soddisfatta prioritariamente con il riassorbimento nella dotazione organica del personale posto in mobilità non trasferito presso altro ente. A tal fine gli enti locali sopra individuati sono soggetti ai controlli di cui all'articolo 243, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 367».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

18.57**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuita una ulteriore contribuzione alle province ed ai comuni nella misura di 42 milioni di euro per l'anno 2001, di

15 milioni di euro per l'anno 2002 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

18.58

Respinto

MANFREDI, SCARABOSIO, MALAN, PICCIONI, NOCCO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Il contributo annuo attribuito dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 26, è incrementato a partire dall'anno 2002 dell'importo di 4.122 migliaia di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2002: - 8.244;

2003: - 6.183;

2004: - 4.122.

18.59

Respinto

IOANNUCCI, FERRARA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. - L'aliquota di compensazione per i prodotti elencati ai numeri 43-44-45-46 della tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979 n. 24 e dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è fissata nella misura del 9 per cento.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

18.60**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo il comma, 8 inserire il seguente:

«8-bis. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo 64, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002».

18.61**Respinto**

FALOMI, MONTINO, PASQUINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono aggiunti i seguenti commi:

"4. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento dell'indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

5. Gli atti relativi alle controversie già attivate presso la magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti"».

18.62**Respinto**

FALOMI, MONTINO, PASQUINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-bis. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è sostituito dal seguente:

"5. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 dicembre ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di mancata adozione della deliberazione in questione, si intendono prorogate le tariffe in vigore nell'anno precedente"».

18.63**Respinto**

TOIA, VITALI, PASQUINI, DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, GUERZONI, BASSO, PIATTI, PIZZINATO, BRUNALE, SODANO Tommaso, BASSANINI, MORANDO, MUZIO, CREMA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).**18.0.1****Respinto**

CICCANTI, EUFEMI, CIRAMI, SODANO Calogero, SUDANO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. In attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria, al fine di favorire lo sviluppo economico della regione siciliana, in considerazione del tenore di vita anormalmente basso, della grave forma di disoccupazione e degli svantaggi derivanti dallo stato di insularità, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui al decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente nella generalità del territorio nazionale al momento della immissione al consumo per l'impiego nel territorio regionale a favore delle persone fisiche residenti nei comuni ubicati nella regione e intestatarie di uno o più veicoli.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore delle modalità di fruizione del beneficio, approvate con apposita delibera della Giunta regionale, subordinatamente alla definizione dell'apposito procedura comunitaria.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.2**Respinto**

VITALI, TURCI, DE PETRIS, DONATI, CREMA, RIPAMONTI

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.**

1. Per gli anni 2001 e seguenti la perdita di entrate realizzata dalle Regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 al litro (pari ad euro 0,12) non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17 comma 22 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva di 342.583 euro annue pari al controvalore in lire già determinato per l'anno 1998 a decorrere dall'anno 2003. Il predetto importo è incluso, sempre con decorrenza dall'anno 2003, fra i trasferimenti soppressi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

Conseguentemente, nella tabella A, apportare le seguenti modifiche:
Ministero dell'Economia e delle Finanze (regolazioni debitorie):

2003: - 342.583;

2004: - 342.583.

18.0.3**Respinto**

VITALI, GIARETTA, CASTELLANI, DE PETRIS, DONATI, MUZIO, CREMA, CHIUSOLI, TONINI

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.**

1. Le agevolazioni sul gasolio e sul GPL per i comuni delle zone montane di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono riconosciute per il 2002, secondo le disposizioni ivi previste».

Conseguentemente, per gli oneri corrispondenti alla Tabella C, voce:
Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:
- Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva cap. 3003), *ridurre di pari importo.*

18.0.4**Respinto**

DONATI, BRUTTI PAOLO, FABRIS, RIPAMONTI

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Criteri in materia di trasporto pubblico locale)*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

"7. Con regolamento del Ministero delle Infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 30 aprile 2002, di concerto con il Ministro dell'Economia saranno individuati:

a) criteri univoci da applicarsi ai fini della verifica del raggiungimento per i servizi di trasporto pubblico del rapporto minimo dello 0,35 per cento tra ricavi e costi operativi del trasporto al netto di quelli relativi all'infrastruttura;

b) tempi e modalità per consentire il superamento degli eventuali squilibri gestionali che non permettano il rispetto del predetto parametro, avendo cura di individuare soluzioni improntate alla salvaguardia della continuità e della regolarità dei servizi;

c) criteri omogenei cui le Regioni dovranno uniformarsi per lo svolgimento delle gare e della predisposizione dei capitolati tecnici funzionali all'affidamento mediante procedure concorsuali dei servizi al termine del periodo transitorio"».

18.0.5**Respinto**

BATTAGLIA ANTONIO, CURTO

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.**

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

"7. Con regolamento del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi entro il 30 aprile 2002, di concerto con il ministero dell'Economia saranno individuati:

a) criteri univoci da applicarsi ai fini della verifica del raggiungimento per i servizi di trasporto pubblico del rapporto minimo dello 0,35

per cento tra ricavi e costi operativi del trasporto al netto di quelli relativi all'infrastruttura;

b) tempi e modalità per consentire il superamento degli eventuali squilibri gestionali che non permettano il rispetto del predetto parametro, avendo cura di individuare soluzioni improntate alla salvaguardia della continuità e della regolarità dei servizi;

c) criteri omogenei cui le Regioni dovranno uniformarsi per lo svolgimento delle gare e della predisposizione dei capitolati tecnici funzionali all'affidamento mediante procedure concorsuali dei servizi al termine del periodo transitorio"».

18.0.6

Respinto

CURTO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

"7. Con regolamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi entro il 30 aprile 2002, di concerto con il Ministro dell'Economia saranno individuati:

a) criteri univoci da applicarsi ai fili della verifica del raggiungimento per i servizi di trasporto pubblico del rapporto minimo dello 0,3 per cento tra ricavi e costi operativi del trasporto al netto di quelli relativi all'infrastruttura;

b) tempi e modalità per consentire il superamento degli eventuali squilibri gestionali che non permettano il rispetto del predetto parametro, avendo cura di individuare soluzioni improntate alla salvaguardia della continuità e della regolarità dei servizi;

c) criteri omogenei cui le Regioni dovranno uniformarsi per lo svolgimento delle gare e della predisposizione dei capitolati tecnici funzionali all'affidamento mediante procedure concorsuali dei servizi al termine del periodo transitorio"».

18.0.7**Respinto**

VERALDI, GIARETTA

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"7. Con regolamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi entro il 30 aprile 2002, di concerto con il Ministro dell'Economia saranno individuati:

a) criteri univoci da applicarsi ai fini della verifica del raggiungimento per i servizi di trasporto pubblico del rapporto minimo dello 0,35 per cento tra ricavi e costi operativi del trasporto al netto di quelli relativi all'infrastruttura;

b) tempi e modalità per consentire il superamento degli eventuali squilibri gestionali che non permettano il rispetto del predetto parametro, avendo cura di individuare soluzioni improntate alla salvaguardia della continuità e della regolarità dei servizi;

c) criteri omogenei cui le Regioni dovranno uniformarsi per lo svolgimento delle gare e della predisposizione dei capitolati tecnici funzionali all'affidamento mediante procedure concorsuali dei servizi al termine del periodo transitorio"».

18.0.8**Respinto**

CICOLANI, NOCCO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinano il canone di gestione dei servizi idrici integrati di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 secondo i parametri indicati dalla Conferenza unificata Stato-Città ed autonomie locali.

2. Il canone è riscosso annualmente dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano e costituisce un «fondo per la tutela delle acque» da ripartire tra gli enti locali secondo un piano predisposto dagli enti riscossori sentita la Conferenza unificata. In ogni caso il riparto dovrà

considerare la quantità di territorio sottoposto a tutela e l'entità delle limitazioni scaturenti dal quadro vincolistico.

3. Gli enti locali beneficiari del «fondo per la tutela delle acque» destinano le somme prioritariamente al risanamento delle reti esistenti, alla introduzione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi nonché alla promozione dello sviluppo economico, attraverso il sostegno alle attività compatibili con la tutela delle sorgenti.

4. In mancanza della determinazione di cui al comma 1, a partire dal 1° gennaio 2003 è dovuto un canone pari a 50 lire per metro cubo del valore della tariffa».

18.0.9

Respinto

Izzo, Nocco

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Canoni demaniali)

1. Per il biennio 1998, 1999 e 2000 i canoni delle concessioni demaniali marittime, utilizzate per finalità turistico-ricreative, sono determinati applicando un aggiornamento annuale pari alla media degli indici registrati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ed i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso, ai valori definitivi fissati dalla legge n. 449 del 27 dicembre 1997 per l'annualità 1997.

2. A decorrere dall'1 gennaio 2001 i canoni demaniali marittimi delle concessioni turistiche ad uso pubblico saranno calcolati attraverso i valori massimi per metro quadrato e per anno suddivisi nei seguenti scaglioni di area concessa:

	Alta valenza turistica	Media/Bassa Valenza turistica
Fino a mq. 1.000	lire mq. 2.000	1.400
Da 1.000 a 3.000 mq.	lire mq. 1.800	1.200
Da 3.000 a 5.000 mq.	lire mq. 1.500	1.000
Da 5.000 a 25.000 mq.	lire mq. 1.000	700
Oltre 25.000 mq.	lire mq. 800	500

3. A copertura degli oneri derivanti dal passaggio delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni disposto dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il gettito complessivo dei canoni demaniali marittimi è devoluto alle Regioni che nella loro determinazione potranno anche non raggiungere i valori massimi di cui al precedente comma.

4. In particolare qualora i titolari delle concessione consentano l'accesso gratuito all'arenile, nonchè la gratuità dei servizi generali offerti, ovvero in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni e degli arenili affidati in concessione quali fenomeni erosivi, inquinamento marino ed altri eventi calamitosi. Infine nel caso in cui il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione del ben pertinenziale, nonchè dei casi previsti dagli articoli 40 e 45 primo comma del codice della navigazione, gli importi dei canoni previsti dalla precedente tabella sono ridotti del 30 per cento.

5. Conseguentemente cessano di aver efficacia nei confronti di tutte le imprese concessionarie demaniali le disposizioni dell'articolo 2, della legge n. 281 del 1970.

6. Per le aree demaniali marittime affidate in concessione a chioschi che, in forma autonoma, vengono adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, ad edicola giornali ed a qualsiasi altra attività commerciale, il canone minimo annuale non potrà essere inferiore a 2.000.000 di lire.

7. I canoni determinati ai sensi della presente legge possono essere aggiornati ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base del tasso inflattivo rilevato dall'ISTAT.

8. È abrogato l'articolo 3 della legge n. 494 del 1993».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

18.0.10

Respinto

D'IPPOLITO, FERRARA

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Dopo l'articolo 1, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è aggiunto il seguente:

"3-bis I componenti interni dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, appartenenti al ruolo dell'amministrazione regionale, selezionati attraverso procedura concorsuale ad evidenza pubblica che hanno i requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, sono collo-

cati nel ruolo regionale con la qualifica dirigenziale a partire dalla data dell'atto amministrativo con cui è stato conferito l'incarico e godono degli stessi trattamenti giuridico ed economici dei dirigenti regionali"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

18.0.15

Respinto

MORO, VANZO, PERUZZOTTI, TIRELLI, BOLDI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di asili nido)

1. È istituito un Fondo speciale per gli asili-nido, da inserire in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale Fondo è alimentato da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, la cui quantificazione annuale è stabilita dalla legge finanziaria.

2. Gli asili-nido costituiscono servizi di interesse pubblico per la prima infanzia, finalizzati a favorire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a fornire azioni di sostegno alle famiglie ed ai genitori. Tali servizi costituiscono funzioni fondamentali degli enti locali, delle Regioni e dello Stato.

3. Per la costruzione e la gestione di asili-nido lo Stato assegna annualmente alle regioni le risorse di cui al Fondo speciale previsto dal comma 1.

4. Entro il 30 settembre di ogni anno il ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire fra le regioni il Fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e tenuto conto dei seguenti criteri;

- a) tasso di natalità;
- b) tasso di occupazione delle donne con figli in età minorile;
- c) presenza di comuni ad alta densità abitativa;
- d) carenza di servizi generali per la prima infanzia;
- e) domanda non soddisfatta di servizi per la prima infanzia.

5. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive stanziare ai sensi del presente articolo, ripartiscono il fondo di cui al comma 1, tenuto conto delle richieste trasmesse dai comuni, singoli o associati.

6. I comuni, singoli o associati:

a) provvedono alla erogazione dei servizi relativi agli asili-nido ed alla loro gestione, direttamente o tramite i soggetti privati;

b) partecipano alla definizione della programmazione regionale del sistema degli asili nido;

c) definiscono con apposito regolamento le modalità gestionali ed organizzative degli asili-nido;

d) stabiliscono le condizioni di accesso ai servizi degli asili-nido, tenendo conto del fabbisogno sociale e delle specifiche condizioni socio-economiche dei fruitori.

7. Al fine di promuovere la realizzazione del maggior numero di asili-nido nel quinquennio, i Comuni prevedono nei nuovi piani regolatori di edilizia pubblica l'edificazione degli asili-nido ed il recupero di edifici dismessi da destinarsi a tale utilizzo.

8. I privati, ivi comprese le famiglie, in forma individuale o associata, possono presentare ai comuni progetti per la organizzazione e la gestione di servizi inerenti gli asili-nido, che possono anche sostituirsi integralmente a quelli pubblici, chiedendone il finanziamento totale o parziale.

9. Anche in deroga alle limitazioni previste dalle disposizioni vigenti, la Cassa depositi e prestiti concede al comune i mutui necessari ai fini del finanziamento delle opere relative alla costruzione di asili-nido, anche in relazione all'eventuale acquisto dell'area, su domanda del comune stesso, corredata dalla certificazione della regione circa la regolarità degli atti dovuti».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

18.0.16

Respinto

FALOMI, MONTINO, PASQUINI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie

locali, un regolamento per l'istituzione di un contributo di soggiorno, secondo i seguenti principi direttivi:

a) I comuni possono deliberare con regolamento l'applicazione di un contributo di soggiorno, anche per periodi limitati dell'anno, secondo i seguenti principi e criteri:

1) individuazione del soggetto passivo nelle persone non residenti che prendono alloggio, in via temporanea e dietro pagamento di corrispettivo, in strutture alberghiere, private abitazioni, campeggi ed altri similari strutture ricettive con l'esclusione di quelle specificamente riservate al turismo giovanile e di altre eventualmente escluse dal regolamento;

2) esclusione dall'imposizione di coloro che prendono alloggio in private abitazioni senza intermediazione di agenzie turistiche o immobiliari;

3) determinazione, con lo stesso regolamento, della tariffa anche differenziando le varie categorie di strutture ricettive, per scaglioni di prezzi dell'alloggiamento e servizi connessi entro il limite massimo del 5 per cento di tali prezzi;

4) individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, con obbligo di rivalsa sui soggetti passivi, negli esercizi alberghieri e turistici, nelle agenzie immobiliari e turistiche intermediarie di locazioni, nei privati locatori per periodi inferiori all'anno, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento;

5) irrogazione di sanzioni amministrative sino al doppio del contributo a carico degli operatori tenuti al pagamento, che non ottemperano agli obblighi di riversamento delle somme dovute;

b) il contributo di cui alla lettera *a)*, a carico dei beneficiari delle prestazioni recettive, è riscosso dai titolari delle strutture che hanno sede nel territorio comunale;

c) il gettito del contributo è destinato a coprire spese di funzionamento dei servizi urbani che più fortemente risentono dei flussi turistici, alla manutenzione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e agli interventi di promozione diretta ed indiretta dell'attività turistico-alberghiera.

2. In alternativa ai criteri di cui al comma 1 il regolamento di attuazione di contributo di soggiorno può prevederne l'istituzione attraverso un prelievo collegato all'imposta sul valore aggiunto, in grado di produrre un gettito non inferiore ai 1.000 miliardi annui, improntato a criteri applicativi di massima semplificazione per i cittadini e per gli operatori, limitato ai settori turistico-alberghieri, con facoltà per i comuni di individuare zone del proprio territorio di particolare attrattività, nelle quali il prelievo si estende ai pubblici esercizi».

18.0.17**Respinto**

VITALI, TURCI, DE PETRIS, DONATI, CREMA, PASQUINI

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.**

1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 è sostituito dal seguente: "Al fine di sostenere il processo di liberalizzazione dei servizi di pubblico trasporto, i contributi erariali a favore delle Regioni e degli Enti locali titolari di contratti di servizio sono incrementati di un ammontare pari al maggiore onere derivante dall'attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422".

2. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 è sostituito dal seguente:

"5. All'onere derivante dal comma 4, valutato in lire 1.100 miliardi in regione d'anno a decorrere dal 1999 e comunque da rideterminare ogni anno in base all'onere effettivo sostenuto dalle Regioni di cui al medesimo comma 4, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422".

3. Gli oneri derivanti dal rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri per gli anni 2002 e 2003, il cui onere complessivo per quanto riguarda gli effetti del primo biennio economico sono quantificati in 207 milioni di euro per l'anno 2002, in 212 milioni di euro per l'anno 2003 e in 217 milioni di euro per l'anno 2004, sono assunti a carico del bilancio dello Stato».

Conseguentemente, nella tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze articolo 9-ter - fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (UPB 4.1.5.2 - altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 207.000;
2003: - 212.000;
2004: - 217.000.

18.0.18**Respinto**

VITALI, TURCI, DE PETRIS, SODANO, DONATI, CREMA, PASQUINI

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.**

1. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 novembre 2001, n. 347, è sostituito dal seguente:

"4. Al fine di assicurare la copertura della quota dei disavanzi di pertinenza regionale in base all'accordo tra lo Stato e le Regioni citato all'articolo 1, comma 1, relativi agli anni fino al 2000, le Regioni sono autorizzate, anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, a contrarre mutui, ed emettere obbligazioni con oneri a carico dei rispettivi bilanci. Le Regioni, per le stesse finalità, possono anche autorizzare le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere a contrarre mutui, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e alle limitazioni previste da vigenti disposizioni".

2. È abrogato il comma 4-*quater* dell'articolo 1 della legge 28 marzo 201. n. 129».

18.0.19**Respinto**

VITALI, TURCI, DE PETRIS, DONATI, CREMA, PASQUINI

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.**

1. Le Regioni con proprio provvedimento da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno possono modificare nei limiti previsti da ogni singola legge, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo, le aliquote dei tributi regionali».

18.0.20**Respinto**

FALOMI, MONTINO, PASQUINI

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.**

1. I termini di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi alla modifica degli avvisi di liquidazione, compresi quelli relativi al recupero dell'imposta derivante dalle maggiori rendite catastali definitivamente attribuite dall'ufficio del territorio competente, degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, nonchè per la notificazione delle sanzioni per infrazioni di tipo formale, sono unificati al quinto anno successivo a quello in cui è stata effettuata o avrebbe dovuto essere effettuata la dichiarazione di relazione, ovvero la comunicazione di variazione, nel caso di avvenuta adozione da parte del comune delle facoltà di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Nel caso di denuncia o comunicazione tardiva, i termini per la notificazione degli avvisi di liquidazione o di rettifica, nonchè per la contestazione di infrazioni di tipo formale, sono fissati al secondo anno successivo alla data di presentazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno di imposta 1997».
